



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



Matrice dei conti

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

MATRICE DEI CONTI

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 10 dicembre 2009 – ristampa integrale

2° Aggiornamento del 9 febbraio 2011: pagine modificate: **Avvertenze Generali**: pagg.: da B.2 a B.5, da B.9 a B.11, da B.18 a B.29, da B.39 a B.40, da C.2 a C.10, da C.18 a C.25, da C.40 a C.42 **Sezione I**: pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.5, da I.1.1.8 a I.1.1.11, I.1.1.15, I.2.1.8, I.3.1.3, da I.3.1.7 a I.3.1.15, da I.3.1.28 a I.3.1.29, I.3.1.43, I.3.1.45, da I.3.1.62 a I.3.1.64, da I.3.1.67 a I.3.1.68, I.4.1.4, I.4.1.7, I.4.1.9 **Sezione II**: pagg.: da II.1.1.8 a II.1.1.9, II.1.1.19, II.1.1.21, II.1.1.30, II.1.2.5, da II.1.2.8 a II.1.2.9, da II.1.2.14 a II.1.2.15, II.1.3.9, II.1.3.15, da II.2.1.19 a II.2.1.20, da II.3.1.25 a II.3.1.26, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.49, da II.3.1.54 a II.3.1.55, II.3.1.58, II.4.1.9, II.4.1.11, da II.4.2.7 a II.4.2.8, da II.4.2.11 a II.4.2.12, da II.4.2.14 a II.4.2.18, da II.4.2.30 a II.4.2.31, II.4.2.34 **Sezione III**: pagg.: III.1.1.13, III.3.1.6, da III.3.2.9 a III.3.2.11, da III.3.2.39 a III.3.2.40, III.3.2.57, III.3.4.22, III.3.4.24 **Sezione IV**: pagg.: da IV.1.1.3 a IV.1.1.6, da IV.1.1.8 a IV.1.1.12, IV.2.1.6, da IV.3.1.4 a IV.3.1.7.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali**: pagg.: da B.6 a B.8, da B.12 a B.17, da B.30 a B.38, da B.41 a B.48, da C.11 a C.17, da C.26 a C.39 **Sezione I**: pagg.: da I.3.1.16 a I.3.1.27, da I.3.1.30 a I.3.1.42, I.3.1.44, da I.3.1.46 a I.3.1.61, da I.3.1.65 a I.3.1.66 **Sezione II**: pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.50 a II.3.1.53, da II.3.1.56 a II.3.1.57 **Sezione IV**: pagg.: IV.1.1.7, da IV.1.1.13 a IV.1.1.18, da IV.3.1.8 a IV.3.1.10.

3° Aggiornamento del 23 dicembre 2011: pagine modificate: **Avvertenze Generali**: pagg.: A.16, B.7, B.11, da B.37 e B.38, da C.2 a C.14, da D.2 a D.3 **Sezione I**: pagg.: I.1.1.4, I.3.1.7, I.3.1.22, I.3.1.32, I.3.1.65 **Sezione II**: pagg.: II.1.1.11, II.1.1.15, da II.1.3.1 a II.1.3.12, II.1.4.1 a II.1.4.18, II.2.1.9, da II.3.1.28 a II.3.1.33, II.3.1.39, da II.3.1.57 a II.3.1.58, da II.3.1.60 a II.3.1.64, II.4.2.22 **Sezione III**: pagg.: da III.3.2.1 a III.3.2.4, da III.3.2.14 a III.3.2.16, III.3.2.18, da III.3.2.28 a III.3.2.31, da III.3.2.38 a III.3.2.39, da III.3.2.53 a III.3.2.58 **Sezione IV**: pagg.: IV.1.1.4, IV.2.1.6, IV.2.1.10, IV.4.2.1.13, da IV.4.1.5 a IV.4.1.8, IV.4.1.12, IV.4.1.14, IV.4.1.17, IV.4.1.20

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali**: pagg.: da A.17 a A.18, da C.15 a C.46, D.4 **Sezione I**: pagg.: da I.3.1.8 a I.3.1.10, da I.3.1.66 a I.3.1.68 **Sezione II**: pagg.: da II.1.5.1 a II.1.5.10, da II.1.6.1 a II.1.6.6, da II.3.1.34 a II.3.1.38, da II.3.1.40 a II.3.1.56, II.3.1.59, III.3.2.17, III.3.2.19, III.3.2.53 **Sezione IV**: pagg.: IV.2.1.14, da IV.4.1.9 a IV.4.1.11, IV.4.1.13, da IV.4.1.15 a IV.4.1.16, da IV.4.1.18 a IV.4.1.19, da IV.4.1.21 a IV.4.1.22.

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:
40742, 40743, 40712.14, 40713.14, 407114, 40715.14, 40720.12, 40721.12, 40722.12, 40723.12,
58170.02, 58170.06, 58435.12, 58460.09, 58460.11, 58460.13, 58460.15, 58633.06, 58633.08,
58633.10, 58675.02, 58675.04, 58855.02, 58855.06, 59530.08, 59566.02, 59566.08, 59566.22,
59566.28, 59566.32, 59566.38, 59566.42, 59566.48, 59568.04, 59568.06, 59568.08, 59568.10,
59568.24, 59568.26, 59568.28, 59568.30, 59576, 59580.06, 59580.08, 59580.10, 59580.12, 59580.14,
59582.08, 59582.10, 59584.12, 59586, 59592.02.

INDICE

AVVERTENZE GENERALI

A) ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE	A.1
1) Destinatari	A.2
2) Struttura della matrice dei conti	A.3
3) Regole generali di compilazione	A.5
4) Modalità e termini di invio	A.7
5) Classificazione delle informazioni rispetto alla “residenza” e alla “valuta”	A.9
6) Filiali italiane di banche estere	A.11
7) Classificazione delle operazioni per settori e gruppi di attività economica	A.13
8) B ancoposta	A.14
9) Regole di cancellazione delle attività finanziarie	A.15
10) Dati di flusso	A.16
Allegato A – Lettera di attestazione	A.17
B) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	B.1
1) Operazioni di cessione di attività finanziarie	B.2
2) Qualità del credito	B.6
3) Contrattazioni di depositi e finanziamenti in euro e in valuta. Negoziazioni di valuta, disposizioni di bonifico e di giroconto	B.12
4) Operazioni in “pool”	B.14
5) Titoli e derivati	B.16
6) Strumenti finanziari strutturati	B.29
7) Riporti, pronti contro termine e prestito titoli	B.37
8) Operazioni di factoring	B.39
9) Operazioni di anticipo salvo buon fine (s.b.f.)	B.41
10) Crediti passanti	B.44
11) Finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali a loro volta supportate da depositi in denaro dei garanti	B.45
12) Covered bond	B.47
C) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI PARTICOLARI SOTTOSEZIONI INFORMATIVE O VOCI	C.1
1) Vita residua	C.2
2) Rapporti intercreditizi	C.15
3) Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi incentivanti	C.16
4) Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia e altre partite sospese	C.20
5) Servizi di investimento	C.33
6) Sistemi di pagamento con regolamento tramite sistemi di compensazione	C.31
7) Informazioni trimestrali sull’andamento di conto economico	C.32
8) Unità operanti all’estero	C.33
9) Tassi di interesse	C.34

10)Costi e ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali	C.35
11)Traslazione del rischio	C.45
D) DATI DI BILANCIO	D.1
1) Dati patrimoniali	D.2
2) Dati di conto economico	D.4
E) GLOSSARIO	E.1

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

1 - Situazione patrimoniale: attivo	I.1.1.1
2 - Situazione patrimoniale: passivo	I.2.1.1
3 - Situazione patrimoniale: altre informazioni	I.3.1.1
4 - Tassi di interesse	I.4.1.1

SEZIONE II – ALTRI DATI STATISTICI

1 - Dati patrimoniali	II.1.1.1
Parte prima – Dati territoriali e settoriali	II.1.1.3
Parte seconda – Altri dati patrimoniali	II.1.2.1
Parte terza – Vita residua –Rischio di liquidità	II.1.3.1
Parte quarta – Vita residua –Rischio di tasso di interesse	II.1.4.1
Parte quinta – Derivati	II.1.5.1
Parte sesta – Partite viaggianti e sospese	II.1.6.1
2 - Servizi di investimento	II.2.1.1
3 - Servizi di pagamento	II.3.1.1
4 - Altre informazioni	II.4.1.1
Parte prima – Canali distributivi	II.4.1.3
Parte seconda – Altre informazioni	II.4.2.1
5 - Andamento conto economico	II.5.1.1
6 - Dati patrimoniali filiali estere	II.6.1.1
Parte prima – Attivo	II.6.1.3
Parte seconda – Passivo	II.6.2.1
Parte terza – Altre informazioni	II.6.3.1

SEZIONE III – DATI DI BILANCIO

1 - Dati patrimoniali: attivo	III.1.1.1
2 - Dati patrimoniali: passivo	III.2.1.1
3 - Dati patrimoniali: dati integrativi	III.3.1.1
Parte prima – Garanzie rilasciate e impegni	III.3.1.3
Parte seconda – Qualità del credito	III.3.2.1
Parte terza – Cartolarizzazioni	III.3.3.1
Parte quarta – Notizie complementari	III.3.4.1
Parte quinta – Unità operanti all'estero	III.3.5.1
4 - Conto economico: costi	III.4.1.1
5 - Conto economico: ricavi	III.5.1.1
6 - Conto economico: dati integrativi	III.6.1.1

SEZIONE IV – PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

1 - Patrimonio di vigilanza	IV.1.1.1
2 - Rischio di credito e di controparte	IV.2.1.1
3 - Grandi rischi	IV.3.1.1
4 - Requisiti patrimoniali sui rischi di mercato	IV.4.1.1
5 - Requisito patrimoniale per il rischio operativo	IV.5.1.1
6 - Posizione patrimoniale I	V.6.1.1

AVVERTENZE GENERALI

9. REGOLE DI CANCELLAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Le regole di cancellazione e (*derecognition*) delle attività finanziarie da seguire nella compilazione della matrice dei conti sono quelle di seguito indicate:

- nelle Sezioni I, II e III si applicano le regole stabilite per il bilancio (IAS 39);
- nella Sezione IV si applicano le regole stabilite nelle Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”.

Nelle Sezioni II e III sono richiesti alcuni dettagli informativi che consentono di distinguere, nell'ambito delle attività cedute non cancellate ai fini del bilancio, quelle cedute e non cancellate anche a fini prudenziali.

10. DATI DI FLUSSO

I dati di flusso contenuti nelle Sezioni I e II (ad eccezione della Sottosezione II.5 “Andamento contabile economico”) non hanno carattere cumulativo, ma vanno riferiti agli specifici periodi di tempo (mese, trimestre, semestre) indicati.

Le rilevazioni trimestrali e semestrali devono riguardare, rispettivamente, i trimestri che terminano nei mesi di marzo, di giugno, di settembre e di dicembre e i semestri che terminano nei mesi di giugno e di dicembre.

Nei processi di fusione per incorporazione la banca incorporante deve segnalare i dati di flusso di pertinenza dell'incorporata relativi al periodo (di riferimento della segnalazione) in cui è avvenuta la fusione, senza includere il dato di stock dell'incorporata in essere alla fine del periodo (di riferimento della segnalazione) precedente la fusione.

Con riferimento alla Sottosezione II.5 “Andamento contabile economico” si applica quanto previsto per i “Dati di bilancio – Dati di conto economico” (cfr. paragrafo D.2).

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE DELLA BANCA

Alla Filiale della Banca d'Italia di _____

(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale ⁽¹⁾ –

Servizio Supervisione Gruppi Bancari

(oppure) Servizio Supervisione Intermediari Specializzati

(denominazione della banca)

(codice)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa banca trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Le suddette segnalazioni, che derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dai competenti organi aziendali, esprimono la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente scrivente.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Il Presidente del consiglio d'amministrazione
(o di altro organo equipollente) _____

Il Presidente del collegio sindacale
(o di altro organo equipollente) _____

Il Direttore generale _____

Il Dirigente preposto/capo contabile ⁽²⁾ _____

Il Legale rappresentante in Italia ⁽³⁾ _____

¹ A seconda che la banca sia vigilata dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

² Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d. lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità di Direttore Generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile. I criteri sopra descritti trovano applicazione a prescindere dalle eventuali scelte aziendali in materia di "outsourcing" dei servizi di elaborazione delle segnalazioni (ad esempio, nel caso in cui al capogruppo siano rimessi i servizi relativi alla produzione dei dati di bilancio e delle segnalazioni di vigilanza delle società appartenenti al gruppo bancario). In tale circostanza, l'intermediario delegante farà riferimento al Dirigente preposto, ove presente, ovvero al capo contabile o soggetto equipollente, da individuarsi secondo i criteri di delega sopra riportati.

³ Per le filiali italiane di banche estere.

2) da oltre 180 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l'attività di credito al consumo avente durata originaria pari o superiore a 36 mesi;

3) da oltre 270 giorni, per le esposizioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2);

- ii. l'importo complessivo delle quote scadute/sconfinanti di cui al precedente alinea i. e delle altre quote scadute/sconfinanti da meno di 150, 180 o 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente), a seconda del tipo di esposizione che risulti scaduta ⁽¹⁾, verso il medesimo debitore, sia almeno pari al 10 per cento dell'intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; inoltre, nel calcolo sia del numeratore sia del denominatore non si considerano i finanziamenti ipotecari di cui al precedente punto a), a prescindere dall'avvenuta notifica del pignoramento ⁽²⁾. Per la nozione di continuità dello scaduto e/o sconfinamento si rinvia a quanto previsto per le "Esposizioni scadute e/o sconfinanti", ad eccezione del fatto che non è ammessa la compensazione fra le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore. Tale compensazione non è altresì consentita ai fini della determinazione dell'ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante.

Esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali una banca (o un *pool* di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni similari). Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

I requisiti relativi al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" e alla presenza di una "perdita" si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni già classificate nelle classi di anomalia incagli o esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate.

Qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni verso soggetti classificati "in bonis" o esposizioni scadute/sconfinanti non deteriorate, il requisito relativo al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" si presume soddisfatto se la ristrutturazione coinvolge un *pool* di banche.

Non si configurano come "ristrutturazioni" quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un *pool* di banche creditrici - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente "congelate" in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le "scadute e/o sconfinanti" ovvero fra gli "incagli oggettivi". Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle

¹ Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la banca A abbia verso un medesimo debitore un finanziamento di credito al consumo con durata originaria minore di 36 mesi scaduto da oltre 150 giorni e un mutuo non assistito da garanzia ipotecaria su immobili residenziali scaduto da 100 giorni. In tale situazione la banca A calcolerà la soglia del 10 per cento considerando sia il finanziamento di credito al consumo sia il mutuo.

² Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute e non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un’unica banca.

La sussistenza della “perdita” - nel caso di ristrutturazioni di esposizioni “in bonis” o scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni (ma inferiori o uguali a 180 giorni) da parte di una singola banca ovvero di un pool di banche – va verificata raffrontando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’operazione dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso originario dell’operazione.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un *pool* di banche, quelle che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le partite incagliate.

Le “esposizioni ristrutturate” devono essere rilevate come tali fino al momento dell’estinzione dei rapporti oggetto di ristrutturazione. La banca può derogare a tale regola qualora, trascorsi almeno due anni dalla data di stipula dell’accordo di ristrutturazione, attesti con motivata delibera dei competenti organi aziendali l’avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità da parte del debitore nonché la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non).

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza o a incaglio, la banca è tenuta, al verificarsi della prima inadempienza da parte del debitore, a classificare l’intera esposizione fra le sofferenze o le partite incagliate, a seconda del grado di anomalia del debitore. L’inadempienza rileva quando supera il normale “periodo di grazia” previsto per le operazioni della specie dalla prassi bancaria (non oltre 30 giorni).

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di esposizione ristrutturate ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di esposizioni classificate fra gli incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella sostanza un piano di rientro dell’esposizione (intento liquidatorio). In tal caso, la banca è anche tenuta a verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le sofferenze.

Nel caso di ristrutturazioni totali di esposizioni incagliate, effettuate senza intento liquidatorio, l’intera esposizione verso il debitore va classificata come ristrutturata. Viceversa, nel caso di ristrutturazioni parziali di esposizioni incagliate l’intera esposizione rimane classificata nella categoria di appartenenza.

Qualora oggetto di ristrutturazione (totale o parziale) siano esposizioni classificate “in bonis” o scadute/sconfinanti va classificata come ristrutturata l’intera esposizione verso il debitore.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti: esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni. Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

a) Singolo debitore

90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse né compensazioni con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta e/o sconfinante, qualunque sia l'ammontare scaduto (¹)).

- “**Banche standardizzate**”: le banche che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia standardizzata, con riferimento alle esposizioni che ricadono in portafogli diversi da quelli relativi a “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali”, “ed “Enti del settore pubblico”, possono applicare la nozione di esposizione scaduta e/o sconfinante a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse né compensazioni con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta e/o sconfinante qualunque sia l'ammontare scaduto).

Le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale “esposizioni garantite da immobili” sono sempre determinate a livello di singola transazione.

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per soggetto debitore va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.

Nelle voci per le quali è richiesta la segnalazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti “deteriorate”, si considerano deteriorate le esposizioni che ai fini prudenziali, secondo le regole previste dalla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, sono classificate nell'ambito delle “esposizioni scadute” (*banche standardizzate*) ovvero delle “esposizioni in default” (*banche IRB*) (ad esempio, sottovoce 40700.08).

Nelle voci riferite alle “esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate” (ad esempio, sottovoce 40700.12) vanno incluse sia le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate ai sensi della normativa prudenziale (²), sia quelle che risultano scadute e/o sconfinanti da non oltre 90 giorni.

* * *

Si definiscono attività finanziarie “deteriorate” le attività che ricadono nelle categorie delle sofferenze, delle partite incagliate, delle esposizioni ristrutturata o delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate secondo le regole stabilite in precedenza.

¹ Ad esempio, va considerata “scaduta”, al ricorrere delle condizioni previste nel presente paragrafo, l'intera esposizione relativa ai mutui che presentano almeno una rata scaduta da oltre 90 giorni.

² Ad esempio, le esposizioni scadute e/o sconfinanti che non superano la soglia di rilevanza fissata nell'ambito dell'approccio per singolo debitore.

3. CONTRATTAZIONI DI DEPOSITI E DI FINANZIAMENTI IN EURO E IN VALUTA. NEGOZIAZIONI DI VALUTE, DISPOSIZIONI DI BONIFICO E DI GIROCONTO

Le contrattazioni di depositi e finanziamenti sia in euro sia in valuta con banche nonché gli acquisti e le vendite di valuta (anche con clientela) vanno segnalati nelle pertinenti voci dell'attivo e del passivo dei dati patrimoniali (Sezioni I e II) a partire dalla data dalla quale la disponibilità dei fondi viene effettivamente trasferita tra le controparti (c.d. valuta di regolamento, in genere coincidente, specie nei rapporti interbancari, con la valuta economica); tale impostazione va osservata non solo per le operazioni oltre due giorni lavorativi, ma anche per quelle contrattate con esecuzione entro due giorni lavorativi.

Le date di regolamento relative alle contrapposte rilevazioni di addebito e di accredito devono coincidere, anche se vi siano sfasature nelle rispettive valute economiche.

Anche la percezione o il riconoscimento di commissioni e di interessi (attivi e passivi) da liquidare in valuta, la cui disponibilità venga riconosciuta entro due giorni lavorativi, devono essere convenzionalmente segnalati, rispettivamente, tra le "Acquisti a pronti di valute ancora da regolare - contro euro" (sottovoce 58395.02) e tra le "Vendite a pronti di valute ancora da regolare - contro euro" (sottovoce 58393.02).

È necessario che criteri analoghi a quelli che precedono vengano adottati anche per la segnalazione dei finanziamenti in valuta a favore di clientela e di quelli in euro a favore di clientela non residente, quando siano da erogare entro due giorni lavorativi dalla data di contrattazione.

In coerenza con tale impostazione, esigenze di significatività delle voci patrimoniali dell'attivo e del passivo implicano che i movimenti siano basati:

- sull'imputazione, alle pertinenti voci, dei depositi (compresi gli "overnight" e i "tomorrow-next") nonché dei finanziamenti fino alla data di effettivo rimborso dei fondi;
- sulla registrazione dei bonifici e dei giroconti in euro con non residenti ovvero in valuta (anche se di natura diversa da quelli con cui sono realizzate le operazioni di negoziazione, di deposito e di finanziamento) sotto la data corrispondente all'effettivo trasferimento dei fondi dalla disponibilità dell'ordinante a quella del beneficiario, qualora tale data, conformemente alle istruzioni dell'ordinante, sia postergata rispetto al giorno di trasmissione o di ricezione della relativa disposizione da parte della banca segnalante.

Nell'ipotesi in cui la banca, limitatamente ai conti correnti in euro intestati alla clientela residente, abbia inteso contabilizzare il controvalore di compravendite di valuta entro due giorni lavorativi fin dalla data di contrattazione ovvero l'importo di bonifici e di giroconti a/da conti esteri in euro fin dalla data di trasmissione o ricezione dei bonifici e dei giroconti stessi, in matrice deve essere segnalato il saldo dei conti correnti così come emerge dalla contabilità aziendale, con appostazione della relativa transitoria contropartita nelle "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.22) o nelle "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.26).

Gli impegni derivanti dalle contrattazioni di depositi e finanziamenti nonché dalle compravendite di valuta sono rilevati nelle seguenti voci:

- "Vendite a pronti di valute ancora da regolare" (voce 58393) e "Acquisti a pronti di valute ancora da regolare" (voce 58395);
- "Depositi e finanziamenti: da ricevere e da effettuare" (voce 58460);

7. RIPORTI, PRONTI CONTRO TERMINE E PRESTITO TITOLI

Nelle Sezioni I e II le operazioni di riporto, “pronti contro termine” e prestito titoli vanno rilevate secondo le regole previste per il bilancio.

In particolare, i riporti, le operazioni “pronti contro termine” che prevedono l’obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) e le operazioni di prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da contante che rientra nella piena disponibilità economica del prestatore, devono essere segnalati da parte del cessionario come crediti verso il cedente (sottovoci 58005.10 e 40 “Finanziamenti - pronti contro termine attivi”) e da parte del cedente come debiti verso il cessionario (sottovoci 58030.10 e 38 “Debiti - pronti contro termine passivi”) per un importo pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente, le attività temporaneamente acquistate dalla banca segnalante non vanno rilevate in matrice, mentre le attività temporaneamente cedute dalla banca segnalante devono continuare a figurare nelle pertinenti voci della matrice (ad esempio, i titoli ceduti devono formare oggetto di rilevazione fra i “titoli “ dell’attivo) (1).

Nel caso di operazioni “pronti contro termine” che prevedano per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione si applicano le seguenti regole:

- se le operazioni superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39, le attività temporaneamente cedute dall’ente segnalante vanno escluse dalle rilevazioni di matrice, mentre le attività temporaneamente acquistate dall’ente segnalante vanno ricondotte nelle pertinenti voci della matrice (ad esempio, i titoli acquistati nell’ambito di pronti contro termine attivi devono figurare fra i “titoli” dell’attivo). Le opzioni *put* sottostanti tali contratti vanno rilevate nelle voci relative ai derivati finanziari;
- se le operazioni non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39, esse vanno rilevate secondo le regole previste per i pronti contro termine con obbligo di rivendita.

Le operazioni di cessione di titoli di propria emissione in cui la banca segnalante si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, i titoli stessi prima della loro scadenza non devono essere rilevate come operazioni di pronti contro termine. Tali operazioni sono infatti sostanzialmente assimilate a un nuovo collocamento sul mercato di titoli di propria emissione precedentemente riacquistati, con impegno di rimborso alla scadenza dell’operazione. Pertanto, i titoli in argomento vanno segnalati nella voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”; nella segnalazione relativa alla vita residua occorre rilevare, oltre ai titoli, anche l’impegno di rimborso anticipato (2).

Con riferimento alle operazioni di riporto, “pronti contro termine” attive e passive che non superano il test di *derecognition* dello IAS 39 nonché di prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da contante, i titoli sottostanti sono segnalati, rispettivamente, nelle voci 58130 (“Titoli ricevuti per riporti attivi, pct attivi e operazioni di prestito”) e 58135 (“Titoli impegnati per riporti passivi, pct passivi e operazioni di prestito”). Per tali voci sono richiesti i seguenti attributi informativi: valuta; codice ISIN; soggetto depositario presso cui i titoli sono depositati; settore di attività economica della controparte, se residente. Per le operazioni nelle quali il titolo acquisito a pronti sia stato successivamente ceduto a terzi, nella variabile “depositario” va segnalata la modalità “titolo non disponibile”. Medesimo

¹ Per le modalità di compilazione delle voci sui titoli in deposito in relazione alle operazioni di pronti contro termine si veda le “Avvertenze Generali”, paragrafo “Strumenti finanziari – titoli di terzi ricevuti in deposito”.

² Analogo trattamento va applicato nel caso di operazioni di emissione di propri titoli che la banca si impegna a riacquistare.

trattamento va adottato nel caso di operazioni passive, laddove il titolo sottostante l'operazione non venga lasciato in deposito presso la banca segnalante. Ove invece il titolo oggetto di cessione venga lasciato in deposito presso la banca segnalante, la variabile "depositario" va segnalata con il valore "deposito presso il segnalante".

**C) DATI STATISTICI – REGOLE RIGUARDANTI PARTICOLARI
SOTTOSEZIONI INFORMATIVE O VOCI**

1. VITA RESIDUA

Formano oggetto di rilevazione le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” dell’intera azienda (unità operanti in Italia e all’estero). L’indicazione della vita residua va effettuata distintamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti oggetto di segnalazione.

Nella Sottosezione II.1, parte terza “Vita residua – rischio di liquidità” le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” sono rilevate in base alla durata residua per scadenza del capitale; viceversa, nella Sottosezione II.1, parte quarta “Vita residua – rischio di tasso di interesse” esse sono segnalate con riguardo alla data di riprezzamento del tasso di interesse.

1.1 DURATA RESIDUA PER DATA DI SCADENZA DEL CAPITALE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI LIQUIDITA’)

La durata residua per data di scadenza del capitale corrisponde, sia per i rapporti a tasso fisso sia per quelli a tasso indicizzato, al periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento della segnalazione e il termine contrattuale di scadenza delle singole operazioni, tenendo conto di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali (consolidamenti, ristrutturazioni, rinnovi ecc.).

Per l’individuazione delle operazioni a tasso indicizzato si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.2 “Durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse (Vita residua – rischio di tasso di interesse).

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e “fuori bilancio”, vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, con esclusione dei derivati incorporati il cui effetto è quello di incidere solo sui flussi reddituali dello strumento finanziario “ospite”.

1.1.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA CAPITALE

Con riferimento alla quota capitale delle attività e delle passività per cassa, nelle pertinenti fasce di vita residua occorre allocare i flussi finanziari contrattuali non attualizzati. Pertanto non vanno considerati i ratei di interesse maturati (¹), le componenti di costo ammortizzato, le svalutazioni forfettarie e le plus/minusvalenze da *fair value*.

Per le operazioni con piano di ammortamento occorre fare riferimento alla vita residua delle singole rate e il valore da considerare è quello risultante dal piano di ammortamento contrattuale.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua “oltre 5 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

¹ Ad eccezione degli strumenti finanziari del tipo “zero coupon” oppure “one coupon” per i quali occorre segnalare anche i ratei maturati.

Criterio analogo a quello fissato per le operazioni con piano di ammortamento deve essere adottato anche relativamente ai depositi a risparmio con distinti vincoli temporali sui singoli versamenti periodicamente effettuati da parte dei titolari dei conti; su tali versamenti, pertanto, occorre calcolare le differenti durate residue in ragione delle diverse scadenze fissate.

Nei contratti di finanziamento a rimborso rateale, che prevedano un termine massimo per la restituzione integrale del prestito nonché l'obbligo di effettuare versamenti minimi periodici, la vita residua va convenzionalmente definita ripartendo il credito residuo in linea capitale in un numero di rate calcolato sulla base della presunzione che il mutuatario, alle singole scadenze periodiche, versi alla banca gli importi minimi dovuti.

La durata residua dei "Finanziamenti verso clientela - per anticipi: su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f." (sottovoce 58005.22) deve essere calcolata avendo riguardo alle valute medie attribuite alle relative presentazioni. In alternativa, tale calcolo può essere convenzionalmente operato sulla base delle valute medie di più vicina maturazione degli effetti presentati. Per gli utilizzi s.b.f. a favore di non residenti bisogna fare riferimento alla scadenza sui singoli effetti anticipati.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, le banche "originator" classificano nelle pertinenti fasce di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti della società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Sono classificate unicamente negli scaglioni "a vista e a revoca":

- le operazioni con durata residua fino a 24 ore e quelle overnight, da segnalare nello scaglione "a vista e a revoca";
- i titoli di debito emessi che alla data di riferimento della segnalazione risultano scaduti, ma non ancora rimborsati;
- le esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate - cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito" - limitatamente alla quota scaduta. In particolare, nel caso di esposizioni con rimborso rateale, vanno classificate nello scaglione in esame le sole rate scadute; le rate non ancora scadute vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali;
- il credito residuo in linea capitale di operazioni per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto e sempreché la posizione non sia stata trasferita a sofferenza o a incaglio;
- convenzionalmente le quote di OICR, rilevate al *fair value* (valore di bilancio).

Le esposizioni ristrutturare vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali.

Le posizioni in sofferenza, incagliate e scadute e/o sconfinanti deteriorate, diverse da quelle valutate in bilancio al *fair value* (cfr. infra), vanno rilevate nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti effettuate dalla banca ai fini delle ultime valutazioni di bilancio disponibili (¹). Le nuove

¹ Alle filiali italiane di banche estere comunitarie la cui casa madre non redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, è consentito di segnalare le attività finanziarie deteriorate nello scaglione temporale di vita

posizioni per le quali tali valutazioni non sono disponibili vanno, convenzionalmente, allocate nelle differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione proporzionale, utilizzando come base di riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a parità di tipologia di deterioramento) delle previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni deteriorate ⁽¹⁾.

Le attività finanziarie deteriorate (diverse da quelle ristrutturate, classificate dalle banche a fini prudenziali sia nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” sia nel “portafoglio bancario”), valutate in bilancio al *fair value* ⁽²⁾ vanno rilevate, convenzionalmente, come operazioni a tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”) e nello scaglione “durata indeterminata”.

Il deposito di riserva obbligatoria (costituito sia in via diretta sia in via indiretta ⁽³⁾) è attribuito alla fascia temporale “durata indeterminata”.

Con riferimento ai titoli di debito occorre adottare i seguenti criteri:

- ai titoli con rimborso graduale occorre applicare criteri simili a quelli delle operazioni con piano di ammortamento;
- i titoli a tasso indicizzato soggetti a rimborso secondo un piano di ammortamento a rate costanti vanno convenzionalmente ripartiti sulla base del piano di ammortamento calcolato al tasso di emissione;
- i titoli soggetti a estrazione secondo una percentuale costante nel tempo vanno ripartiti in base al numero di estrazioni che devono essere ancora effettuate nel periodo di tempo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e quella di scadenza dell’ultima “tranche” dell’emissione;
- i titoli “serie aperta” devono essere sempre ripartiti secondo la percentuale fissa di estrazione;
- i titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza “oltre 5 anni”.

I titoli di debito (sia di proprietà sia emessi) che alla scadenza prevedono la facoltà di conversione in azioni devono essere trattati come obbligazioni. Ove la facoltà di conversione sia esercitabile prima della scadenza naturale dell’obbligazione, la stessa facoltà va trattata come un’opzione di rimborso anticipato.

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua delle operazioni (ad esempio, pronti contro termine attivi) con le quali vengono acquistati i titoli venduti allo scoperto.

Le operazioni pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.

residua “durata indeterminata”, qualora non dispongano delle informazioni sulle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti alle attività finanziarie deteriorate.

¹ Ad esempio, si ipotizzi che la Banca A abbia posizioni in sofferenza per complessive 1000, distribuite per 200 nella fascia 3-4 anni, per 300 nella fascia 4-5 anni e per 500 nella fascia oltre 5 anni. Si supponga altresì che la Banca A abbia nuove posizioni in sofferenza per complessive 100 per le quali non dispone delle previsioni di recupero dei flussi di cassa. In tale caso, la Banca A segnala le nuove posizioni in sofferenza per $20 \left[\frac{200}{1000} \times 100 \right]$ nella fascia 3-4 anni, per 30 nella fascia 4-5 anni e per 50 nella fascia oltre 5 anni.

² Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

³ In tale ultimo caso, i depositi costituiti presso la banca intermediaria vanno segnalati nella sottovoce 58446.70 “Attività finanziarie per cassa – finanziamenti a: banche – altri finanziamenti”.

1.1.2 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA INTERESSI

Relativamente alla quota interessi occorre distinguere tra:

- attività/passività per cassa non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturate), diverse da quelle “a vista” e dagli *zero coupon* e *one coupon*: forma oggetto di rilevazione l’ammontare dei flussi finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo alla data di riferimento della segnalazione;
- attività/passività per cassa “a vista” non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturate): forma oggetto di rilevazione l’ammontare degli interessi maturati nel periodo di riferimento della segnalazione, da rilevare nella fascia temporale “a vista e a revoca” ⁽¹⁾.

1.1.3. OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l’acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere (consegnare) ⁽²⁾ e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l’acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in dollari.

Relativamente ai derivati finanziari occorre distinguere tra:

- derivati finanziari con scambio di capitale: a) relativamente allo scambio di capitale gli importi vanno rilevati secondo quanto previsto per le attività e passività per cassa; b) relativamente ai flussi di interessi sottostanti ai “*currency interest rate swaps*” vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell’esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione. Le opzioni, incluse quelle di rimborso anticipato, vanno segnalate in base al “*delta equivalent value*” ⁽³⁾;

¹ Vanno trattate come le attività e passività a vista i conti correnti (anche se non a vista), gli utilizzi di carte di credito a rimborso rateale e i prestiti rotativi.

² Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i “*futures*” negoziati sull’IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

³ Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali “a revoca” e “salvo revoca”.

- derivati finanziari senza scambio di capitale: a) nel caso di derivati rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza ⁽¹⁾ va segnalato il relativo *fair value* nella fascia temporale “a vista e a revoca”; b) nel caso di derivati rientranti nel portafoglio bancario ⁽²⁾ vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell’esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a “vista e a revoca”.

Nell’ambito degli impegni irrevocabili a erogare fondi figurano anche gli impegni sottostanti a derivati su crediti in cui la banca è venditrice di protezione (“*protection seller*”) nonché i depositi e i finanziamenti da effettuare.

Le garanzie finanziarie rilasciate vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l’escussione.

1.1.4. FASCE TEMPORALI

Le fasce temporali di durata residua sono le seguenti:

- a vista e a revoca;
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 15 giorni;
- da oltre 15 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 2 mesi;
- da oltre 2 mesi a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- oltre 5 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

1.2 DURATA RESIDUA PER DATA DI RIPREZZAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI TASSO D’INTERESSE)

¹ Ai fini della definizione di portafoglio di negoziazione di vigilanza si veda la Circolare n.155 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”.

² Ai fini della definizione di portafoglio bancario si veda la Circolare n.155 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”.

La durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse corrisponde: a) per le operazioni a tasso indicizzato, al lasso temporale mancante tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione del rendimento delle operazioni; b) per le operazioni a tasso fisso, alla durata residua per data di scadenza del capitale come definita nel precedente paragrafo 1.1.

Per operazioni a tasso indicizzato si intendono quelle il cui tasso di interesse sia rivedibile sulla base di un meccanismo automatico di revisione. Fra le operazioni a tasso indicizzato devono essere ricondotti anche i rapporti che prevedono clausole di rivalutazione del capitale. Si considerano, inoltre, le operazioni le cui condizioni reddituali possono essere variate discrezionalmente dalla banca segnalante, a scadenze temporali prefissate (ad esempio un anno), tenendo conto delle oscillazioni di tassi d'interesse predefiniti. Le operazioni, invece, nelle quali non è contrattualmente prefissata la scadenza temporale di revisione del tasso di interesse vanno trattate:

- come operazioni a tasso indicizzato, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse di mercato (ad esempio, EURIBOR); tali operazioni vanno ricondotte nella fascia di vita residua per data di revisione dei rendimenti in base al tempo mancante alla data a partire dalla quale decorrono gli effetti della revisione del tasso di interesse;
- convenzionalmente come operazioni a tasso fisso, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse "istituzionale".

I rapporti attivi e passivi in conto corrente vanno, convenzionalmente, classificati fra le operazioni a tasso indicizzato, a meno di clausole contrattuali che stabiliscano diversamente.

Le operazioni di finanziamento paramtrate al tasso di rifinanziamento principale della BCE vanno sempre considerate come "a tasso indicizzato", prescindendo dalla fissazione o meno – a livello contrattuale – di predeterminate scadenze temporali per la revisione del tasso d'interesse. Tali finanziamenti, ove i relativi contratti non fissino le scadenze temporali nelle quali operare la revisione del tasso, vanno rilevati nella fascia temporale "da oltre 7 giorni a 1 mese".

Nel caso di rapporti (attivi e passivi) che prevedano la corresponsione di un tasso d'interesse fisso per i primi anni di durata del contratto e di un tasso d'interesse indicizzato per il restante periodo di tempo, l'operazione andrà convenzionalmente classificata tra i rapporti a tasso indicizzato. Per tali rapporti la durata residua per tempo di riprezzamento corrisponderà al lasso temporale compreso tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione dei rendimenti indicizzati (o singole rate indicizzate, nel caso di operazioni con piano di ammortamento) ⁽¹⁾. Il medesimo criterio di classificazione si applica agli anticipi in conto mutui che prevedano la facoltà per la banca erogante di variare il tasso inizialmente pattuito: a) durante il lasso di tempo ricompreso fra l'erogazione provvisoria e quella definitiva; b) al termine di tale periodo temporale. Per tali anticipi la durata residua per tempo di riprezzamento sarà "a vista e a

¹ Si ipotizzi, a titolo di esempio, un mutuo avente durata originaria 15 anni e con rate annuali per i primi 5 anni a tasso fisso e per i successivi 10 anni a tasso indicizzato, con tasso indicizzato fissato la prima volta alla scadenza del 5 anno e così via per gli anni successivi. In tal caso, ai fini della durata residua per tempo di riprezzamento il mutuo va classificato: a) relativamente alle 5 rate a tasso fisso, negli scaglioni di vita residua, rispettivamente "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni"; b) relativamente alle restanti 10 rate a tasso indicizzato nello scaglione di vita residua "da oltre 4 anni a 5 anni".

revoca”, nel caso sub a), e pari al lasso temporale mancante alla data di erogazione definitiva, nel caso sub b).

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d’interesse fisso (indicizzato) e la facoltà per la banca di trasformarlo, dopo un determinato intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso (indicizzato) e di opzioni su tassi d’interesse che consentono la vendita (l’acquisto) del tasso d’interesse fisso contro quello indicizzato per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell’operazione principale ⁽¹⁾. Il valore di tali opzioni corrisponde al valore segnalato per i rapporti attivi e passivi cui le opzioni stesse sono collegate (cfr. anche successivo paragrafo) moltiplicato per il relativo “delta”. Dopo la scadenza dell’opzione i rapporti in questione devono essere segnalati tra quelli a tasso fisso o a tasso indicizzato in base al tasso d’interesse effettivamente riconosciuto (tasso originario, se l’opzione non è stata esercitata; tasso modificato, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione).

Criteri analoghi vanno seguiti nel caso in cui l’opzione suddetta sia riconosciuta alla controparte contrattuale della banca segnalante.

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d’interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di opzioni del tipo “*floor*” e/o “*cap*” ⁽²⁾. Ad esempio, i finanziamenti a tasso indicizzato che prevedono un valore minimo (*floor*) al tasso d’interesse che i clienti sono tenuti a pagare, corrispondono alla combinazione di: a) un finanziamento a tasso variabile (da segnalarsi nello scaglione temporale relativo alla data di revisione del rendimento); b) un’opzione *floor* acquistata, che dà luogo a una serie di posizioni lunghe sul tasso fisso ⁽³⁾ e corte sul tasso variabile ⁽⁴⁾.

¹ La posizione relativa al tasso fisso ha una durata pari a quella dell’operazione principale, mentre la posizione relativa al tasso indicizzato ha una durata pari a quella di scadenza dell’opzione più il tempo mancante alla più vicina data di revisione del rendimento.

² Ai fini della rilevazione per vita residua l’opzione “*floor*” è assimilabile a una serie di “*forward rate agreement*” di numero pari alle relative scadenze in cui la banca riceve (cede) il tasso fisso contemplato nel rapporto e cede (riceve) il valore corrente del tasso indicizzato di riferimento. Trattamento analogo va applicato alle opzioni “*cap*”.

³ Da segnalarsi negli scaglioni temporali relativi a ciascuna rata, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale.

⁴ Dal punto di vista segnaletico, le posizioni di cui al punto b) vanno rilevate attivando la vita residua per data di revisione del tasso e valorizzando, convenzionalmente, il tipo tasso dell’operazione come “tasso fisso”.

Si ipotizzi al riguardo un mutuo quinquennale a tasso indicizzato, di importo pari a 500, rate annuali pari a 100 e con incorporata un’opzione *floor* in base alla quale il tasso d’interesse sul mutuo non può scendere al di sotto dell’X%. Il valore del delta si ipotizza uguale in corrispondenza di ciascuna rata del mutuo.

Ipotesi A: delta pari allo 0%

In tal caso, il mutuo nel suo insieme va rilevato per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre non va rilevata nessuna posizione lunga e corta con riferimento all’opzione *floor*.

Ipotesi B: delta pari al 50%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre l’opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 50 (=100*50%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, “da oltre 18 mesi a 2 anni”, “da oltre 2 anni a 3 anni”, “da oltre 3 anni a 4 anni”, “da oltre 4 anni a 5 anni” - e ad una posizione corta di importo pari a 250 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”.

Ipotesi C: delta pari al 100%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre l’opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 100 (=100*100%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, “da oltre 18 mesi a 2 anni”, “da oltre 2 anni a 3 anni”, “da oltre 3 anni a 4 anni”, “da oltre 4 anni a 5 anni” - e ad una posizione corta di importo pari a 500 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”.

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e “fuori bilancio”, vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, ad eccezione di quelli allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e trattati a fini prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti (cfr. Circolare n.263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”). Le opzioni, qualunque sia la loro natura (ad es. di rimborso anticipato ⁽¹⁾, facoltà di passare dal tasso fisso all’indicizzato, ecc.) e il loro portafoglio di allocazione vanno valorizzate in base al *delta equivalent value*.

1.2.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA

Le attività e passività per cassa vanno segnalate in base ai seguenti criteri:

- portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: valore corrente alla data di riferimento della segnalazione, come definito nella Circolare n.155 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”;
- portafoglio bancario: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al netto delle rettifiche di valore specifiche e di portafoglio derivanti delle ultime valutazioni di bilancio disponibili ⁽²⁾;
- passività finanziarie: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Le esposizioni appartenenti ai portafogli “crediti” e “attività finanziarie detenute sino alla scadenza” oggetto di copertura dal “*fair value*” vanno segnalate al costo ammortizzato, senza tenere conto degli effetti delle plus/minusvalenze, anche se contabilizzate.

Si applicano, per quanto compatibili, le medesime regole di determinazione della vita residua previste per la durata residua per scadenza del capitale. Sono escluse dalla rilevazione le quote di OICR.

Criterio analogo a quello fissato per le operazioni con piano di ammortamento deve essere adottato anche relativamente ai depositi a risparmio con distinti vincoli temporali sui singoli versamenti periodicamente effettuati da parte dei titolari dei conti; su tali versamenti, pertanto, occorre calcolare le differenti durate residue in ragione delle diverse scadenze fissate, tenendo conto di eventuali indicizzazioni dei tassi.

Con riferimento alla data di scadenza del capitale, sia le posizioni lunghe sia quelle corte vanno allocate nello scaglione temporale relativo alla scadenza del finanziamento, utilizzando per entrambe le posizioni, convenzionalmente, la vita residua per data di scadenza del capitale.

¹ Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali “a revoca” e “salvo revoca”.

² Alle rettifiche di valore di portafoglio va attribuita una vita residua convenzionale determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attività nelle singole fasce di vita residua. Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la banca A abbia:

1) attività per 10.000 di cui 1.000 con vita residua “da oltre 1 mese a 3 mesi”, 3.000 “da oltre 6 mesi a 1 anno”, 4.000 “da oltre 2 anni a 3 anni”, 2.000 “da oltre 5 anni a 7 anni”;

2) fondo svalutazioni di portafoglio per 200.

In tale situazione la banca A segnala:

- a) 980 $[1.000 - (1.000/10.000*200)]$ nella fascia “da oltre 1 mese a 3 mesi”;
- b) 2.940 $[3.000 - (3.000/10.000*200)]$ nella fascia “da oltre 6 mesi a 1 anno”;
- c) 3.920 $[4.000 - (4.000/10.000*200)]$ nella fascia “da oltre 2 anni a 3 anni”;
- d) 1.960 $[2.000 - (2.000/10.000*200)]$ nella fascia “da oltre 5 anni a 7 anni”.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua “da oltre 5 anni a 7 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Le attività finanziarie deteriorate (diverse da quelle ristrutturata, classificate dalle banche a fini prudenziali sia nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” sia nel “portafoglio bancario”), valutate in bilancio al *fair value* ⁽¹⁾ vanno rilevate, convenzionalmente, nelle sottovoci relative al tasso indicizzato e nello scaglione “da oltre 3 mesi a 6 mesi”.

Il deposito di riserva obbligatoria (costituito sia in via diretta sia in via indiretta ⁽²⁾) è attribuito alla fascia temporale “da oltre 7 giorni fino a 1 mese”.

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua dei titoli cui si riferiscono e segnalati nella voce 58430.02 (“Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso banche”) o 08/12 (“Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso clientela”), a seconda della natura della controparte.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, le banche *originator* classificano nei pertinenti scaglioni di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti delle società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli *ABS senior*).

Tale trattamento segnalatico equivale nella sostanza ad assumere che la banca *originator* sopporta (ad esempio, via titolo *junior* sottoscritto) il rischio da tasso d’interesse connesso con il disallineamento delle scadenze cui è esposta la struttura temporale dell’operazione di cartolarizzazione (attività cartolarizzate, passività emesse dalla società veicolo, eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo) ⁽³⁾.

Conseguentemente, ai soli fini della vita residua deve convenzionalmente formare oggetto di rilevazione anche l’eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo, indipendentemente dalla controparte (medesima banca *originator*, altra controparte) del derivato stesso. Ad esempio, qualora la società veicolo negozi il derivato di copertura con la medesima banca *originator* quest’ultima è tenuta a segnalare sia le posizioni lunga e corta relative all’impegno di propria pertinenza assunto con il derivato sia le posizioni lunga e corta relative all’impegno assunto con il derivato dalla società veicolo ⁽⁴⁾.

¹ Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

² In tale ultimo caso i depositi costituiti presso la banca intermediaria vanno segnalati nella sottovoce 58405.84 “Portafoglio bancario: attività finanziarie per cassa: finanziamenti a: banche – altri finanziamenti – altri”.

³ D’altro canto, l’esposizione al rischio di tasso di interesse derivante da tale costruzione è nella sostanza economica equivalente a quella che si sarebbe ottenuta iscrivendo nell’attivo la posizione trattenuta verso la cartolarizzazione (ad esempio, la tranche *junior*) e rappresentando l’IRS di norma stipulato dall’*originator* in contropartita del veicolo (ovvero della “controparte *swap*”).

⁴ Fanno eccezione al criterio segnalatico sopraindicato i contratti derivati di copertura negoziati dalla società veicolo nell’ambito di operazioni c.d. di “autocartolarizzazione”: a) con la banca *originator*; b) con soggetti diversi dalla banca *originator*, sempreché quest’ultima riassume su di sé il rischio di tasso d’interesse negoziando con i terzi

I titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza “oltre 20 anni”.

1.2.2 OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

I derivati finanziari vanno segnalati: a) al prezzo convenuto, se con scambio di capitale; b) al valore nozionale, se senza scambio di capitale.

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere (consegnare) ⁽¹⁾ e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati senza scambio di capitale su tassi d'interesse si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del tasso fisso; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza del tasso fisso da ricevere (pagare) ⁽²⁾ e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro o per gli IRS al tempo mancante alla più vicina data successiva di revisione del rendimento.

Nel caso di “*basis swap*” si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza della più vicina data di revisione del rendimento indicizzato da ricevere (pagare).

Nel caso di IRS “con partenza differita” (“*forward start*”), sino alla data di partenza dell'IRS, nel calcolo della vita residua sia della posizione lunga sia di quella corta occorre tener conto del periodo di tempo compreso tra la data di stipula dell'IRS e la prima data di fissazione del tasso indicizzato.

Relativamente all’*“amortising swap”* esemplificato nelle “Avvertenze Generali”, sottoparagrafo “Derivati finanziari”, con riferimento al 4° IRS, poiché il differenziale da pagare o incassare il 31 dicembre anno T e' fissato sin dal 4 gennaio dell'anno T e pertanto le posizioni lunga e corta di 60 Euro hanno la medesima vita residua, per evitare - nell'ambito della disciplina sui requisiti patrimoniali per i rischi di mercato del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza - l'applicazione di “fattori di non compensabilità” sull'importo compensato, le anzidette posizioni vanno convenzionalmente attribuite alla fascia “a vista e a revoca”.

Esempi dei criteri segnaletici di contratti derivati su titoli di debito e tassi d'interesse sono riportati nella Circolare n.155, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”.

contratti derivati di segno opposto rispetto a quelli negoziati dalle società veicolo. In tali casi non devono formare oggetto di rilevazione né i derivati negoziati dalla società veicolo né i corrispondenti contratti derivati negoziati dalla banca originator, indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte).

¹ Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Per le compravendite a termine e per i contratti derivati su titoli non fittizi a tasso indicizzato deve aversi riguardo alla più vicina data successiva di revisione del tasso. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i “*futures*” negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

² Per l'IRS, scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto, per gli altri contratti derivati tempo mancante alla data di regolamento più il periodo di riferimento del contratto.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in dollari. Tuttavia, nei "currency interest rate swaps" con scambio di flussi di interesse fisso/indicizzato (oppure di due tassi indicizzati) occorre segnalare, oltre alle posizioni relative ai capitali, anche quelle relative ai flussi di tassi d'interesse. Pertanto, nei contratti derivati su tassi d'interesse la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso fisso va rilevata nello scaglione temporale riferito alla data di scadenza del contratto, mentre la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso di interesse indicizzato va indicata nello scaglione temporale riferito alla più vicina data successiva di revisione del rendimento indicizzato.

I derivati senza scambio di capitale su valute si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del differenziale positivo tra il tasso di cambio corrente e quello fissato contrattualmente; nelle operazioni di acquisto (vendita) riferita al tasso di cambio euro/valuta si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta sottostante e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nelle operazioni riferite al tasso di cambio tra due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento.

I derivati con o senza titolo sottostante su titoli di debito e tassi d'interesse sono segnalati convenzionalmente solo in base al profilo di vita residua per data di riprezzamento. I contratti derivati su valute sono rilevate unicamente nel profilo di vita residua per scadenza del capitale.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo se questo è a tasso fisso oppure alla prima successiva data di determinazione del rendimento se il mutuo è a tasso indicizzato, e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a "vista e a revoca".

1.2.3 FASCE TEMPORALI

La segnalazione è articolata nelle seguenti fasce temporali:

- a vista e a revoca
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;

- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- da oltre 5 anni a 7 anni;
- da oltre 7 anni a 10 anni;
- da oltre 10 anni a 15 anni;
- da oltre 15 anni a 20 anni;
- oltre 20 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

1.3 VOCE 58455 “FINANZIAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (VALORE NOMINALE)”

Per gli importi segnalati nella presente voce è previsto il dettaglio per vita residua per data di scadenza del capitale.

Le fasce temporali di vita residua da considerare sono le seguenti:

- a vista e fino a 1 anno (include le attività scadute e/o sconfinanti);
- da oltre 1 anno fino a 5 anni;
- da oltre 5 anni fino a 7 anni;
- da oltre 7 anni fino a 10 anni;
- da oltre 10 anni fino a 15 anni;
- da oltre 15 anni fino a 29 anni;
- oltre 29 anni;
- non applicabile.

1.4 TRASLAZIONE DEL RISCHIO

Relativamente alle voci 58352 “Traslazione del rischio: attività finanziarie per cassa” e 58359 “Finanziamenti verso clientela non assistiti da traslazione del rischio” di cui alla sottosezione 2.1 “Dati patrimoniali – parte prima – dati territoriali settoriali”, cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Traslazione del rischio”, le fasce temporali sono le seguenti:

- a vista e fino a 1 anno;
- da oltre 1 anno fino a 2 anni;
- oltre 2 anni;

- non applicabile.

2. RAPPORTI INTERCREDITIZI

La segnalazione dei rapporti intercreditizi nominativi riguarda tutte le relazioni per cassa e di firma, attive e passive, intercorrenti tra l'azienda segnalante e le altre banche nonché banche centrali (residenti e non residenti).

In particolare nei dati patrimoniali della Sezione I è prevista la segnalazione, con indicazione del codice identificativo della controparte: 1) dei finanziamenti (voce 58005, sottovoci da 02 a 14 per i finanziamenti non in sofferenza; voce 58007, sottovoci da 02 a 20, ad eccezione della sottovoce 18, per i finanziamenti in sofferenza); 2) dei debiti (sottovoci 58030 da 00 a 12); 3) dei margini su linee di credito concesse e ricevute (sottovoci 58065 da 18 a 24) ⁽¹⁾, 4) dei crediti di firma rilasciati (sottovoce 58065.28 e 30).

Sono esclusi (salvo le specifiche eccezioni previste) i rapporti con proprie filiali all'estero e con Organismi Internazionali ⁽²⁾.

Le banche che assolvono gli obblighi di riserva obbligatoria in via indiretta indicano il nominativo della banca intermediaria presso la quale è costituito il relativo deposito.

¹ Relativamente ai rapporti intercreditizi intrattenuti dalle filiali operanti all'estero si veda il paragrafo "Unità operanti all'estero".

² Per la definizione di Organismi Internazionali cfr. Glossario.

3. CLAS SIFICAZIONE DEL CREDITO PER DESTI NAZIONE ECONOMICA DE GLI INVESTIME NTI E PER LEGGI INCENTIVANTI

1. FINALITÀ DEL CREDITO

Nella Sezione I viene chiesta, relativamente a talune voci riferite ai finanziamenti erogati alle famiglie, l'indicazione della "finalità del credito".

Tale variabile di classificazione prevede le seguenti categorie:

- credito al consumo: si intende – ai sensi dell'art.121 del TUB – la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per gli scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (consumatore). Si applicano le esclusioni di cui all'art.121, comma 4, del TUB.. In particolare, forma oggetto di separata segnalazione il credito al consumo "finalizzato" – ripartito in "acquisto di beni durevoli", "acquisto di autoveicoli" e "altro" - e quello "non finalizzato". Rientrano nel credito al consumo "finalizzato" i finanziamenti per i quali si siano verificate le seguenti condizioni: 1) vi è una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o servizio e la concessione del finanziamento; 2) la banca regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all' esercente presso il quale il cliente ha effettuato l'acquisto. Rientrano nel credito al consumo "non finalizzato" i prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di spesa; in tali fattispecie il cliente dispone dei fondi ottenuti per la finalità eventualmente comunicata alla banca finanziatrice oppure per altra finalità.
- prestiti per acquisto di abitazioni: finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari ad uso abitativo; sono inclusi anche i prestiti non assistiti da garanzie ipotecarie;
- altri scopi: finanziamenti con finalità diverse da quelle di cui sopra quali quelle riconducibili, ad esempio, ad attività economiche e a spese di istruzione.

2. CREDITO PER DESTINAZIONE

Nella Sezione II.1, Parte prima con riferimento ai "Finanziamenti oltre il breve termine sull'interno" (voce 58320) è richiesta la classificazione dei finanziamenti per destinazione economica dell'investimento finanziato. Essa mira ad individuare le transazioni relative alla creazione o al trasferimento di beni di investimento o di beni durevoli oggetto dei finanziamenti. Si richiede al tempo stesso la classificazione territoriale per provincia di destinazione del finanziamento.

Se a un determinato finanziamento sono collegate contemporaneamente due o più destinazioni, il finanziamento stesso andrà ripartito proporzionalmente fra i vari comparti economici interessati. Tuttavia, qualora detta suddivisione non risulti possibile, l'intero credito dovrà essere attribuito alla categoria prevalente.

Sono previste due grandi categorie di destinazione economica del credito: a) investimenti non finanziari; b) altri investimenti.

La categoria degli "investimenti non finanziari" si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

1. Costruzioni

1.1. Abitazioni

Finanziamenti per la costruzione o la ricostruzione di abitazioni presenti nei fabbricati ad uso residenziale (mono o plurifamiliari, collettivi, prefabbricati etc.).

1.2. Fabbricati non residenziali

1.2.1. Rurali

Finanziamenti per la costruzione di fabbricati agricoli (granai, silos, stalle, depositi, macchinari e attrezzature etc.) e per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario.

1.2.2. Altri

Finanziamenti per la costruzione di: fabbricati destinati a uffici, alberghi, scuole, ospedali, teatri e simili; edifici destinati all'industria e al commercio (fabbriche o capannoni); edifici ad uso speciale per l'industria (centrali elettriche, installazione di miniere, hangar etc.).

1.3 Opere del Genio Civile

Finanziamenti per la realizzazione di: opere e lavorazioni riguardanti strade e autostrade, ponti, archi e viadotti; opere marittime, fluviali e lavori portuali; reti di distribuzione per l'acqua; fogne e installazioni connesse; reti elettriche e di telecomunicazione; opere per il trasporto di gas, idrocarburi e simili; altre opere affini.

2. Macchine attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari

2.1. Rurali

Finanziamenti per l'acquisto di beni durevoli (inclusi convenzionalmente quelli di seconda mano) diversi dalle costruzioni e destinati ad ampliare la capacità produttiva del settore primario (attrezzature, trattrici e macchine agricole, bestiame etc.).

2.2. Altri

Finanziamenti per l'acquisto di beni durevoli (inclusi convenzionalmente quelli di seconda mano) diversi dalle costruzioni e destinati ad ampliare la capacità produttiva del settore industriale e dei servizi.

La categoria degli "altri investimenti" si divide nelle seguenti sottocategorie:

1. Acquisito di immobili

1.1. Abitazioni

1.1.1. Famiglie consumatrici

Finanziamenti erogati alle famiglie consumatrici per l'acquisto di abitazioni.

1.1.2. Altri soggetti

Finanziamenti erogati ad altri soggetti per l'acquisto di abitazioni.

1.2. Altri immobili

1.2.1. Rurali

Finanziamenti erogati per l'acquisto di edifici per l'agricoltura e di terreni agricoli.

1.2.2. Altri

Finanziamenti erogati per l'acquisto di fabbricati non residenziali, terreni etc..

2. *Acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie consumatrici*

3. *Investimenti finanziari*

Finanziamenti per l'acquisizione di attività finanziarie, di partecipazioni, operazioni di fusione; finanziamenti connessi con operazioni di *merchant banking* e con piani di ristrutturazione dell'indebitamento.

4. *Altre destinazioni*

3. LEGGI INCENTIVANTI DELLE OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO

Nella Sezione II.1, Parte prima con riferimento ai "Finanziamenti agevolati" (voce 58310 ⁽¹⁾) è richiesta la classificazione dei crediti per leggi incentivanti. Essa prevede le seguenti classi di raggruppamento delle leggi definite con riferimento al settore destinatario del finanziamento:

- 1) Mezzogiorno e altre aree depresse ⁽²⁾
- 2) Industria - medie e piccole imprese
- 3) Industria - altre imprese
- 4) Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari
- 5) Esportazione
- 6) Agricoltura, foreste e pesca
- 7) Edilizia e abitazioni
- 8) Artigianato ⁽³⁾
- 9) Calamità naturali
- 10) Altre destinazioni

Per operazioni agevolate si intendono quelle eseguite a tasso inferiore a quello di mercato, in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi (anche direttamente al cliente) e/o l'impiego di fondi statali o di altri enti della pubblica amministrazione, ivi comprese le erogazioni di contribuzioni e/o di fondi da parte del Mediocredito Centrale e dell'Artigiancassa; sono escluse le operazioni che rivestono carattere di mero servizio.

¹ Per tale voce è richiesta anche la classificazione per provincia di destinazione dei finanziamenti. Quando non è possibile conoscere la provincia di destinazione di un finanziamento, si fa convenzionalmente riferimento a quella del beneficiario del finanziamento stesso.

² Leggi espressamente volte al sostegno delle attività del Mezzogiorno o di altre aree depresse; in caso di iniziativa industriale o agricola o di servizi finanziati a valere su una legge di questo tipo, i pertinenti crediti vanno segnalati nella categoria "Mezzogiorno e altre aree depresse" e non in quelle settoriali corrispondenti.

³ Per la qualifica di imprenditore artigiano occorre fare riferimento alla legge quadro per l'artigianato n.443 dell'8.8.1985, che ha ridefinito i criteri fondamentali a suo tempo fissati dall'art. 1 della L. 25.7.1956 n.860 per l'individuazione dell'impresa artigiana.

Si considerano fra le operazioni agevolate anche i crediti erogati inizialmente a tasso di mercato in attesa del rilascio del provvedimento di agevolazione.

Le operazioni agevolate a favore di residenti per la costituzione di società all'estero (ad esempio, ai sensi della Legge n.100 del 24/4/90) vengono classificate per provincia di destinazione dei finanziamenti con riferimento al settore "estero".

4. PARTITE VIAGGIANTI FRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA E ALTRE PARTITE SOSPESE

1. REGOLE DI COMPILAZIONE

Le “partite viaggianti”, attive e passive, fra filiali operanti in Italia e le “altre partite sospese” (assegni di c/c tratti sull’azienda dichiarante; assegni di c/c insoluti e al protesto tratti sull’azienda dichiarante e su terzi; poste ancora in corso di lavorazione delle altre partite dei debitori e dei creditori diversi) devono essere classificate nella sezione II, sottosezione 1, Parte quinta, con riferimento ai più importanti aggregati patrimoniali di destinazione finale (rapporti attivi e passivi con banche, titoli, finanziamenti a clientela, depositi e c/c passivi con clientela).

La segnalazione deve essere effettuata soltanto dalle banche che superino trimestralmente specifiche “soglie di esonero” determinate sulla base di un coefficiente espressivo del rapporto di incidenza delle partite viaggianti e sospese sul totale delle attività e delle passività tendenzialmente suscettibili di generare tali partite, calcolato secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 2.

Le “soglie di esonero” sono differenziate in base all’articolazione territoriale delle banche e cioè:

- a) 1 per cento per le aziende di credito che abbiano un numero di sportelli a piena operatività pari o inferiore a 10;
- b) 2 per cento per le aziende di credito che abbiano un numero di sportelli a piena operatività compreso fra 11 e 100;
- c) 3 per cento per le aziende di credito che abbiano un numero di sportelli a piena operatività superiore a 100.

Per le aziende di nuova costituzione il raggruppamento di appartenenza è quello risultante al momento dell’inizio dell’attività.

In caso di fusione - sia per unione sia per incorporazione - il nuovo ente (ovvero quello incorporante) verrà ricompreso nel raggruppamento corrispondente alla somma degli sportelli al momento da cui decorrono gli effetti dell’operazione di concentrazione aziendale.

In caso di conferimento la banca conferitaria verrà ricompresa nel raggruppamento corrispondente alla somma degli sportelli dell’azienda conferita e di quelli propri esistenti al momento dell’operazione di scorporo.

Le banche che alla fine di un trimestre eccedono la soglia fissata per il raggruppamento di appartenenza devono procedere al calcolo della media aritmetica semplice dei valori presentati dal proprio coefficiente nell’ultimo mese e nei cinque mesi precedenti escludendo il valore più elevato. Solo qualora il valore medio emergente da tale calcolo ecceda la soglia di riferimento, l’azienda dovrà compilare la sezione II, sottosezione 1, parte quinta, della matrice dei conti relativamente al trimestre per il quale il coefficiente risulta eccedente.

Le banche di nuova costituzione sono soggette alla presente disciplina sin dalla prima scadenza segnaletica e, pertanto, non devono attendere il secondo trimestre successivo all’inizio dell’operatività aziendale per verificare il rispetto delle soglie. Conseguentemente, per il primo trimestre il calcolo della media dei valori del

coefficiente avverrà sulla base dei rapporti riferiti ai soli mesi compresi fra l'inizio delle operazioni e la data di riferimento delle segnalazioni, sempre escludendo il valore più elevato.

In caso di fusione gli enti incorporanti (ovvero i nuovi enti sorti dalla fusione) provvederanno, relativamente ai mesi antecedenti al processo di concentrazione aziendale, a calcolare la media dei rapporti prendendo in considerazione il valore medio ponderato dei rapporti relativi alle aziende che hanno concorso alla fusione.

In caso di conferimento la banca conferitaria provvederà, relativamente ai mesi antecedenti all'operazione, a calcolare la media dei rapporti prendendo in considerazione il valore medio ponderato del proprio rapporto e di quello dell'azienda conferita.

La classificazione per aggregati patrimoniali di destinazione finale deve essere effettuata in maniera puntuale e analitica al fine di assicurare la necessaria significatività della rilevazione.

Per ciascun aggregato di destinazione finale è richiesta la distinzione tra le partite attive e le partite passive che risultano ricomprese nei dati patrimoniali della sezione I. La voce riguardante le "partite viaggianti e sospese non ripartite" (voce 58500) è destinata ad accogliere quelle partite che non sia assolutamente possibile attribuire alle poste patrimoniali di pertinenza e che devono in ogni caso essere contenute entro limiti trascurabili.

Ai fini dell'imputazione delle partite viaggianti e sospese ai conti correnti, occorre fare riferimento al saldo del conto figurante nelle pertinenti voci attive e passive della sezione I (il saldo zero è convenzionalmente considerato come saldo debitore).

2. RAPPORTO DI INCIDENZA DELLE PARTITE VIAGGIANTI E SOSPESSE

Numeratore

- Altre attività - Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia (sottovoce 58020.10);
- Altre passività - Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia (sottovoce 58045.14);
- Altre attività - Assegni di c/c tratti: sulla banca segnalante (sottovoce 58020.19);
- Altre attività -Assegni di c/c: insoluti e al protesto - tratti sulla banca segnalante (sottovoce 58020.20);
- Altre attività - Assegni di c/c: insoluti e al protesto - tratti su terzi (sottovoce 58020.21);
- Altre attività - Partite in corso di lavorazione (sottovoce 58020.14);
- Altre passività - Partite in corso di lavorazione (sottovoce 58045.18).

Denominatore

Totale delle voci dell'attivo e totale delle voci del passivo della sezione I, "Dati statistici mensili - situazione patrimoniale", al netto delle seguenti poste:

- Rapporti attivi con il MEF e la Cassa DD.PP. ("di cui" della voce 58005, sottovoci da 22 a 42);
- Depositi presso la Banca d'Italia e Banca Centrale Europea ("di cui" della voce 58005, sottovoci da 02 a 14);

- Partecipazioni di vigilanza (voce 58370);
- Strumenti finanziari subordinati attivi (voce 58415);
- Fondi di dotazione delle filiali all'estero (voce 58014);
- Attività materiali e immateriali (voce 58016);
- Altre attività (voce 58020 ad eccezione delle sottovoci 10, 14, 19, 20, 21, 26 e 34);
- Fondi di terzi in amministrazione ("di cui" della voce 58030.40);
- Titoli di debito in circolazione (voce 58035);
- Debiti - Assegni circolari (voce 58030.32);
- Debiti verso Banca d'Italia ("di cui" della voce 58030, sottovoci da 00 a 12);
- Strumenti finanziari subordinati passivi (voce 58445);
- Fondi rettificativi – su esposizioni per cassa: sofferenze (voce 58045.03/07);
- Fondi rettificativi – su esposizioni per cassa: altre esposizioni (voce 58045.05/09);
- Fondi rettificativi – su altre attività (voce 58045.08);
- Patrimonio (voce 58040);
- Altre passività (voce 58045 ad eccezione delle sottovoci 03, 05, 07, 08, 09, 14, 18, 30 e 34).

5. SERVIZI DI INVESTIMENTO

Le informazioni di cui alla sottosezione II.2 vanno fornite dalle banche autorizzate a svolgere i servizi di investimento così come definiti dal Testo Unico della Finanza – T.U.F. (Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58).

I dati vanno riferiti all'intera azienda, includendo l'operatività di tutte le filiali estere (comunitarie ed extra-comunitarie) della banca segnalante.

Formano oggetto della rilevazione sia dati di flusso sia dati di stock.

Ai fini della presente sottosezione nei titoli di debito sono inclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.

Gli importi vanno segnalati escludendo le spese per bolli e le commissioni.

Le sottovoci “inoperatività nel periodo” vanno attivate quando la banca segnalante, pur autorizzata alla prestazione del servizio di investimento interessato, non ha nel periodo di riferimento alcun importo da segnalare nelle restanti sottovoci. Va convenzionalmente indicato il valore “1”.

1. ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

Nelle sottovoci 41400 da 12 a 18 formano oggetto di rilevazione le operazioni di negoziazione per conto proprio effettuate dalla banca alternativamente:

- in qualità di “*market maker*”⁽¹⁾;
- in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, su titoli di debito, titoli di capitale, quote di O.I.C.R. e derivati, anche se non ancora regolate finanziariamente. Sono pertanto escluse dalla rilevazione le operazioni poste in essere su iniziativa della banca segnalante (ad esempio, acquisti e vendite effettuate per finalità di investimento o di gestione della tesoreria, eventuali operazioni di copertura)⁽²⁾⁽³⁾.

Vi rientrano le negoziazioni di titoli di debito e di capitale di propria emissione.

Sono escluse dalla rilevazione le operazioni di riporto, pronti contro termine e quelle di prestito titoli.

Sono altresì esclusi dalla rilevazione gli acquisti di strumenti finanziari oggetto di operazioni di collocamento da parte della banca segnalante (ad esempio, acquisti a fermo).

Gli acquisti e le vendite sono disaggregati in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati (variabili “raggruppamento titoli/derivati”, “indicatore di quotazione”, “mercato di negoziazione”, “categoria emittente”, “rapporti con emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabile “clientela Mifid”); è

¹ In tale categoria rientrano anche le operazioni effettuate dalla banca in qualità di “*specialist*”, nell'ambito della sua attività di “*market making*”.

² Ad esempio, non forma oggetto di rilevazione l'operazione di acquisto effettuata a fronte della vendita a clientela di un titolo non presente nel proprio portafoglio.

³ Formano oggetto di rilevazione i contratti derivati negoziati dalle banche con la clientela al fine di soddisfare esigenze di copertura dai rischi di mercato rappresentate da quest'ultima, in quanto negoziati in contropartita diretta e in relazione ad ordini della stessa. Viceversa, non vanno rilevati i derivati negoziati dalle banche con finalità di copertura di proprie attività e/o passività, sempreché non siano stati negoziati in contropartita diretta e in relazione ad ordini dei clienti.

altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile “servizio di consulenza”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

Le sottovoci 41400.16 e 18 (“Attività di negoziazione per conto proprio – in contropartita di ordini”) vanno altresì ripartite a seconda che le operazioni siano svolte in contropartita del servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti oppure del servizio di gestione di portafogli. Le due fattispecie sono individuate mediante uno specifico attributo informativo (variabile “servizio in contropartita”).

Le compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al trimestre in cui sono stati stipulati i relativi contratti.

Le compravendite di titoli già regolate finanziariamente vanno indicate al prezzo di acquisto o di vendita (per i titoli di debito occorre fare riferimento al “corso secco”⁽¹⁾). I contratti a termine e i contratti derivati con titolo sottostante (ivi inclusi quelli che prevedono lo scambio di una o più valute)⁽²⁾, vanno segnalati in base al prezzo convenuto (“*strike price*”)⁽³⁾; i contratti derivati senza titolo sottostante vanno indicati in base al valore nozionale⁽⁴⁾. Per gli strumenti di seguito indicati occorre segnalare:

- per le opzioni su indici di borsa (ad esempio, sul MIB30) il capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell’indice alla data di riferimento del contratto;
- per le opzioni su “*future*” (es. MTO) il capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del “*future*”;
- per i “*futures*” su indici di borsa (es. FIB30) il capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell’indice alla data di riferimento del contratto;
- per i “*futures*” su titoli di debito (anche se fittizi, ad esempio i “*futures*” negoziati sull’IDEM) il capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del “*future*”.

Nel portafoglio di fine periodo (sottovoci 41400.21 e 22) forma oggetto di rilevazione la “rimanenza” a fine periodo dei titoli e degli altri strumenti finanziari che la banca destina allo svolgimento dell’attività di “negoziazione per conto proprio” così come definita dal T.U.F.. Tale portafoglio, che non coincide necessariamente con la definizione contabile di *trading*, include anche i titoli di propria emissione riacquistati e destinati all’attività di negoziazione⁽⁵⁾.

Sono incluse le sole operazioni regolate finanziariamente⁽⁶⁾.

I titoli e i contratti derivati vanno indicati al *fair value* (i titoli di debito al corso secco)⁽¹⁾ dell’ultimo giorno lavorativo del trimestre di riferimento.

¹ Per i titoli del tipo “*zero coupon bond*” ovvero “*one coupon*” occorre includere anche i ratei di interesse ricompresi nel prezzo della compravendita.

² I “*currency interest rate swaps*” valuta contro valuta vanno segnalati una sola volta facendo riferimento alla valuta oggetto di acquisto.

³ Ivi inclusi i contratti ISOα.

⁴ Tali contratti sono segnalati come acquisti o vendite secondo il criterio fissato nelle “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

⁵ Relativamente ai derivati, la banca include nel portafoglio di fine periodo il complesso dei contratti detenuti dalla medesima, negoziati nello svolgimento dell’attività di “negoziazione contro proprio”. La segnalazione va operata sino alla scadenza contrattuale di tali contratti derivati.

⁶ I contratti derivati senza titolo sottostante (ad esempio, “Interest Rate Swap”) formano oggetto di segnalazione a partire dal trimestre in cui sono stipulati, anche qualora non sia avvenuto il regolamento del primo differenziale.

Le consistenze di fine periodo sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari (variabile “codice ISIN” per i titoli; variabili “raggruppamento titoli/derivati”, “indicatore di quotazione”, “mercato di negoziazione”, “categoria emittente”, “rapporti con emittente” per gli altri strumenti finanziari).

2. ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di compravendita (ivi incluse le sottoscrizioni) di titoli, anche se non ancora regolate finanziariamente, effettuate in nome proprio e per conto della clientela. Sono escluse le operazioni di esecuzione di ordini che trovano contropartita nel portafoglio di proprietà della banca segnalante, da segnalare unicamente nell’ambito dell’attività di negoziazione per conto proprio.

Vanno escluse: a) le operazioni che si configurano come attività di collocamento (che devono essere segnalate nelle voci “attività di collocamento con o senza garanzia”) oppure come attività di raccolta ordini (che devono formare oggetto di rilevazione nella voce “attività di ricezione e trasmissione di ordini”); b) le operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli.

Vanno, invece, incluse le operazioni di compravendita effettuate per gestione di patrimoni, qualora la banca segnalante eserciti entrambe le attività (di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli).

Ciascuna operazione di compravendita per conto terzi deve essere segnalata in una sola delle sottovoci 41401.10 e 12 (acquisti) ovvero 41401.14 e 16 (vendite), in relazione al tipo di ordine impartito dalla clientela.

Gli strumenti finanziari vanno valorizzati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all’attività di negoziazione per conto proprio.

È prevista la distinzione tra compravendite operate in contropartita di società del gruppo (sottovoci 41401.10 e 14) e compravendite operate in contropartita di altre società (sottovoci 41401.12 e 16). Tali compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al trimestre in cui sono stati stipulati i relativi contratti.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati (variabili “raggruppamento titoli/derivati”, “indicatore di quotazione”, “mercato di negoziazione”, “categoria emittente”, “rapporti con emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabile “clientela Mifid”); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile “servizio di consulenza”).

3. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Si distingue tra gestioni di portafogli svolte dalla banca segnalante: a) in proprio (voce 41402 - sottovoci da 02 a 29 e sottovoci 33, 34 e 35); b) su delega ricevuta da terzi (voce 41402 - sottovoci da 38 a 74). E’ prevista altresì l’evidenza delle gestioni in proprio di cui al punto a) delegate a terzi (voce 41405).

Le gestioni in proprio comprendono le gestioni di portafogli su base individuale e i fondi pensione. In particolare, si è in presenza di una gestione propria quando il

¹ Per i titoli del tipo “zero coupon bond” ovvero “one coupon” occorre includere anche i ratei di interesse ricompresi nel prezzo della compravendita.

mandato gestorio sia stato conferito alla banca segnalante da un soggetto non abilitato all'attività in esame (es. imprese di assicurazione, finanziarie, persone fisiche etc.) o qualora il mandato sia stato conferito, in qualità di "cliente finale", da un soggetto abilitato all'attività di gestione (es. banca che delega la gestione del portafoglio di proprietà).

Per gestioni delegate da terzi sono da intendersi:

- 1) gli incarichi affidati alla banca segnalante da soggetti abilitati all'attività di gestione con riferimento all'intero portafoglio o a specifiche scelte di investimento;
- 2) gli incarichi affidati alla banca segnalante da parte del gestore di un fondo pensione;
- 3) altri incarichi ricevuti relativi a fattispecie non riconducibili a quelle precedenti.

Le sottovoci relative alle gestioni delegate da terzi di cui al precedente punto sub b) vanno compilate facendo riferimento esclusivamente all'ammontare di patrimonio ricevuto effettivamente in gestione. Pertanto, relativamente, ad esempio, agli incarichi ricevuti dalla banca segnalante relativi a specifiche scelte di investimento deve essere segnalata soltanto la parte del patrimonio per la quale sono state affidate alla banca specifiche scelte di investimento.

Formano oggetto di rilevazione gli acquisti (ivi incluse le sottoscrizioni) e le vendite (ivi inclusi i rimborsi) di titoli di debito, di titoli di capitale, di quote di O.I.C.R. e di contratti derivati, anche se non ancora regolati finanziariamente (sottovoci 41402.02/04/38/40 e 41405.02/04). Tali compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al trimestre in cui sono stati stipulati i relativi contratti. I titoli vanno indicati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all'attività di negoziazione per conto proprio.

Nel "portafoglio di fine periodo" (sottovoci 41402.34-35-59-67 e 41405.34-35) vanno segnalate le "rimanenze" a fine periodo del portafoglio gestito, quale risulta dalle compravendite già regolate finanziariamente, inclusi i contratti derivati ancora aperti alla data di riferimento della segnalazione. In particolare, i titoli di proprietà e i contratti derivati vanno indicati al *fair value* (i titoli di debito al "corso secco" ⁽¹⁾) dell'ultimo giorno lavorativo del trimestre di riferimento.

Nel caso in cui la banca segnalante acquisisca patrimoni in gestione per effetto di operazioni di carattere straordinario (es. fusioni, acquisti/cessioni rami d'azienda), nel trimestre nel quale hanno efficacia tali operazioni occorre segnalare:

- a) nelle sottovoci "acquisti", "portafoglio di fine periodo" e "raccolta effettuata nel periodo", rispettivamente, gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto delle gestioni di portafogli acquisite;
- b) nelle sottovoci "vendite" e "rimborsi effettuati nel periodo", rispettivamente, gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto delle gestioni di portafogli cedute.

Nelle sottovoci relative agli acquisti, alle vendite e al "portafoglio di fine periodo" non vanno segnalate le operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli nonché i conti correnti e i depositi a risparmio (liberi e vincolati).

Nella "Liquidità" per gestione di portafogli (sottovoci 41402.27/33/65/70 e 41405.25/27) formano oggetto di segnalazione le disponibilità liquide in essere a fronte di contratti di gestione, ivi incluse quelle investite in operazioni di pronti contro

¹ Per i titoli del tipo "zero coupon bond" ovvero "one coupon" occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel valore corrente.

termine, di riporto, di concessione di titoli in prestito nonché in conti correnti e in depositi a risparmio (liberi e vincolati). Eventuali passività liquide di competenza della clientela non vanno rilevate, ma concorrono unicamente a determinare il valore del “patrimonio gestito”.

Il “Patrimonio gestito” (sottovoci 41402.10/42 e 41405.10) è rappresentato dalla somma algebrica del “portafoglio di fine periodo”, della “liquidità”, dei ratei di interesse maturati sulle attività (titoli, liquidità, ecc.), e sulle passività, delle eventuali passività non segnalate nella “liquidità” per gestione di portafogli e di tutti gli oneri maturati a carico della clientela.

Nella “Raccolta effettuata nel periodo” (sottovoci 41402.12/44 e 41405.12) va segnalato l’ammontare della liquidità e dei titoli conferiti in gestione alla banca segnalante nel trimestre di riferimento della segnalazione. La segnalazione va effettuata nel trimestre in cui la banca segnalante riceve la disponibilità dei valori in gestione e li include nel patrimonio gestito. I titoli vanno indicati al valore corrente (i titoli di debito al “corso secco” ⁽¹⁾) del giorno di conferimento.

Nei “Rimborsi effettuati nel periodo” (sottovoci 41402.14/46 e 41405.14) va indicato l’ammontare della liquidità e dei valori mobiliari restituiti alla clientela nel trimestre di riferimento della segnalazione. I titoli vanno indicati al valore corrente (i titoli di debito al “corso secco” ⁽²⁾) del giorno di rimborso.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari gestiti (variabili “raggruppamento titoli/derivati” ovvero “codice ISIN”, “indicatore di quotazione”, “categoria emittente”, “rapporti con emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabili “clientela Mifid” e “provincia di controparte”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

4. ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO CON GARANZIA

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di collocamento con garanzia, ivi incluse quelle con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo. È prevista la distinzione tra “attività di collocamento per conto di società del gruppo” e “attività di collocamento per conto di altre società”. E’ inclusa l’attività di collocamento effettuata mediante promotori finanziari.

Le sottoscrizioni di titoli di Stato (ivi inclusi i BOT fino a concorrenza degli ordini di sottoscrizione ricevuti dalla clientela) effettuate per conto di terzi si configurano: a) come attività di collocamento con o senza garanzia, qualora la banca segnalante abbia sottoscritto apposita convenzione di collocamento con la Banca d’Italia e intervenga all’asta di emissione sulla base di una preventiva richiesta della clientela; b) come “attività di ricezione e trasmissione di ordini”, nel caso in cui la banca segnalante non partecipi direttamente all’asta ⁽³⁾.

¹ Per i titoli del tipo “zero coupon bond” ovvero “one coupon” occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel prezzo di conferimento.

² Per i titoli del tipo “zero coupon bond” ovvero “one coupon” occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel prezzo di rimborso.

³ In tale ultimo caso, le sottoscrizioni vanno rilevate nella voce 41410 “Attività di ricezione e trasmissione ordini” nel trimestre in cui avviene l’assegnazione dei titoli alla banca segnalante, considerato che solo in quel momento si può dire che si è verificata l’esecuzione dell’ordine ricevuto dalla clientela.

Nei “titoli collocati” (sottovoci 41403.10 e 20) va segnalato l’ammontare dei titoli collocati nel trimestre di riferimento della segnalazione, ivi inclusi quelli eventualmente collocati presso la medesima banca segnalante. I titoli vanno indicati al prezzo di collocamento.

In caso di distribuzione di quote di O.I.C.R. alla clientela dietro loro richiesta, tale attività si configura come collocamento (con o senza garanzia) qualora la banca segnalante abbia ricevuto dalla SGR emittente l’incarico di collocamento delle quote. Ove la banca segnalante non abbia ricevuto tale incarico, le sottoscrizioni delle quote vanno segnalate nell’ambito della voce 41410 “Attività di ricezione e trasmissione ordini”. Tale criterio segnaletico si applica anche alle sottoscrizioni di O.I.C.R. operate sulla base di specifici contratti stipulati con i clienti, che prevedano, ad esempio, che: i) ogni mese vengano sottoscritte, per un importo prefissato, nuove quote di uno o più fondi comuni prestabiliti mediante addebito in c/c; ii) una volta superata una predeterminata soglia di liquidità sul c/c, l’importo eccedente sia automaticamente investito nella sottoscrizione di nuove quote di fondi comuni prestabiliti; iii) al momento dell’accredito della remunerazione delle quote di O.I.C.R. detenute, l’importo ricevuto venga reinvestito in nuove quote del medesimo fondo comune o di altri fondi prestabiliti.

Negli “Impegni di acquisto di titoli” (sottovoci 41403.12 e 22) deve essere segnalato, al prezzo di emissione, l’ammontare dei titoli preventivamente acquistati (collocamento con preventiva sottoscrizione) o per i quali si è assunto l’impegno di acquisto (collocamento con garanzia o acquisto a fermo). Essi vanno segnalati solo nel trimestre in cui l’operazione di collocamento ha avuto inizio.

Nei “Titoli da collocare” (sottovoci 41403.14 e 24) forma oggetto di rilevazione l’ammontare dei titoli non ancora collocati presso terzi o presso la stessa banca segnalante alla fine del trimestre di riferimento della segnalazione. I titoli devono essere indicati al prezzo di emissione.

Nel caso in cui la banca che riceve l’incarico dall’emittente per il collocamento si avvalga, per la distribuzione dei titoli presso il pubblico, di altri intermediari (ad esempio, banche reti del gruppo - di seguito, “banche reti”) (¹), si distinguono due fattispecie:

a) la banca che ha ricevuto l’incarico di collocamento dall’emittente (di seguito “*lead collocator*”) si assume la garanzia di collocamento. In tal caso:

- ove le “banche reti” si assumano l’impegno di sottoscrivere i titoli loro assegnati, sia la banca “*lead collocator*” sia le “banche reti” segnalano, nell’ambito della voce 41403 “Attività di collocamento con garanzia”, le sottovoci relative agli “impegni di acquisto di titoli” (sottovoci 12 o 22), ai “titoli collocati” (sottovoci 10 o 20) e ai “titoli da collocare” (sottovoci 14 o 24), in base alla quota di propria spettanza;

- ove le “banche reti” operino senza garanzia, la banca “*lead collocator*” segnala, nella voce 41403, gli “impegni di acquisto di titoli” (sottovoci 12 o 22) e i “titoli da collocare” (sottovoci 14 o 24) relativamente all’intero importo del collocamento; tuttavia, la sottovoce relativa ai “titoli da collocare” va ridotta tenendo conto anche dei titoli già collocati dalle “banche reti”. L’informazione sui “titoli collocati” (sottovoci 10 o 20) va invece compilata avendo riguardo unicamente ai titoli direttamente collocati dalla banca segnalante alla propria clientela. Le “banche

¹ Le indicazioni fornite valgono, *mutatis mutandis*, anche nel caso in cui vi sia un consorzio di collocamento costituito da più banche, che assumono pro-quota l’incarico dall’emittente di collocare i titoli sul mercato.

reti” segnalano nella voce 41404 “Attività di collocamento senza garanzia”, per la quota loro assegnata, le sottovoci relative alle “assegnazioni”, ai “titoli collocati” e ai “titoli da collocare”;

b) la banca “*lead collocator*” non fornisce la garanzia del collocamento. In tal caso, ipotizzando che anche le “banche reti” non forniscano tale garanzia, la banca “*lead collocator*” segnala – nell’ambito della voce 41404 “Attività di collocamento senza garanzia” – le sottovoci relative alle “assegnazioni” (sottovoci 12 o 18) ai “titoli collocati” (sottovoci 10 o 16) e ai “titoli da collocare” (sottovoci 14 o 20) relativamente all’intero importo del collocamento; tuttavia, la sottovoce relativa ai “titoli da collocare” va ridotta tenendo conto anche dei titoli già collocati dalle “banche reti”. Le “banche reti” segnalano, per la quota loro assegnata, la voce 41404 “Attività di collocamento senza garanzia”.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche dei titoli collocati (variabili “raggruppamento titoli” ovvero “codice ISIN”, “indicatore di quotazione”, “categoria emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabili “clientela Mifid” e “provincia di controparte”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

5. ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

Valgono i medesimi criteri segnaletici previsti per l’attività di collocamento con garanzia. Rientrano in questa attività anche il collocamento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) nonché le sottoscrizioni di titoli diverse da quelle connesse con l’attività di collocamento con preventiva sottoscrizione. È prevista la distinzione tra “attività di collocamento per conto di società del gruppo” e “attività di collocamento per conto di altre società”. E’ inclusa l’attività di collocamento effettuata mediante promotori finanziari.

Nelle “Assegnazioni” (sottovoce 41404.12 e 18) va indicato l’ammontare dei titoli assegnati alla banca segnalante per il collocamento non acquistati preventivamente o per i quali non è stato preventivamente assunto l’impegno di acquisto.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche dei titoli collocati (variabili “raggruppamento titoli” ovvero “codice ISIN”, “indicatore di quotazione”, “categoria emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabili “clientela Mifid” e “provincia di controparte”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

6. NUMERO DEI PROMOTORI FINANZIARI DIPENDENTI E NUMERO DEI PROMOTORI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI

Nelle voci 41408 e 41409 è prevista la segnalazione rispettivamente dei promotori finanziari dipendenti della società e dei promotori finanziari mandatari e agenti.

7. ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Nella voce 41410 (“Attività di ricezione e trasmissione di ordini) figurano le operazioni relative a compravendite di titoli di debito, titoli di capitale ecc., anche se

non ancora regolate finanziariamente, eseguite da intermediari finanziari diversi dalla banca segnalante.

Sono inclusi gli ordini relativi ad operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli.

Sono escluse dalla rilevazione le operazioni di compravendita per le quali la banca segnalante provvede direttamente all'esecuzione degli ordini ricevuti (ricondotte nell'attività di negoziazione per conto proprio) ovvero agisce in nome proprio e per conto della clientela (da segnalare nell'ambito dell'attività di esecuzione ordini per conto terzi).

Ciascuna operazione è segnalata una sola volta come acquisto o come vendita sulla base del tipo di ordine impartito dal cliente.

Si distingue tra ordini trasmessi ad intermediari appartenenti al medesimo gruppo bancario della banca segnalante o ad altri intermediari.

I titoli vanno valorizzati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all'attività di negoziazione per conto proprio.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari intermediati (variabili "raggruppamento titoli/derivati" e "rapporti con emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabili "clientela Mifid"); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile "servizio di consulenza"). Per l'esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

8. ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Nelle voci 41414 e 41416 formano oggetto di rilevazione il numero dei contratti in essere relativi all'attività di consulenza in materia, rispettivamente, di investimenti e di struttura finanziaria.

9. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO

Nella voce 41418 figurano i volumi scambiati nell'ambito dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio.

6. SISTEMI DI PAGAMENTO CON REGOLAMENTO TRAMITE SISTEMI DI COMPENSAZIONE

Nelle procedure di pagamenti interbancari scambiati in forma elettronica e regolati per il tramite del Sistema di compensazione BI-COMP e/o di altri sistemi di compensazione (es. STEP2) possono determinarsi casi di disallineamento temporale fra l'operazione di addebitamento o di accredito nei conti della clientela e il regolamento tramite i suddetti sistemi, che discendono dall'invio o dalla ricezione della pertinente messaggistica elettronica in giorni non coincidenti con quello del regolamento stesso.

Con riferimento alle diverse procedure interbancarie (a fronte di operazioni di bonifico, addebito preautorizzato, prelievo da ATM, etc.), nel rispetto della normativa vigente, ove i conti della clientela vengano movimentati dalle banche in data antecedente il giorno di regolamento tramite i suddetti sistemi la relativa contropartita deve essere segnalata nelle seguenti sottovoci:

- a) nel caso di operazioni di addebito (es. a fronte di bonifici ordinati, prelievi bancomat con carte emesse dalla banca del cliente, etc.), "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.26) da parte della banca ordinante o banca emittente (banca del debitore) a fronte dell'addebitamento del conto del cliente ordinante o che ha effettuato un prelievo presso sportelli automatici di altre banche;
- b) nel caso di operazioni di accredito (es. per incarichi di pagamento e disposizioni di incasso presso la banca del creditore, negoziazione assegni, prelievi di contante a fronte di carte emesse da altre banche), "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.22) da parte della banca destinataria (banca del creditore o del beneficiario) a fronte dell'accREDITAMENTO del conto del cliente beneficiario o a fronte dei prelievi di contante effettuati da titolari di carte emesse da altre banche.

Per le banche riceventi le disposizioni di pagamento (banca del creditore nei bonifici, banca del debitore negli incarichi di pagamento) si rammenta quanto riportato nel paragrafo "Regole generali di compilazione" delle Avvertenze Generali, laddove si prevede che nell'ambito del sistema informativo interno e nell'ordinamento contabile vengano registrate senza indugio le operazioni originate dall'iniziativa delle controparti e che siano contenute entro livelli fisiologici le contabilizzazioni di tipo transitorio.

7. INFORMAZIONI TRIMESTRALI SUL L'ANDAMENTO DEL CONTO ECONOMICO

La segnalazione di cui alla sottosezione II.5 si riferisce alle sole unità operanti in Italia, è trimestrale e ha carattere cumulativo. Essa va compilata applicando le regole del bilancio (cfr. "Avvertenze Generali", Sezione "Dati di bilancio"). Si precisa, tuttavia, che le voci previste nella presente sottosezione includono anche i corrispondenti costi e ricavi delle attività in via di dismissione (IFRS 5).

Il criterio da seguire per la determinazione dei costi e dei ricavi relativi ai periodi contabili di riferimento della segnalazione (primo trimestre, primo semestre, primi nove mesi, intero esercizio) è, in via generale, quello della stretta competenza economica, a prescindere dal momento sia della loro manifestazione finanziaria sia del recepimento nella contabilità aziendale.

Tale criterio tende a individuare, nella maniera più completa e obiettiva, gli elementi reddituali relativi alle operazioni effettivamente sviluppatesi nei diversi periodi considerati, tenendo presenti le condizioni che regolano i rapporti con la clientela e con le istituzioni creditizie, i contratti collettivi o individuali con i dipendenti, le disposizioni di legge che impongono tributi e contributi ecc. Non si intende, pertanto, rilevare l'entità infrannuale delle singole voci di costo e di ricavo in via previsionale, sulla base di aspettative riguardanti l'andamento dei tassi di interesse, l'evoluzione operativa della banca, la dinamica salariale ecc..

Obiettivo della segnalazione è, in linea generale, quello di quantificare il risultato lordo di pertinenza del periodo delle unità operanti in Italia. Tale risultato include pertanto i costi e i ricavi relativi ai rapporti intercorrenti tra la casa madre e le filiali estere. Il dettaglio degli interessi e delle commissioni derivanti dai rapporti attivi e passivi tra la casa madre e le filiali estere è evidenziato nelle voci 5246 e 5276.

Qualora la determinazione degli importi di competenza risulti particolarmente problematica, possono essere indicati i costi o i ricavi effettivamente sostenuti o percepiti a condizione che la componente reddituale da rilevare sia di scarso rilievo nell'ambito dell'operatività aziendale.

Le ripartizioni "residenti – non residenti" e "euro-valuta" vanno operate con riguardo alle operazioni sottostanti.

8. UNITÀ OPERANTI ALL'ESTERO

Nella Sezione II.6 sono richiesti, con periodicità trimestrale, alcuni dati patrimoniali relativi alle filiali operanti all'estero della banca segnalante.

I dati relativi all'insieme delle unità operanti in ciascun paese estero vanno determinati in una logica di consolidamento. Devono essere pertanto elisi i rapporti reciproci tra gli stabilimenti insediati nel medesimo paese, tenendo presente che le "partite viaggianti" vanno appostate nelle voci di definitiva imputazione.

Le segnalazioni relative alle filiali estere vanno compilate applicando, salvo che non sia diversamente precisato, i principi di carattere generale e le istruzioni particolari forniti relativamente alla Sezione I, facendo ricorso a criteri di analogia per le fattispecie non previste.

Anche relativamente alla classificazione dei dati rispetto alla residenza e alla valuta nonché all'utilizzo della valuta di segnalazione valgono i principi precedentemente richiamati. Si precisa che la nozione di "residenza" deve intendersi riferita all'Italia, secondo la disciplina valutaria vigente.

La valorizzazione in euro dei rapporti in valuta va effettuata al tasso di cambio a pronti di fine periodo (tra l'euro e la valuta in cui è espressa la contabilità di ciascuna filiale) utilizzato per le unità operanti in Italia.

9. TASSI DI INTERESSE

Ai fini della compilazione della sottosezione I.4 si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n.248 del 26 giugno 2002, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi d’interesse attivi e passivi”.

10. COSTI E RICAVI CONNESSI CON TRANSAZIONI NON FINANZIARIE INTERNAZIONALI

Nella sottosezione II.4 - parte seconda (voce 58790), è prevista la segnalazione, con periodicità trimestrale, dei costi e dei ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali effettuate dalla banca segnalante.

E' prevista la classificazione per le seguenti tipologie di transazione (variabile "causale"):

SERVIZI DI COMUNICAZIONE

Servizi postali

Comprendono i servizi di raccolta, trasporto e spedizione di lettere, giornali, periodici, altro materiale stampato e pacchi, resi generalmente da amministrazioni postali nazionali. Sono inclusi i servizi postali di sportello (come la vendita di francobolli) ed i servizi di noleggio delle caselle postali. Il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve includere gli eventuali importi oggetto di compensazione).

Sono esclusi: i servizi finanziari resi da amministrazioni postali (per esempio: servizi di postagiorno, servizi di conto/deposito o di risparmio postale), da segnalare come "servizi finanziari"; i servizi di movimento posta attraverso imprese di trasporto aereo e quelli di immagazzinamento merci; i servizi di preparazione posta (da segnalare come "altri servizi alle imprese").

Servizi di corriere

Comprendono i servizi di raccolta, trasporto e spedizione di lettere, giornali, periodici, altro materiale stampato e pacchi, resi da corrieri privati che si avvalgono di una propria rete di distribuzione, con o senza il ricorso al sistema di trasporto pubblico per l'erogazione dei propri servizi. Si ricorda che il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve includere gli eventuali importi oggetto di compensazione).

Sono esclusi: i servizi di movimento posta attraverso imprese di trasporto aereo e quelli di immagazzinamento merci; i servizi di preparazione posta (da segnalare come "altri servizi alle imprese").

Servizi di telecomunicazione

Comprendono i servizi per la trasmissione di suoni, immagini ed altre informazioni attraverso telefono, telex, radio, televisione, internet, teleconferenza, satellite, posta elettronica ed altre tecnologie analoghe. Includono la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature di comunicazione e dei satelliti, il leasing di linee di comunicazione ed i servizi di interconnessione internazionale. Si ricorda che il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve includere gli eventuali importi oggetto di compensazione).

Esempi: trasmissione di programmi radiofonici e televisivi; noleggio e leasing di satelliti e di linee di telecomunicazione; servizi di telefonia fissa e mobile; servizi di internet backbone, altri servizi telematici diversi dai servizi di web hosting e di web search portal.

Sono esclusi: il valore delle informazioni trasportate (da includere in "servizi di informazione di agenzie di stampa" oppure in "altri servizi di informazione");

l'installazione di impianti di telecomunicazioni (da segnalare come “servizi di costruzione”); i servizi di database, servizi informatici per l'accesso o la manipolazione di dati, servizi di web hosting (da segnalare come “servizi informatici”); i servizi di web search portal (da segnalare come “altri servizi di informazione”).

SERVIZI DI COSTRUZIONE

Comprendono la costruzione di edifici, la realizzazione di opere di ingegneria civile (incluse ferrovie, porti ed aeroporti), i lavori di preparazione del sito della costruzione, l'installazione e l'assemblaggio di macchinari finalizzati alla costruzione, i lavori di manutenzione e riparazione delle costruzioni, i servizi di installazione di impianti di telecomunicazioni ed altri servizi di costruzione come i servizi di noleggio di macchinari per costruzione con operatore ed i lavori di pulizia dell'esterno degli edifici.

Si distingue tra “costruzioni all'estero” e “costruzioni in Italia” sulla base del paese in cui l'erogazione del servizio di costruzione è realizzata. In dettaglio, nei “servizi di costruzione - costruzioni all'estero”, è necessario indicare i servizi di costruzione erogati all'estero dal segnalante in favore di non residenti; simmetricamente, nei “servizi di costruzione - costruzioni in Italia”, è necessario indicare i servizi di costruzione erogati in Italia da non residenti in favore del segnalante.

Sono esclusi: la progettazione architettonica, pianificazione, sviluppo e supervisione del progetto, cartografia, test e collaudo dell'opera, servizi di ispezione tecnica (tutti i precedenti servizi sono da registrare in “servizi di architettura, di ingegneria ed altri servizi tecnici”), servizi di manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto. Sono esclusi anche i seguenti servizi da registrare nei “servizi estrattivi e minerari”: servizi di perforazione e sondaggio giacimenti petroliferi e di gas; servizi per la mobilitazione, trasporto e demobilitazione di impianti di perforazione; servizi di rivestimento con tubi e cementazione di pozzi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, altri oil and gas field services; servizi di ingegneria mineraria; servizi di esplorazione geologica e mineraria.

Servizi di costruzione - costruzioni all'estero

Sono i servizi prestati dal segnalante in lavori di costruzione ed installazione realizzati all'estero in favore di non residenti.

Sono escluse le costruzioni realizzate attraverso una filiale o succursale dell'impresa segnalante residente all'estero.

Sono esclusi anche i lavori di costruzione ed installazione all'estero commissionati dal segnalante a non residenti.

Come importo deve essere indicata la quota del valore totale del contratto che si riferisce al trimestre di competenza della segnalazione. Per valore totale del contratto deve intendersi il valore complessivamente stabilito per il servizio di costruzione nelle condizioni contrattuali (tenendo conto degli aggiornamenti successivi alla prima versione del contratto).

Servizi di costruzione - costruzioni in Italia

Sono i servizi prestati al segnalante da imprese non residenti in lavori di costruzione ed installazione realizzati in Italia.

Sono escluse le costruzioni realizzate da imprese non residenti attraverso proprie filiali o succursali ubicate in Italia.

Sono esclusi anche i servizi prestati dal segnalante, per lavori di costruzione ed installazione realizzati in Italia, in favore di imprese non residenti.

Come importo deve essere indicata la quota del valore totale del contratto che si riferisce al trimestre di competenza della segnalazione. Per valore totale del contratto deve intendersi il valore complessivamente stabilito per il servizio di costruzione nelle condizioni contrattuali.

SERVIZI DI ASSICURAZIONE

Ricavi per esportazioni: registrare

- i premi assicurativi spettanti al segnalante (impresa di assicurazione) in contropartita di soggetti non residenti;
- gli indennizzi spettanti al segnalante in contropartita di imprese di assicurazione non residenti.

Costi per importazioni: registrare

- i premi assicurativi dovuti dal segnalante in favore di imprese di assicurazione non residenti. Includere anche i premi versati dal segnalante a imprese assicurative non residenti, per servizi di assicurazione di cui beneficiano dipendenti del segnalante, comprendendo l'eventuale quota a carico dei dipendenti stessi;
- gli indennizzi dovuti dal segnalante (impresa di assicurazione) in favore di soggetti non residenti.

Premi per assicurazioni vita e fondi pensione

Indennizzi per assicurazioni vita e fondi pensione

Nelle assicurazioni vita il detentore effettua regolari pagamenti o un singolo pagamento all'assicuratore in modo da garantirsi una somma minima concordata ad una certa data futura; sono incluse anche le "assicurazioni miste", in cui la somma è anche garantita, agli eredi del detentore, al decesso di quest'ultimo, se l'evento si verifica prima di tale data futura. I fondi pensione sono fondi separati costituiti allo scopo di fornire un reddito al pensionamento degli appartenenti al fondo.

Sono escluse le assicurazioni "caso morte", per le quali gli indennizzi sono erogati solo in caso di decesso del beneficiario (da registrare come "altre assicurazioni dirette").

Premi per assicurazioni trasporto merci

Indennizzi per assicurazioni trasporto merci

Le assicurazioni trasporto merci coprono i rischi associati al furto, danno o perdita della merce durante il trasporto, indipendentemente dal tragitto delle merci stesse.

Premi per altre assicurazioni dirette

Indennizzi per altre assicurazioni dirette

Le altre assicurazioni dirette comprendono le assicurazioni "caso morte" (per le quali gli indennizzi sono erogati solo in caso di decesso del beneficiario), le assicurazioni infortuni e malattie, le assicurazioni incidenti per veicoli terrestri, marittimi e aerei, le assicurazioni responsabilità civile, le assicurazioni incendi, le

assicurazioni altri danni alla proprietà, le assicurazioni perdite pecuniarie, le assicurazioni viaggi, le assicurazioni prestiti e carte di credito.

Premi per riassicurazioni

Indennizzi per riassicurazioni

Si realizzano riassicurazioni quando parte del rischio assicurativo viene ceduto da un'impresa di assicurazione ad un altro operatore specializzato.

Ricavi per esportazioni: registrare

- i premi spettanti al segnalante quando esso funge da soggetto riassicuratore, in contropartita di un soggetto non residente.

- gli indennizzi spettanti al segnalante quando esso costituisce il soggetto riassicurato, in contropartita di un soggetto non residente.

Costi per importazioni: registrare

- i premi dovuti dal segnalante quando esso costituisce il soggetto riassicurato, in contropartita di un soggetto non residente.

- gli indennizzi dovuti dal segnalante quando esso funge da soggetto riassicuratore, in contropartita di soggetti non residenti.

Servizi assicurativi ausiliari

Comprendono le commissioni degli agenti, il brokeraggio assicurativo, i servizi di agenzia, i servizi di consulenza assicurativa.

SERVIZI FINANZIARI

Comprendono i servizi erogati da banche, operatori di borsa, imprese di factoring, imprese emittenti carte di credito e da altre imprese finanziarie.

Esempi: commissioni su: depositi, prestiti e mutui ipotecari, lettere di credito, accettazioni bancarie e linee di credito, leasing finanziario, factoring, transazioni su strumenti finanziari, sottoscrizione collocamenti all'emissione, compravendite immobiliari, altre tipologie di operazioni finanziarie; brokeraggio e rimborso di titoli, consulenza finanziaria, custodia titoli, gestione attività finanziarie, servizi di merger and acquisition, servizi di finanza d'impresa, servizi di carte di credito.

Sono esclusi: gli interessi e valore del credito, del leasing finanziario, dei titoli, ecc. (non si tratta di servizi); i servizi assicurativi (da includere tra i "servizi di assicurazione").

SERVIZI INFORMATICI E DI INFORMAZIONE

Servizi informatici

Comprendono i servizi collegati all'hardware ed al software e i servizi di elaborazione dati.

Esempi: consulenza e implementazione di hardware e software; manutenzione e riparazione di computer e periferiche; manutenzione dei sistemi e altri servizi di supporto, come il training specifico, cioè fornito nel quadro di una consulenza ad-hoc; analisi, progettazione e programmazione di sistemi; sviluppo, produzione, offerta e documentazione di software personalizzato; disaster recovery di dati e/o software; servizi di elaborazione dati (data entry, tabulazione, ecc.); servizi di web hosting; servizi di gestione di centri elaborativi.

Sono esclusi: la fornitura di pacchetti software non personalizzati (non sono considerati servizi da includere nella segnalazione in oggetto); training non specifico, cioè non fornito nel quadro di una consulenza ad-hoc (da includere nei “servizi per l’istruzione”); servizi di internet backbone (da includere in “servizi di telecomunicazione”); servizi di database e web search portal (da includere in “altri servizi di informazione”).

Servizi di informazione di agenzie stampa

Comprendono i servizi di fornitura ai media (giornali, televisioni, radio, ecc.) di news (notizie, fotografie, articoli, ecc.), da parte di agenzie di stampa ed aziende similari.

Altri servizi di informazione

Esempi: servizi di database (progetto di database, immagazzinamento e diffusione di dati e database - incluse directories e mailing lists - sia online che attraverso supporti fisici); servizi di web search portal; fornitura di informazioni on-line (ad es. erogati dai cosiddetti *financial information providers*); abbonamenti a giornali e periodici (diffusi per posta o mezzi elettronici).

Sono esclusi: i servizi di internet backbone (da includere in “servizi di telecomunicazione”); i servizi di *web hosting* (da includere in “servizi informatici”).

ROYALTIES E LICENZE

Sfruttamento di concessioni e diritti simili

Comprendono i ricavi/costi per l'uso di concessioni e diritti simili.

Esempi: tariffe di franchising; tariffe per l'uso di marchi di fabbrica.

Sono esclusi: i diritti di distribuzione di prodotti audiovisivi (da registrare in “servizi audiovisivi ed altri servizi collegati”);

Sfruttamento di altre attività intangibili

Comprendono i ricavi/costi per l'uso di altre *royalties* e licenze.

Esempi: tariffe per lo sfruttamento di brevetti; tariffe per lo sfruttamento di diritti d'autore; tariffe per lo sfruttamento di disegni e processi industriali; tariffe per lo sfruttamento di manoscritti e programmi informatici.

Compravendita di attività intangibili

Comprendono i ricavi/costi per l'effettiva/o vendita/acquisto di concessioni e diritti simili, di *royalties* e di altre licenze. Includere anche le somme spettanti o dovute per il trasferimento di calciatori ed altri sportivi da una società sportiva residente (impresa segnalante) ad una società sportiva non residente (ricavi per esportazioni) o viceversa (costi per importazioni).

La registrazione deve avvenire nel periodo in cui la compravendita è effettuata e per l'intero importo.

SERVIZI ALLE IMPRESE

Merchanting - Acquisti e rivendite contestuali

Merchanting - Acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo

Merchanting - Rivendite di beni con acquisto in periodo precedente

Il *merchanting* consiste nell'acquisto di un bene, effettuato dal segnalante con controparte non residente, e alla sua successiva rivendita ad un terzo soggetto non residente, limitatamente ai casi in cui il bene non sia entrato né uscito dai confini dell'Italia. Sono previsti tre distinti casi di *merchanting*, come dettagliato di seguito.

Gli acquisti e rivendite contestuali si verificano quando l'acquisto e la rivendita del bene sono avvenuti entrambi nel trimestre di riferimento. Occorre registrare tra i costi per importazioni il costo sostenuto dal segnalante per l'acquisto del bene e tra i ricavi per esportazioni il ricavo della sua rivendita.

Gli acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo si riferiscono ai beni acquistati dal segnalante nel trimestre di riferimento e rivenduti al non residente in un periodo successivo. Occorre registrare il valore del bene all'acquisto tra i costi per importazioni (nessuna registrazione è richiesta nelle esportazioni).

Le rivendite di beni con acquisto in periodo precedente si riferiscono ai beni rivenduti dal segnalante nel trimestre di riferimento, quando l'acquisto è avvenuto in un periodo precedente. Occorre registrare il ricavo della rivendita del bene tra i ricavi per esportazioni ed il costo originariamente sostenuto per l'acquisto tra i costi per importazioni.

Altri servizi legati al commercio

Comprendono le commissioni per transazioni su beni e servizi, escludendo i margini relativi alle operazioni di *merchanting*, di cui alle voci precedenti.

Esempi: servizi resi da broker di merci, agenti, etc.; servizi per vendite mediante aste.

Sono esclusi: le tariffe di franchising (da includere nello "sfruttamento di concessioni e diritti simili"); il brokeraggio su titoli (da includere in "servizi finanziari"); le tariffe di trasporto.

Riparazioni di beni mobili

Comprende le attività di riparazione di beni mobili (ad esempio navi, aerei ed altri mezzi di trasporto), finalizzate al ripristino delle funzionalità e/o delle caratteristiche originarie di tali beni. Si registrano tra le esportazioni i lavori di riparazione effettuati dal segnalante su beni mobili di proprietà di non residenti e tra le importazioni i lavori di riparazione effettuati da non residenti su beni mobili di proprietà del segnalante. Occorre registrare il valore della riparazione e non il valore dei beni su cui la riparazione è effettuata. La voce include anche gli eventuali materiali utilizzati nella riparazione.

Sono esclusi: le riparazioni di costruzioni (da includere nei "servizi di costruzione"), le riparazioni di computer (da includere nei "servizi informatici"), la manutenzione di mezzi di trasporto (ad esempio realizzate in porti ed aeroporti).

Lavorazioni con vendita nel paese di lavorazione

Comprende le lavorazioni (ad es. raffinamento di petrolio, lavorazione di metalli, assemblaggio di macchinari, confezione di articoli di abbigliamento, ecc.) su beni inviati in un paese estero, senza cambiamento di proprietà, per essere sottoposti ad un processo di lavorazione e successivamente venduti nel paese in cui la lavorazione è stata effettuata. Si registrano tra le esportazioni le lavorazioni su beni di proprietà del segnalante inviati in un paese estero e lì successivamente rivenduti dal segnalante. Si registrano tra le importazioni le lavorazioni effettuate in Italia dal segnalante su beni di

proprietà di non residenti, che sono successivamente rivenduti in Italia dai soggetti non residenti.

Sono escluse le lavorazioni su beni che, dopo il processo di lavorazione, vengono rispediti al paese di origine o inviati a paesi terzi.

Bunkeraggi e provviste di bordo

Comprendono i beni (ad esempio carburanti, provviste, scorte) acquistati dal segnalante, all'estero e da non residenti, ai fini della operatività di propri vettori (ad esempio aerei e navi). Nessuna registrazione è richiesta dal lato delle esportazioni.

Sono esclusi i servizi collegati a tali forniture (ad esempio pilotaggio di navi, rimorchio, immagazzinamento, manutenzione).

Leasing operativo

Comprende il noleggio di navi, aerei e attrezzature di trasporto (vagoni ferroviari, container, etc.) senza operatore o equipaggio ed il noleggio di altri tipi di beni.

Sono esclusi: il leasing finanziario (non si tratta di servizi); il leasing di linee di telecomunicazione (da includere in “servizi di telecomunicazione”); il noleggio di navi o aerei con equipaggio; il noleggio di veicoli ai viaggiatori non residenti.

Servizi legali

Comprendono la consulenza legale ed i servizi di rappresentanza in procedimenti legali, giudiziari e statutari, i servizi di redazione di documentazione legale ed i servizi di deposito atti.

Servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile

Comprendono i servizi connessi alle registrazioni contabili, i servizi di auditing di documenti contabili, finanziari e di bilancio, i servizi di consulenza e pianificazione fiscale e contabile.

Consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbliche relazioni

Comprendono i servizi di consulenza, guida e assistenza operativa alle imprese per la definizione delle politiche aziendali, delle strategie e della pianificazione generale.

Esempi: servizi di management auditing; servizi di consulenza manageriale, inerente risorse umane, produzione e progettazione; consulenza e guida operativa relative all'immagine dei clienti e alle relazioni con il pubblico e le istituzioni.

Servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi d'opinione

Comprendono l'ideazione, la creazione e la commercializzazione di pubblicità, il collocamento presso i media, compreso l'acquisto e la vendita di spazi pubblicitari, la promozione all'estero di prodotti, i servizi espositivi per fiere ed eventi similari, le ricerche di mercato, il telemarketing e i sondaggi d'opinione.

Servizi di ricerca e sviluppo

Comprendono i servizi associati con la ricerca (di base e applicata) e con lo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti e processi.

Sono esclusi gli studi tecnici e lavori di consulenza (da registrare nella voce “consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbliche relazioni”).

Servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici

Comprendono i progetti architettonici urbani e gli altri tipi di progettazione, la pianificazione, lo sviluppo e la supervisione dei progetti, la cartografia, il test e il collaudo dell'opera, i servizi di ispezione tecnica.

Sono esclusi i servizi di ingegneria mineraria (da registrare in "servizi estrattivi e minerari").

Trattamento rifiuti e disinquinamento

Comprendono i servizi di trattamento dei rifiuti radioattivi e di altri tipi di rifiuti, i servizi di decontaminazione del suolo, di pulizia di siti inquinati (anche a seguito di perdite di petrolio), di ripristino di siti minerari e, in generale, di pulizia e recupero dell'ambiente.

Servizi agricoli

Comprendono i servizi collegati all'agricoltura.

Esempi: Fornitura di macchine agricole con operatore; servizi di mietitura; trattamento del raccolto; controllo pesticidi; servizi di cura e alimentazione del bestiame; servizi per la caccia, forestali, ecc.

Servizi estrattivi e minerari

Comprendono i servizi collegati all'industria estrattiva e mineraria.

Esempi: Servizi di perforazione e sondaggio giacimenti petroliferi e di gas; servizi per la mobilitazione, trasporto e demobilitazione di impianti di perforazione; servizi di rivestimento con tubi e cementazione di pozzi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, altri oil and gas field services; servizi di ingegneria mineraria; servizi di esplorazione geologica e mineraria.

Altri servizi alle imprese

Comprendono un insieme eterogeneo e residuale di servizi alle imprese, non ricompresi nelle voci precedenti.

Esempi: servizi di collocamento personale; servizi investigativi e di sicurezza; servizi di interprete e traduzione; servizi fotografici; servizi di pulizia; servizi immobiliari; servizi di preparazione posta.

Servizi tra imprese collegate non inclusi altrove

Categoria residuale comprendente i pagamenti per servizi che non possono essere allocati in alcuna delle precedenti voci di servizi alle imprese, che si realizzano intra-gruppo, cioè tra filiali, società controllate, società partecipate, altre imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese, e la casa madre. Sono inclusi i pagamenti, tra i sopra citati soggetti, che rappresentano contributi delle filiali, controllate, partecipate, ecc. ai costi generali di gestione e/o il rimborso di spese regolate direttamente dalla casa madre.

SERVIZI PERSONALI, CULTURALI E RICREATIVI

Servizi audiovisivi ed altri servizi collegati

Comprendono i servizi relativi alla produzione di film, videotape, programmi radio e televisivi (dal vivo o registrati) e album musicali.

Esempi: compensi per attori, produttori e registi; compensi per musicisti e cantanti; diritti per la distribuzione di prodotti audiovisivi (film, programmi musicali, ecc.).

Sono esclusi gli incassi e i pagamenti derivanti dalla vendita di diritti di film, programmi radiofonici o televisivi, composizioni musicali, ecc. (da registrare come “compravendita di diritti”).

Servizi per l'istruzione

Si tratta di servizi collegati con la cultura e l'istruzione. Includono sia i servizi erogati “in loco” (il soggetto che eroga il servizio si reca nell’economia che lo riceve ma non viceversa) che quelli erogati “a distanza” (il soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte economie).

Esempi: corsi per corrispondenza; corsi televisivi o via internet; corsi con insegnante che eroga il servizio direttamente nel paese che lo riceve; servizi per l’istruzione forniti all’estero da imprese residenti (esportazioni) o in Italia da imprese non residenti (importazioni).

Sono esclusi i servizi per l'istruzione che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o servizi per l'istruzione erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

Servizi per la salute

Comprendono i servizi forniti da dottori, infermieri, personale paramedico e quelli forniti da laboratori di analisi, ospedali, cliniche, ecc. Includono sia i servizi erogati “in loco” (il soggetto che eroga il servizio si reca nell’economia che lo riceve ma non viceversa) che quelli erogati “a distanza” (il soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte economie).

Esempi: servizi sanitari forniti direttamente all’estero da imprese residenti (esportazioni) o in Italia da imprese non residenti (importazioni); servizi per la salute resi a distanza.

Sono esclusi i servizi per la salute che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o servizi per la salute erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

Altri servizi personali, culturali e ricreativi

Comprendono i servizi personali, culturali e ricreativi non compresi nelle voci precedenti, sia erogati “in loco” (il soggetto che eroga il servizio si reca nell’economia che lo riceve ma non viceversa), che erogati “a distanza” (il soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte economie).

Esempi: servizi di archivi, biblioteche, musei e altre istituzioni culturali; servizi legati ad attività sportive e ricreative.

Sono esclusi gli altri servizi ricreativi che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o altri servizi ricreativi erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

SERVIZI GOVERNATIVI

Beni e servizi forniti ad ambasciate e consolati stranieri

Comprendono i ricavi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, ad ambasciate e consolati di governi stranieri, e ad Organismi Internazionali, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per

esportazioni. Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

Beni e servizi forniti ad unità militari straniere

Comprendono gli incassi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, ad agenzie ed unità militari di governi stranieri, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni. Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

Beni e servizi forniti ad altre entità governative straniere

Comprendono gli incassi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, ad uffici di informazione o promozione turistica, istituzioni educative, ecc. di governi stranieri, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni. Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

DONAZIONI

Donazioni in conto capitale

Comprendono le erogazioni di risorse a titolo gratuito che implicano il cambiamento di proprietà di capitale fisso (beni di investimento). Comprendono, inoltre, le donazioni di denaro che sono legate all'acquisizione di capitale fisso.

Donazioni correnti

Comprendono le erogazioni di risorse a titolo gratuito che non sono considerate come in conto capitale (v. voce precedente). Sono anche incluse in questa voce le vendite a non residenti di biglietti di lotterie, scommesse, ecc. (ricavi per esportazioni) ed i relativi esborsi a non residenti per vincite (costi per importazioni).

SALARI E STIPENDI

In relazione a rapporti di lavoro dipendente che il segnalante intrattiene con soggetti non residenti, indicare la somma di: a) retribuzioni lorde, comprensive di contributi e imposte a carico del lavoratore, e b) i relativi contributi a carico del datore di lavoro. Le retribuzioni da considerare sono sia quelle in denaro (inclusi gli straordinari e le indennità di malattia e maternità a carico o meno del datore di lavoro), che quelle in natura (beni, servizi e altri benefits forniti gratis o a prezzi ridotti). Si tenga presente che sono esclusi da questa voce i compensi erogati a favore di lavoratori non residenti non subordinati, ad es. per la fornitura di consulenze o altri servizi, in quanto tali compensi sono da includere nelle voci pertinenti dei servizi. Inoltre, è necessario ricordare che i lavoratori che risiedono in Italia da un anno o più, o hanno intenzione di farlo, sono da considerare residenti; pertanto, i costi del lavoro relativi a tali soggetti sono da escludere dalla voce "salari e stipendi". Sono sempre considerati costi per importazioni.

E' escluso il costo del lavoro sostenuto dal segnalante come input per l'erogazione di servizi di costruzione all'estero (da includere nei "servizi di costruzione - costruzioni all'estero", nei "beni, servizi e lavoro acquistati all'estero").

11. TRASLAZIONE DEL RISCHIO

Le voci da 58352 a 58359 vanno segnalate dalle sole banche non incluse nella segnalazione consolidata “Informazioni per Paese di controparte” di cui alla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”. Sono escluse dalla rilevazione le filiali di banche comunitarie ed extra-comunitarie (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Filiali italiane di banche estere”).

Vanno rilevate le esposizioni verso soggetti residenti in un determinato Paese – rappresentate, rispettivamente, da attività finanziarie per cassa, da garanzie e impegni e da derivati - per le quali, in caso di inadempienza del debitore principale, la banca possa rivolgersi ad un soggetto residente in un altro Paese (c.d. traslazione del rischio), obbligato:

- in virtù di specifici strumenti di protezione del credito di tipo personale e di tipo reale (limitatamente alle garanzie reali finanziarie);
- in relazione ai legami esistenti con l’originario mutuatario (ad esempio, nel caso di una filiale di una società insediata in un altro Paese ⁽¹⁾).

Pertanto, l’eventuale traslazione del rischio su soggetti residenti nel medesimo Paese in cui risiede il debitore principale non va rilevata ⁽²⁾.

Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non condizionate. Nel caso di garanzie personali, il garante deve assumere l’impegno giuridicamente vincolante di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto ⁽³⁾.

Nel caso di garanzie rappresentate da depositi di contanti presso banche residenti in Paesi della “zona A”⁽⁴⁾, la traslazione del rischio va effettuata sul Paese della banca depositaria; per le rimanenti garanzie la traslazione del rischio va imputata in capo al Paese e settore dei soggetti emittenti i valori dati in garanzia.

¹ I crediti vantati verso filiali di società residenti in un altro Paese vanno imputati alle filiali stesse, con traslazione del rischio sulla casa madre (da includere, convenzionalmente, tra le garanzie personali) pur in assenza di specifiche garanzie contrattuali di quest’ultima; ciò in base al presupposto che la succursale affidata costituisca una parte, sprovvista di personalità giuridica, della casa madre.

² Pertanto, deve formare oggetto di rilevazione:

la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso residenti in Italia siano assistite da garanzie prestate da soggetti non residenti;

la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti non residenti siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti in Italia;

la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti residenti nel Paese estero Z siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti nel Paese estero Y.

³ Con riferimento alle “lettere di patronage”, vanno, pertanto, considerate soltanto quelle che non abbiano natura “dichiarativa” del rapporto di partecipazione della società controllante ma per le quali risulti preminente la funzione di garanzia, in quanto l’impegno assunto possa effettivamente configurarsi come un’obbligazione di tipo fidejussorio, con carattere accessorio rispetto a quello principale della controllata (ad esempio, quando contengano, tra l’altro, l’esplicito impegno della società controllante, in caso di variazione della sua partecipazione azionaria o a semplice richiesta della banca finanziatrice, a sistemare e regolare completamente ogni debito della società controllata, ovvero quelle che comunque comportino per la società controllante l’eventualità di un concreto impegno finanziario finalizzato al pagamento dei cennati debiti).

⁴ La zona A è costituita dai Paesi OCSE e da quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (GAB). L’elenco dei Paesi OCSE e di quelli equiparati è riportato nel “Glossario” della presente Circolare. Viceversa, i Paesi OCSE che abbiano ristrutturato il proprio debito estero negli ultimi cinque anni devono essere assimilati ai Paesi extra OCSE considerati ai fini della presente segnalazione.

L'ammontare del rischio traslato da segnalare non può mai eccedere l'esposizione nei confronti del debitore principale. In particolare, qualora un'esposizione sia assistita dalla garanzia di più soggetti, il trasferimento del rischio va effettuato nei confronti del garante che, sulla base degli elementi a disposizione del segnalante, verrebbe escusso in caso di inadempienza del debitore principale. Nell'ipotesi di garanzie prestate "pro-quota" da una pluralità di soggetti occorre considerare, per la rispettiva quota, tutti i garanti.

Le informazioni devono essere classificate in relazione ai seguenti attributi informativi ⁽¹⁾:

- "valuta" di denominazione del rapporto;
- "Stato" di residenza della controparte (debitore principale);
- "settore di attività economica" della controparte (debitore principale);
- "Stato" di residenza del garante;
- "settore di attività economica" del garante;
- "tipo garanzia", che prevede la seguente ripartizione: 1) garanzie reali finanziarie; 2) garanzie personali; 3) derivati creditizi;
- "vita residua", che prevede la seguente ripartizione: 1) a vista e fino a 1 anno (include le attività scadute e/o sconfinanti non classificate come "attività deteriorate" e le attività scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione); 2) da oltre 1 fino a 2 anni; 3) oltre 2 anni; 4) non applicabile (ad esempio, sofferenze, incagli, scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per debitore).

¹ Per l'esatta individuazione delle variabili informative associate alle varie voci si rimanda a quanto previsto nelle regole di compilazione delle voci.

D) DATI DI BILANCIO

I dati della Sezione III (“Dati di bilancio”) devono essere trasmessi due volte all’anno con riferimento, rispettivamente, al primo semestre dell’esercizio e all’intero esercizio (¹).

I dati dell’intera Sezione III devono essere trasmessi entro il 25 del terzo mese successivo alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione relativa al primo semestre ed entro il 5 del quarto mese successivo all’esercizio di riferimento. Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio andranno comunicate alla Banca d’Italia con la massima tempestività, provvedendo alle opportune rettifiche secondo le modalità a tal fine previste.

Le banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute alla compilazione della Sezione III per tutto il tempo di durata del provvedimento di rigore (²). Al termine di tale periodo con ripristino di una gestione ordinaria, le banche sono tenute a produrre nuovamente la Sezione in discorso. In particolare, la prima segnalazione coprirà il periodo intercorrente tra la data di restituzione alla gestione ordinaria e la data di fine esercizio.

Per ciò che concerne i dati riferiti all’intero periodo di amministrazione straordinaria, questi vanno segnalati con data contabile pari all’ultimo giorno del mese di chiusura del citato periodo e trasmessi entro il 25 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio da parte della Banca d’Italia. Laddove nei dati di bilancio inviati alla Banca d’Italia siano stati considerati dati difformi da quelli risultanti dal bilancio riferito al periodo di amministrazione straordinaria approvato dalla Banca d’Italia, la banca in gestione ordinaria è tenuta ad apportare le necessarie rettifiche (³).

1. DATI PATRIMONIALI

1.1 ATTIVO E PASSIVO

Le sottosezioni 1, 2 e 3 della Sezione III si riferiscono all’intera azienda senza distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all’estero. Esse riproducono sia nel contenuto sia nella denominazione le voci dello schema dello stato patrimoniale del bilancio dell’impresa. Alcune voci della sottosezione 3 prevedono la distinzione tra unità operanti in Italia ed unità operanti all’estero; per altre è richiesto il dato riferito alle sole unità operanti in Italia.

¹ Per le filiali italiane di banche estere la segnalazione va prodotta solo annualmente con riferimento all’intero esercizio.

² In particolare, non vanno trasmessi i dati riferiti al primo semestre anche quando il provvedimento di amministrazione straordinaria sia assunto nel periodo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e il loro termine di invio.

³ Si ipotizzi che per la banca X posta in amministrazione straordinaria tale procedura si chiuda il 30 settembre dell’anno T e che dal successivo 1° ottobre essa sia restituita alla gestione ordinaria. Si supponga altresì che il bilancio di chiusura dell’amministrazione straordinaria sia approvato dalla Banca d’Italia il 15 marzo dell’anno T+1.

In tal caso, ai fini della segnalazione dei dati di III sezione la banca X è tenuta ad applicare il seguente comportamento segnaletico:

1) I dati di bilancio riferiti al 31 dicembre dell’anno T, che tengono conto dei dati di chiusura dell’amministrazione straordinaria e dell’operatività svolta negli ultimi tre mesi dell’anno T durante i quali l’azienda è tornata alla gestione ordinaria, vanno trasmessi entro il 5 aprile dell’anno T+1.

2) Una volta intervenuta l’approvazione del bilancio di chiusura dell’amministrazione straordinaria, la banca X dovrà trasmettere i dati di bilancio riferiti all’intero periodo di amministrazione straordinaria, con data di riferimento l’ultimo giorno di chiusura del citato periodo (nell’esempio 30 settembre dell’anno T).

La banca X sarà tenuta a rettificare le segnalazioni di cui al punto 1) nel caso in cui siano stati considerati dati difformi da quelli risultanti dal bilancio riferito all’intero periodo di amministrazione straordinaria approvato dalla Banca d’Italia.

La sottosezione 3, Parte quinta è riferita alle sole unità operanti all'estero, ripartite per paese di insediamento. Tali dati rappresentano un dettaglio delle informazioni relative all'intera azienda. Dalla rilevazione sono pertanto esclusi i rapporti tra casa madre e unità operanti all'estero nonché i rapporti tra queste ultime. Di conseguenza non è richiesta la quadratura tra le attività e le passività relativamente alle unità operanti nello stesso paese di insediamento.

Relativamente alla sottosezione 3, parte seconda "Qualità del credito", in caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso del periodo di riferimento della segnalazione, occorre rilevare convenzionalmente gli aumenti (acquisti) o le diminuzioni (vendite) nelle sottovoci residuali "altre variazioni in aumento" o "altre variazioni in diminuzione".

2. DATI DI CONTO ECONOMICO

Nelle sottosezioni 4 e 5 i costi e i ricavi vengono segnalati distinguendo tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero; queste ultime sono ripartite per paese di insediamento. La corrispondenza degli importi segnalati con le analoghe voci del conto economico ufficiale si realizza aggregando i dati delle unità operanti in Italia con quelle delle unità operanti all'estero. Dalla rilevazione sono pertanto esclusi i rapporti tra casa madre e unità operanti all'estero nonché i rapporti tra queste ultime. Diversamente dalle voci di costo e ricavo l'utile (voce 40914) o la perdita (voce 40970) di esercizio non deve essere ripartito tra unità operanti in Italia ed unità operanti all'estero e deve coincidere con l'unico dato esposto nella corrispondente voce del conto economico del bilancio dell'impresa relativo al medesimo esercizio.

La sottosezione 6 è relativa all'intera azienda, ad eccezione di alcune voci per le quali è richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero. Per alcune voci è richiesto il dato riferito alle sole unità operanti in Italia.

La segnalazione relativa al primo semestre dell'esercizio deve includere anche il risultato delle valutazioni delle attività aziendali in essere e alla fine del primo semestre. Le valutazioni vanno effettuate secondo i medesimi criteri di bilancio.

Le ripartizioni "residenti - non residenti" e "euro - valuta" vanno operate con riguardo alle operazioni sottostanti.

Le banche la cui gestione straordinaria termina nel mese di giugno non sono tenute a produrre il conto economico semestrale relativo alla frazione del mese di giugno successiva alla data di chiusura della gestione straordinaria.

Le banche che nel corso dell'anno incorporano banche in gestione straordinaria inviano i "Dati di conto economico" privi di quelli della gestione straordinaria, i quali andranno invece trasmessi separatamente con riferimento soltanto alla gestione straordinaria.

Convenzionalmente, nel caso di operazioni di fusione, le singole voci di costo e di ricavo dovranno includere le quote relative alle società oggetto dell'operazione a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui essa avviene.

Voce: **58000**

CASS A

È prevista la classificazione per “valuta”.

02 BIGLIETTI E MONETE

Biglietti e monete aventi corso legale nei rispettivi Paesi di emissione o, se non aventi più corso legale, ancora nei termini per il rimborso. Sono escluse le monete acquisite a scopo numismatico o di collezione.

06 METALLI PREZIOSI E MONETE

La presente sottovoce include: oro, argento e altri metalli preziosi; valori di proprietà dell'azienda detenuti a scopo di negoziazione nonché le monete acquisite a scopo numismatico o di collezione aventi corso legale. I valori detenuti a fini di investimento e le monete da collezione non aventi corso legale sono incluse nella voce 58016.

12 ALTRI VALORI

Sono inclusi i valori bollati nonché gli assegni circolari e i titoli equiparati emessi dall'azienda dichiarante ovvero da propri corrispondenti sulla base di uno specifico mandato.

Voce: **58005**

FINANZIAMENTI

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Nella presente voce vanno rilevati i finanziamenti diversi da quelli rilevati fra le “Sofferenze” (voce 58007).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito⁽¹⁾. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

I finanziamenti acquisiti nell'ambito di operazioni di cessione di crediti “pro-soluto”, diverse dall'operatività in factoring, vanno rilevati in base alla pertinente forma tecnica per un ammontare pari alle somme versate a titolo di corrispettivo della cessione. I finanziamenti acquisiti nell'ambito di operazioni di fusione devono essere rilevati al valore nominale.

È prevista la classificazione per “valuta”.

VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE:

È richiesto il dettaglio “nominativo delle controparti”.

Sono inclusi i rapporti attivi con proprie filiali estere.

DEPOSITI:

02 A VISTA

Sono inclusi anche i conti correnti di corrispondenza per servizi resi nonché gli eventuali “scoperti transitori di corrispondenza” (ivi incluse le partite transitorie connesse con negoziazione di euro contro valuta), nonché i “conti nostri” intrattenuti con banche non residenti.

04 OVER NIGHT

Include i depositi con vincolo di scadenza fino a 24 ore o a 1 giorno lavorativo.

06 ALTRI DEPOSITI

È incluso anche il deposito di riserva obbligatoria.

Per i depositi che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso, la durata originaria corrisponde, convenzionalmente, alla durata del preavviso.

¹ Per la definizione di eventi estintivi del credito cfr. voce 58007.

Voce: **58080**

CANCELLAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Formano oggetto di rilevazione unica le cancellazioni per perdite totali o parziali di attività finanziarie intervenute nel periodo di riferimento della segnalazione a seguito di eventi estintivi del credito, così come definiti nella voce 58007⁽¹⁾.

RELATIVE A FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA CEDUTI A SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE:

Cfr. voce 58083.

Formano oggetto di rilevazione le cancellazioni di finanziamenti verso clientela che nel mese di riferimento della segnalazione sono stati oggetto di operazioni di cessione a soggetti diversi da istituzioni finanziarie monetarie.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, “finalità” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL’ATTIVO:

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

22 CARTE E DI CREDITO: UTILIZZI

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

26 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente voce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell’area UEM, così come definiti nella voce 58222.

30 PRESTITI SINDACATI

¹ Si ipotizzi che la banca X al 31 dicembre dell’anno T abbia al l’attivo un finanziamento verso clientela di ammontare pari a 100. Si ipotizzi che la banca X nel mese di aprile dell’anno T+1, a seguito di un evento estintivo del credito, svaluti il finanziamento per un importo pari a 20 e che pertanto tale attività venga iscritta nell’attivo per 80 (100 – 20). Nella segnalazione riferita al mese di aprile dell’anno T+1 la banca X segnalerà un importo pari a 20 in una delle sottovoci da 58080.70 a 58080.82, a seconda della forma tecnica del finanziamento.

Si supponga che nel mese di maggio dell’anno T+1 la banca X ceda tale finanziamento (con un’operazione che comporta la *derecognition* dall’attivo) a una società finanziaria (non classificata come istituzione finanziaria monetaria) ad un prezzo di cessione pari a 50. Nella segnalazione riferita al mese di maggio dell’anno T+1 la banca X segnalerà un importo pari a 30 (80 – 50) in una delle sottovoci da 58080.38 a 58080.50, a seconda della forma tecnica del finanziamento. Per completezza si precisa che in tal caso la voce 58083 va valorizzata per 80.

Cfr. sottovoce 58220.02.

34 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione degli importi da segnalare nelle precedenti sottovoci.

Sono altresì escluse le sottovoci 58007.50 e 51.

ALTRE CESSIONI:

38 CARTE DI CREDITO: UTILIZZI

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

42 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente voce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell'area UEM, così come definiti nella voce 58222.

46 PRESTITI SINDACATI

Cfr. sottovoce 58220.02.

50 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione degli importi da segnalare nelle precedenti sottovoci.

Sono altresì escluse le sottovoci 58007.50 e 51.

FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:

54 CARTE DI CREDITO: UTILIZZI

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

58 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente voce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società finanziarie residenti nell'area UEM, così come definiti nella voce 58222.

62 PRESTITI SINDACATI

Cfr. sottovoce 58220.02.

66 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione degli importi da segnalare nelle precedenti sottovoci.

Sono altresì escluse le sottovoci 58007.50 e 51.

RELATIVE A FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA NON OGGETTO DI CESSIONE:

Cancellazioni di finanziamenti verso clientela non oggetto di cessione.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti); per le sottovoci da 70 a 82 è richiesta anche la “finalità”.

70 CARTE DI CREDITO: UTILIZZI

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

74 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente voce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell’area UEM, così come definiti nella voce 58222.

78 PRESTITI SINDACATI

Cfr. sottovoce 58220.02.

82 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione di quanto riportato nelle precedenti sottovoci. Sono altresì escluse le sottovoci 58007.50 e 51.

RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE:

Cancellazioni di attività finanziarie diverse da quelle da segnalare nelle precedenti sottovoci. Vi figurano, ad esempio, le cancellazioni di finanziamenti ceduti a istituzioni finanziarie monetarie nonché le cancellazioni di finanziamenti verso istituzioni finanziarie monetarie.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti); per le sottovoci da 86 a 92 è richiesta anche la “finalità”.

FINANZIAMENTI:

86 CARTE DI CREDITO: UTILIZZI

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

88 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente voce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell'area UEM, così come definiti nella voce 58222.

90 PRESTITI SINDACATI

Cfr. sottovoce 58220.02.

92 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione di quanto riportato nelle precedenti sottovoci. Sono altresì escluse le sottovoci 58007.18, 19, 50 e 51.

94 TITOLI

Cfr. voce 58010 e sottovoci 58007.18 e 50.

98 ALTRE ATTIVITÀ

Vi figurano, ad esempio, le cancellazioni di strumenti partecipativi di capitale (cfr. sottovoci 58007.19 e 51 e voce 58011).

Voce: **58115**

TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETÀ - VALORE NOMINALE

Cfr. voci 58010, 58007.18 e 58007.50.

Per ciascun titolo va segnalato il valore nominale.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice I SIN”, “depositario”, “portafoglio contabile” e per “indicatore di quotazione IAS”.

La variabile di classificazione “depositario” indica l’eventuale soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Nel caso di operazioni di riporti passivi, PCT passivi o di prestito titoli occorre indicare nel campo depositario la modalità “titolo non disponibile”.

Voce: **58123**

TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE RIACQUISTATI

La presente voce si riferisce a tutti i titoli di debito emessi dalla banca segnalante temporaneamente riacquistati dalla stessa.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice ISIN”, “Stato di controparte”, “settore di attività economica” e “portafoglio contabile”. Le variabili “Stato di controparte” e “settore di attività economica” vanno riferite alla controparte dell’operazione di riacquisto.

Va segnalato il valore nominale.

Le obbligazioni del tipo “zero coupon bond” e “one coupon” vanno rilevate sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

02 CON GARANZIA DEL CAPITALE

Cfr. voce 58035, sottovoci 01 e 03.

06 SENZA GARANZIA DEL CAPITALE

Cfr. voce 58035, sottovoci 05 e 07.

Voce: **58165**

PATRIMONIO DEL LA BANC A SEGNALANTE DETE NUTO DA SOCIETÀ ESTERE

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 58040.

In particolare, va segnalata la quota di patrimonio netto detenuta dalle società non residenti:

- che detengono una partecipazione al capitale della banca segnalante pari o superiore al 10% (c.d. partecipanti diretti);
- nelle quali la banca segnalante detiene una partecipazione al capitale pari o superiore al 10% (c.d. partecipati diretti).

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice ISIN”, “Stato di controparte” e per “settore di attività economica”.

02 PARTECIPANTI DIRETTE

04 PARTECIPATE DIRETTE

Va segnalata la quota di patrimonio netto detenuta nella banca segnalante, qualunque sia la percentuale di partecipazione.

Voce: **58170**

MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI

Per moneta elettronica, si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che si è emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente..

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i soli fondi caricati che alla data di riferimento della segnalazione risultano essere "liberi" cioè che non siano già stati utilizzati in pagamenti.

PER CARATTERISTICHE TECNICHE:

SUPPORTO FISICO (CARTA):

12 DISPOSITIVO DI ACCESSO

Per la definizione di "supporto fisico" cfr. voce 58633 sottovoce 12.

14 BORSELLINO ELETTRONICO

Per la definizione di "borsellino elettronico" cfr. voce 58633 sottovoce 14.

16 SU NETWORK

Per la definizione di "NETWORK" cfr. voce 58633 sottovoce 16.

18 ALTRO

Per la definizione di "altro" cfr. voce 58633 sottovoce 18.

Voce: **58224**

**FONDI RET TIFICATIVI S UES POSIZIONI PER CASS A
RIVENIENTI DA OPERAZIONI DI FUSIONE**

Cfr. voce 58045, sottovoci 03, 05, 07 e 09.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce la differenza positiva tra il valore nominale (al netto delle cancellazioni operate dalla società incorporata a seguito di eventi estintivi del credito) delle attività cedute e il fair value di tali attività considerato ai fini dell'operazione di fusione.

BANCHE CENTRALI E BANCHE:

- 02** SOFFERENZE
- 04** ALTRE ESPOSIZIONI

CLIENTELA:

- 08** SOFFERENZE
- 10** ALTRE ESPOSIZIONI

Voce: **3896**

AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA OBBLIGATORIA

Le disposizioni in materia di riserva obbligatoria emanate dalla Banca Centrale Europea prevedono, fra l'altro, l'esclusione dall'aggregato soggetto a ROB dei rapporti passivi intrattenuti con le autorità bancarie centrali dei paesi aderenti all'UEM e la Banca Centrale Europea. Pertanto, i rapporti passivi intrattenuti con tali soggetti devono formare oggetto di rilevazione, convenzionalmente, nelle sottovoci relative alle "istituzioni soggette a riserva obbligatoria".

DEPOSITI A VISTA E OVERNIGHT:

Per l'in dividuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 00, 01, 03, 05, 12 (per la parte riferita agli assegni circolari), 13, 15, 17, 19, 20, 22, 32.

02 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

04 ALTRI SOGGETTI

DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI:

Per l'in dividuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 08, 09, 12 (esclusi gli assegni circolari), 28, 34, 36, 40 (limitatamente alla quota di depositi con scadenza predeterminata fino a due anni).

06 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

08 ALTRI SOGGETTI

DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI:

Per l'in dividuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 08, 09, 12, 28, 34, 36, 40 (limitatamente alla quota di depositi con scadenza predeterminata oltre due anni).

10 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

12 ALTRI SOGGETTI

DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO FINO A 2 ANNI:

Per l'in dividuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 06 e 30 (limitatamente alla quota di depositi rimborsabili con preavviso fino a due anni).

14 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

16 ALTRI SOGGETTI

DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO OLTRE 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 06 e 30 (limitatamente alla quota di depositi rimborsabili con preavviso oltre due anni).

18 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

20 ALTRI SOGGETTI

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58035 (limitatamente alla quota di titoli con scadenza predeterminata fino a due anni).

22 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce e l'ammontare dei titoli con durata contrattuale inferiore o pari a due anni per i quali la banca sia in grado di dimostrare, alla data di riferimento della segnalazione, l'effettiva detenzione da parte dei soggetti riconducibili in questa sottovoce. Qualora la banca non segua per il complesso dei titoli l'anzidetto criterio analitico di individuazione dei detentori, nella presente sottovoce deve allocare e l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore complessivo dei titoli per l'aliquota forfettaria indicata dalla BCE.

24 ALTRI SOGGETTI

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce e l'ammontare dei titoli con durata contrattuale inferiore o pari a due anni non incluso nella precedente sottovoce 3896.22.

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58035 (limitatamente alla quota di titoli con scadenza predeterminata oltre due anni).

26 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce e l'ammontare dei titoli con durata contrattuale superiore ai due anni per i quali la banca segnalante sia in grado di dimostrare, alla data di riferimento della segnalazione, l'effettiva detenzione da parte dei soggetti riconducibili in questa sottovoce.

28 ALTRI SOGGETTI

Qualora la banca non segua per il complesso dei titoli l'anzidetto criterio analitico di individuazione dei detentori, nella presente sottovoce deve allocare l'intero ammontare dei titoli emessi.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 10, 37 e 39.

34 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

36 ALTRI SOGGETTI

Nella presente sottovoce va convenzionalmente incluso il debito nei confronti della Cassa di Compensazione e Garanzia nell'ambito dell'operatività sul Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC), segnalato nella sottovoce 58030.40.

Voce: **58310**

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Ammontare dei finanziamenti agevolati concessi a clientela residente.

Per l'in dividuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58005 , sottovoci 24 (Conti correnti attivi), 26 (Mutui) , 36 (Operazioni di factoring), 38 (Leasing finanziario), 42 (Altri finanziamenti). Nel caso delle operazioni di sconto di portafoglio il rischio va attribuito al soggetto beneficiario dell'agevolazione ai sensi della legge incentivante.

È richiesta la classificazione per “legge di credito agevolato” e per “provincia di controparte”. Tale ultima variabile di classificazione fa riferimento alla destinazione dell'investimento; le operazioni agevolate in favore di residenti per la costituzione di società all'estero vanno segnalate utilizzando il previsto codice convenzionale.

02 CONSISTENZE

Per questa sottovoce è prevista anche la classificazione per “settore di attività economica”.

06 EROGAZIONI

La presente sottovoce ha per oggetto i flussi di credito effettivamente erogati nel periodo di riferimento (trimestre), al lordo degli eventuali rimborsi. La segnalazione non è dovuta quando variano unicamente gli elementi di classificazione (ad esempio, mancata ammissione all'agevolazione, forma tecnica, durata, trasformazione del prestito da tasso fisso a tasso indicizzato o viceversa, ecc.) dei crediti già erogati in precedenti periodi nonché nel caso di operazioni di acquisto dei crediti effettuate dalla banca segnalante.

Per i conti correnti occorre fare, convenzionalmente, riferimento ai soli movimenti dare, includendo quindi anche le capitalizzazioni di interessi; per le operazioni di sconto di portafoglio deve farsi riferimento al valore facciale degli effetti.

10 DOMANDE PERVENUTE (AMMONTARE)

Vanno prese in considerazione tutte le domande pervenute e non solo quelle sottoposte a un preliminare esame formale e di merito; sono peraltro da escludere le richieste chiaramente destituite di fondamento. Occorre, tuttavia, che la banca provveda con un esame a carattere «conoscitivo» che permetta la rilevazione di quegli elementi che sono indispensabili per la classificazione.

14 DOMANDE ACCOLTE (AMMONTARE)

Voce: **58312**

CREDITO AGRARIO: CONSISTENZE

Cfr. voce 58005 (sottovoci da 22 a 42, escluse le sottovoci 39 e 41).

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di credito effettuate ai sensi dell'art.43 del T.U.B..

È richiesta la variabile “tipo tasso”.

Voce: **58320**

CLASSIFICAZIONE PER DESTINAZIONE ECONOMICA: FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE SULL'INTERNO

Ammontare dei finanziamenti oltre il breve termine sull'interno concessi a clientela residente.

Sono esclusi i crediti per cassa all'esportazione. Nel caso di sconto di portafogli o "pro-solvendo" la classificazione va effettuata avendo riguardo al debitore ceduto.

È richiesta la classificazione per "tipo tasso" e "destinazione economica di investimento" nonché, per le sole sottovoci 02 e 06 il "tipo contratto". Per le sottovoci 02, 06 e 10, la "provincia di controparte". Tale ultima variabile di classificazione fa riferimento alla destinazione dell'investimento; le operazioni agevolate in favore di residenti per la costituzione di società all'estero vanno segnalate utilizzando il previsto codice convenzionale.

02 CONSISTENZE

Cfr. voce 58005 (sottovoci da 22 a 42, escludendo le sottovoci 39 e 41).

I valori ammessi per la variabile "tipo contratto" sono i seguenti: "acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: non rinegoziato", "acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: rinegoziato".

06 EROGAZIONI

Cfr. sottovoce 58310.06.

I valori ammessi per la variabile "tipo contratto" sono i seguenti: "acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: nuovi contratti", "acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: surroghe", "acquisto immobili – abitazioni famiglie consumatrici: sostituzioni".

10 ESTINZIONI E RIMBORSI

Valgono, specularmente, i criteri di segnalazione prescritti per la sottovoce 06, "Erogazioni".

14 DOMANDE PERVENUTE (AMMONTARE)

18 DOMANDE ACCOLTE (AMMONTARE)

Voce: **58322**

**FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO
DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

Sono escluse dalla presente voce i finanziamenti oggetto di rinegoziazione di condizioni precedentemente determinate.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”.

EROGAZIONI NEL PERIODO:

02 INDICIZZATE AL TASSO BCE

04 ALTRE INDICIZZAZIONI

TAEG SUI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO:

08 INDICIZZATE AL TASSO BCE

10 ALTRE INDICIZZAZIONI

NUMERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO:

14 INDICIZZATE AL TASSO BCE

16 ALTRE INDICIZZAZIONI

PARTE TERZA - VITA RESIDUA – RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Durata residua per data di scadenza del capitale (Vita residua - rischio di liquidità)”.

Salvo diversamente specificato, i dati contenuti nella presente parte si riferiscono all'intera azienda e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **58446**

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi i pronti contro termine a tassi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante da parte del gruppo segnalante (da segnalare nella voce 58447).

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile "tipo tasso"), tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile "portafoglio contabile"), nonché la classificazione per "indicatore di quotazione IAS" e "valuta".

Con riferimento ai titoli di debito è prevista la ripartizione per zona geografica dell'emittente (Italia; altri Paesi dell'area Euro; altri Paesi dell'UE; Altri paesi europei non UE; America del Nord, America Centrale, America del Sud, Asia, Africa, Oceania e Non Classificabile), variabile ("stato") e limitatamente alle sottovoci da 02 a 54 tra impegnati e non impegnati (variabile "disponibilità titolo") e sulla base della stanziabilità del titolo (stanziabile presso la BCE o presso altre banche centrali; non stanziabile - variabile "stanziabilità").

È altresì prevista la distinzione tra sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturata, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e altre attività (variabile "bonis/deteriorate").

TITOLI DI DEBITO:

- 02** TITOLI DI STATO
 - 06** TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
 - 10** TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA
 - 12** TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO
- TITOLI EMESSI DA BANCHE:
- 14** SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE
 - 18** ALTRI TITOLI SUBORDINATI
 - 22** COVERED BOND
 - 26** ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:

30 SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE

34 ALTRI TITOLI SUBORDINATI

38 TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

42 ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:

46 TITOLI SUBORDINATI

50 ALTRI TITOLI

54 TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

58 QUOTE E DI OICR

FINANZIAMENTI A:

62 BANCHE CENTRALI

BANCHE:

66 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

70 ALTRI FINANZIAMENTI

CLIENTELA:

74 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

78 ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **58447**

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

Formano oggetto di segnalazione i soli pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine da parte della banca e quelli con facoltà che non superano il test di derecognition dello IAS 39.

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”), tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”), nonché la classificazione per “valuta”.

È altresì prevista la distinzione tra sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturata, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e altre attività (variabile “bonis/deteriorate”).

02 CON BANCHE CENTRALI

06 CON BANCHE

10 CON CLIENTELA

Voce: **58448**

PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi i pronti contro termine passivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante a carico del cessionario (da segnalare nella voce 58449).

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile "tipo tasso") e tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile "portafoglio contabile").

E' altresì richiesta la classificazione per "indicatore di quotazione IAS" e "valuta".

DEBITI VERSO BANCHE:

02 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

06 DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

10 ALTRI DEBITI

Vi figura anche la quota dei debiti subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

DEBITI VERSO CLIENTELA:

14 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

18 DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

22 ALTRI DEBITI

Vi figura anche la quota dei debiti subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE:

26 TITOLI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

30 ALTRI TITOLI

Vi figura anche la quota dei titoli subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

34 ALTRE PASSIVITÀ

Voce: **58449**

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

Formano oggetto di segnalazione i pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine da parte della banca nonché quelli che prevedono per il cessionario la facoltà di rivendita a termine e che non superano il test di derecognition della IAS 39.

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”), tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”), nonché la classificazione per “valuta”.

02 CON BANCHE CENTRALI

06 CON BANCHE

10 CON CLIENTELA

Voce: **58450**

OPERAZIONI FUORI BILANCIO

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Durata residua per data di scadenza del capitale (Vita residua - rischio di liquidità)”.

E’ richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”), tra portafoglio bancario e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”), nonché la classificazione per “valuta”.

DERIVATI FINANZIARI CON SCAMBIO DI CAPITALE:

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

DERIVATI FINANZIARI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:

08 POSIZIONI LUNGHE

12 POSIZIONI CORTE

DEPOSITI E FINANZIAMENTI DA RICEVERE:

BANCHE

16 POSIZIONI LUNGHE

20 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA

24 POSIZIONI LUNGHE

28 POSIZIONI CORTE

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI:

BANCHE

32 POSIZIONI LUNGHE

36 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA

40 POSIZIONI LUNGHE

44 POSIZIONI CORTE

48 GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

Voce: **58451**

**ESPOSIZIONI CONNESSI E CON OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE DI PROPRIE ATTIVITÀ**

Si distingue tra esposizioni senior, mezzanine e junior (variabile "tipologia esposizione"). E' altresì richiesta la classificazione per "valuta".

ESPOSIZIONI PER CASSA:

02 TITOLI DI DEBITO

06 ALTRE ATTIVITÀ

IMPEGNI IRREVOCABILI AD EROGARE FONDI:

10 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

CONT RATTI DERIVATI:

18 POSIZIONI LUNGHE

22 POSIZIONI CORTE

Voce: **58455**

**FINANZIAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(VALORE NOMINALE)**

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 58005, sottovoci da 22 a 42 e 58007, sottovoci da 22 a 44.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti concessi alla pubblica amministrazione italiana.

È prevista la classificazione per “valutazione”, “settore di attività economica” e “tipo tasso”.

Voce: **58468**

FINANZIAMENTI OLTRE IL BREVE TERMINE IN EURO A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E SOCIETÀ NON FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA UEM (VALORE NOMINALE)

La presente voce costituisce un dettaglio delle sottovoci 58005 da 22 a 42 e 58007 da 22 a 44.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti con durata originaria superiore a un anno erogati a famiglie e a società non finanziarie.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”.

Va segnalata anche la durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse.

PARTE QUARTA - VITA RESIDUA – RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse (Vita residua - rischio di tasso di interesse)”.

Salvo diversamente specificato, i dati contenuti nella presente parte si riferiscono all’intera azienda e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **58403**

**PORTAFOGLIO DI NEGOTIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:
ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA**

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati attivi (cfr. voce 58415) e i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante a carico della banca segnalante (cfr. voce 58410).

È richiesta la classificazione per "valuta"; per le sottovoci da 04 a 32 e da 44 a 72 è richiesta, inoltre, la classificazione per "raggruppamento titoli", "settore di attività economica" e "indicatore di quotazione IAS".

È prevista la distinzione tra sofferenze, incagli, ristrutturati, scaduti e/o sconfinati deteriorati e altre attività (variabile "bonis/deteriorati").

ATTIVITÀ FINANZIARIE A TASSO FISSO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

04 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

08 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

12 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

16 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

20 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

24 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

28 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

32 ALTRI TITOLI DI DEBITO

ALTRE ATTIVITÀ:

36 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

40 ALTRE

ATTIVITÀ FINANZIARIE A TASSO INDICIZZATO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

44 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

48 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

52 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

56 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

60 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

64 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

68 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

72 ALTRI TITOLI DI DEBITO

ALTRE ATTIVITÀ:

76 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

80 ALTRE

Voce: **58405**

PORTAFOGLIO BANCARIO: ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati attivi (cfr. voce 58415) e i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine da parte della banca (cfr. voce 58410).

È richiesta la classificazione per “valuta”; per le sottovoci da 04 a 32 e da 62 a 76 è richiesta, inoltre, la classificazione per “raggruppamento titoli”, “settore di attività economica” e “indicatore di quotazione IAS”.

È prevista la distinzione tra sofferenze, incagli, ristrutturati, scaduti e/o sconfinati deteriorati e altre attività (variabile “bonis/deteriorati”).

ATTIVITÀ FINANZIARIE A TASSO FISSO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

04 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

08 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

12 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

16 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

20 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

24 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

26 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

32 ALTRI TITOLI DI DEBITO

FINANZIAMENTI:

36 A BANCHE CENTRALI

A BANCHE:

40 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI FINANZIAMENTI:

44 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

48 ALTRI

A CLIENTELA:

52 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI FINANZIAMENTI:

56 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

60 ALTRI

ATTIVITÀ FINANZIARIE A TASSO INDICIZZATO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

62 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

64 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

66 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

68 ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

70 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

72 ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per la banca segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

74 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

76 ALTRI TITOLI DI DEBITO

FINANZIAMENTI:

78 A BANCHE CENTRALI

A BANCHE:

80 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI FINANZIAMENTI:

82 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

84 ALTRI

A CLIENTELA:

86 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI FINANZIAMENTI:

88 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

90 ALTRI

Voce: **58410**

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Formano oggetto di segnalazione i soli pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine da parte della banca e quelli con facoltà che non superano il test di *derecognition* dello IAS 39.

È prevista la distinzione tra sofferenze, incagli, ristrutturati, scaduti e/o sconfinati deteriorati e altre attività (variabile “bonis/deteriorati”).

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

02 CON BANCHE CENTRALI

04 CON BANCHE

06 CON CLIENTELA

PORTAFOGLIO BANCARIO:

08 CON BANCHE CENTRALI

10 CON BANCHE

12 CON CLIENTELA

Voce: **58415**

STRUM ENTI FINANZIARI SUBORDINATI ATTIVI

Cfr. voce 40809.

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

È prevista la distinzione tra sofferenze, incagli, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti deteriorate e altre attività (variabile “bonis/deteriorate”).

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL’EMITTENTE:

02 DI BASE

04 SUPPLEMENTARE:

06 DI TERZO LIVELLO

08 ALTRI

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche gli strumenti finanziari del tipo “*junior*” e “*mezzanine*” connessi con operazioni di cartolarizzazione.

PORTAFOGLIO BANCARIO:

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL’EMITTENTE:

10 DI BASE

12 SUPPLEMENTARE:

14 DI TERZO LIVELLO

16 ALTRI

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche gli strumenti finanziari del tipo “*junior*” e “*mezzanine*” connessi con operazioni di cartolarizzazione.

Voce: **58420**

DERIVATI FINANZIARI DIVERSI DALLI OPZIONI (VALORE NOZIONALE)

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Sono incluse le operazioni di compravendita di titoli e valute a pronti ancora da regolare.

Con riferimento ai derivati su titoli di capitale, metalli preziosi (eccetto oro) e merci, che prevedono alla scadenza lo scambio del sottostante, vanno segnalate le posizioni (lunghe o corte) relative al flusso finanziario, da rilevare alla data di regolamento di tali contratti.

DERIVATI DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

DERIVATI DI COPERTURA:

08 POSIZIONI LUNGHE

10 POSIZIONI CORTE

ALTRI DERIVATI:

Nelle presenti sottovoci figurano anche i derivati negoziati con terzi che replicano contratti derivati interni di copertura di posizioni del portafoglio bancario.

14 POSIZIONI LUNGHE

16 POSIZIONI CORTE

Voce: **58425**

DERIVATI FINANZIARI - OPZIONI (DELTA EQUIVALENT VALUE)

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Con riferimento ai derivati su titoli di capitale, metalli preziosi (eccetto oro) e merci, che prevedono alla scadenza lo scambio del sottostante, vanno segnalate le posizioni (lunghe o corte) relative al flusso finanziario, da rilevare alla data di regolamento di tali contratti.

DERIVATI DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

02 POSIZIONI LUNGHE

04 POSIZIONI CORTE

DERIVATI DI COPERTURA:

08 POSIZIONI LUNGHE

10 POSIZIONI CORTE

ALTRI DERIVATI:

OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO:

CONNESSI E CON ATTIVITÀ FINANZIARIE:

18 POSIZIONI LUNGHE

22 POSIZIONI CORTE

CONNESSI E CON PASSIVITÀ FINANZIARIE:

26 POSIZIONI LUNGHE

30 POSIZIONI CORTE

ALTRE OPZIONI:

Nelle presenti sottovoci figurano anche i derivati negoziati con terzi che replicano contratti derivati interni di copertura di posizioni del portafoglio bancario.

34 POSIZIONI LUNGHE

38 POSIZIONI CORTE

Voce: **58430**

**PORTAFOGLIO DI NEGOTIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:
PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA**

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati passivi (cfr. voce 58445) e i pronti contro termine passivi (cfr. voce 58440).

02 VERSO BANCHE

08 VERSO CLIENTELA:

08 CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

12 ALTRE PASSIVITÀ

Voce: **58435**

PORTAFOGLIO BANCARIO: PASSIVI TÀ FINANZ IARIE PER CASSA

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati passivi (cfr. voce 58445) e i pronti contro termine passivi (cfr. voce 58440).

DEBITI VERSO BANCHE:

02 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA

ALTRI DEBITI:

04 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

06 ALTRI

DEBITI VERSO CLIENTELA:

08 CONTI CORRENTI E DEPOSITI A VISTA:

09 DEPOSITI A RISPARMIO LIBERI:

ALTRI DEBITI:

10 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

13 ALTRI

TITOLI DI DEBITO:

14 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

16 ALTRI

ALTRE PASSIVITÀ:

18 CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

20 ALTRE

Voce: **58440**

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Formano oggetto di segnalazione i pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine da parte della banca nonché quelli che prevedono per il cessionario la facoltà di rivendita a termine e che non superano il test di *derecognition* della IAS 39.

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

04 CON BANCHE

06 CON CLIENTELA

PORTAFOGLIO BANCARIO:

16 CON BANCHE

18 CON CLIENTELA

Voce: **58445**

STRUM ENTI FINANZIARI SUBORDINATI PASSIVI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL’EMITTENTE:

- 02** DI BASE
- 04** SUPPLEMENTARE
- 06** DI TERZO LIVELLO
- 08** ALTRI

Voce: **58460**

DEPOSITI E FINANZIAMENTI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

DA RICEVERE DA:

BANCHE:

01 POSIZIONI LUNGHE

03 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA:

05 POSIZIONI LUNGHE

07 POSIZIONI CORTE

Voce: **58465**

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI A

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

BANCHE:

02 POSIZIONI LUNGHE

06 POSIZIONI CORTE

CLIENTELA:

10 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

Voce: **58346**

**ESPOSIZIONI CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
DI PROPRIE ATTIVITÀ**

Si distingue tra esposizioni senior, mezzanine e junior (variabile "tipologia esposizione"). E' altresì richiesta la classificazione per "valuta".

ESPOSIZIONI PER CASSA:

02 TITOLI DI DEBITO

06 ALTRE ATTIVITÀ

IMPEGNI IRREVOCABILI AD EROGARE FONDI:

10 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

CONT RATTI DERIVATI:

18 POSIZIONI LUNGHE

22 POSIZIONI CORTE

PARTE QUINTA - DERIVATI

I dati contenuti nella presente parte si riferiscono all'intera azienda e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **58470**

DERIVATI DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

È prevista la classificazione per tipologia di sottostante (variabile “sottostante”), “valuta”, “settore di attività economica”, “Stato di controparte”, “indicatore di quotazione IAS”, “natura contratto derivato” e “accordo di compensazione”. Ad eccezione delle sottovoci 20, 26, 28, 36 e 38 è altresì prevista la classificazione per tipologia di derivato (variabile “raggruppamento derivati”).

I derivati su tassi di interesse sono classificati convenzionalmente come “posizioni lunghe” (“acquisti”) o come “posizioni corte” (“vendite”) a seconda che comportino per la banca segnalante l’acquisto o la vendita del tasso fisso. I *basis swap* vanno convenzionalmente indicati nelle “posizioni lunghe”.

I derivati su indici azionari sono classificati convenzionalmente come “posizioni lunghe” (“acquisti”) o come “posizioni corte” (“vendite”) a seconda che comportino per la banca segnalante l’acquisto o la vendita dell’indice contrattualmente predeterminato.

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

Relativamente ai derivati creditizi, le variabili di classificazione relative all’“acquisto di protezione” (vendita del rischio) sono riferite al “protection seller”, quelle relative alla “vendita di protezione” (acquisto del rischio) sono riferite al “protection buyer”.

Nella presente voce non vanno inclusi i derivati interni.

DERIVATI FINANZIARI DIVERSI DALLE OPZIONI:

VALORE NOZIONALE:

02 POSIZIONI LUNGHE

06 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

08 POSITIVO

10 NEGATIVO

DERIVATI FINANZIARI - OPZIONI:

VALORE NOZIONALE:

12 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

16 POSITIVO

18 NEGATIVO

DERIVATI FINANZIARI STRUTTURATI:

NON OGGETTO DI SCOMPOSIZIONE:

20 VALORE NOZIONALE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

26 POSITIVO

28 NEGATIVO

OGGETTO DI SCOMPOSIZIONE:

VALORE NOZIONALE:

32 POSIZIONI LUNGHE

34 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

36 POSITIVO

38 NEGATIVO

DERIVATI CREDITIZI:

VALORE NOZIONALE:

42 ACQUISTI DI PROTEZIONE

44 VENDITE DI PROTEZIONE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

46 POSITIVO

48 NEGATIVO

Voce: **58475**

DERIVATI DI COPERTURA

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

Per i criteri di compilazione di tale voce cfr. quanto previsto per la voce 58470.

DERIVATI FINANZIARI DIVERSI DALLE OPZIONI:

VALORE NOZIONALE:

02 POSIZIONI LUNGHE

06 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

08 POSITIVO

10 NEGATIVO

DERIVATI FINANZIARI - OPZIONI:

VALORE NOZIONALE:

12 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

16 POSITIVO

18 NEGATIVO

DERIVATI FINANZIARI STRUTTURATI:

OGGETTO DI SCOMPOSIZIONE:

VALORE NOZIONALE:

32 POSIZIONI LUNGHE

34 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

36 POSITIVO

38 NEGATIVO

DERIVATI CREDITIZI:

 VALORE NOZIONALE:

42 ACQUISTI DI PROTEZIONE

44 VENDITE DI PROTEZIONE

 FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

46 POSITIVO

48 NEGATIVO

Voce: **58480**

ALTRI DERIVATI

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

Per i criteri di compilazione di tale voce cfr. quanto previsto per la voce 58470.

DERIVATI FINANZIARI DIVERSI DALLE OPZIONI:

VALORE NOZIONALE:

02 POSIZIONI LUNGHE

06 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

08 POSITIVO

10 NEGATIVO

DERIVATI FINANZIARI - OPZIONI:

VALORE NOZIONALE:

12 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

16 POSITIVO

18 NEGATIVO

DERIVATI FINANZIARI STRUTTURATI:

OGGETTO DI SCOMPOSIZIONE:

VALORE NOZIONALE:

32 POSIZIONI LUNGHE

34 POSIZIONI CORTE

FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

36 POSITIVO

38 NEGATIVO

DERIVATI CREDITIZI:

 VALORE NOZIONALE:

42 ACQUISTI DI PROTEZIONE

44 VENDITE DI PROTEZIONE

 FAIR VALUE AL LORDO DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE:

46 POSITIVO

48 NEGATIVO

Voce: **58485**

**DERIVATI CREDITIZI E FINANZIARI - FAIR VALUE AL NETTO
DI ACCORDI DI COMPENSAZIONE**

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica” e “Stato di controparte”.

02 POSITIVO

04 NEGATIVO

PARTE SESTA - PARTITE VIAGGIANTI E SOSPESI

I dati della presente parte si riferiscono alle sole unità operanti in Italia e hanno periodicità trimestrale.

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Partite viaggianti fra filiali operanti in Italia e altre partite sospese”.

Voce: **58490**

**CLAS SIFICAZIONE PER AGGREGATI PATRIMONIALI DI
DESTINAZIONE FINALE (CONTI DELL'ATTIVO)**

RAPPORTI ATTIVI CON BANCHE:

Rapporti attivi, qualunque sia la forma tecnica, escluse le operazioni di sconto (cfr. voce 58005.14).

12 PARTITE ATTIVE

14 PARTITE PASSIVE

TITOLI:

22 PARTITE ATTIVE

24 PARTITE PASSIVE

FINANZIAMENTI A CLIENTELA:

Finanziamenti a clientela, qualunque sia la forma tecnica, escluse sia le operazioni di sconto (cfr. voce 58005.42), sia le partite in sofferenza (cfr. voce 58007).

32 PARTITE ATTIVE

34 PARTITE PASSIVE

ALTRE VOCI DELL'ATTIVO:

92 PARTITE ATTIVE

94 PARTITE PASSIVE

Voce: **58495**

**CLASSIFICAZIONE PER AGGREGATI PATRIMONIALI DI
DESTINAZIONE FINALE (CONTI DEL PASSIVO)**

RAPPORTI PASSIVI CON BANCHE:

Rapporti passivi qualunque sia la forma tecnica.

02 PARTITE ATTIVE

04 PARTITE PASSIVE

DEPOSITI E C/C PASSIVI CON CLIENTELA:

12 PARTITE ATTIVE

14 PARTITE PASSIVE

ALTRE VOCI DEL PASSIVO:

92 PARTITE ATTIVE

94 PARTITE PASSIVE

Voce: **58500**

PARTITE VIAGGIANTI E SOSPese NON RIPARTITE

02 ATTIVE

04 PASSIVE

Voce: **41404**

ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

È richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile: "Stato unità segnalante").

PER CONTO DI SOCIETÀ DEL GRUPPO:

10 TITOLI COLLOCATI

Nella presente voce vanno segnalati, convenzionalmente, anche i titoli di propria emissione, distribuiti dalla banca segnalante.

È richiesta inoltre la classificazione per "provincia di controparte", "codice ISIN", "clientela MIFID" e "servizio consulenza".

12 ASSEGNAZIONI

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente" e "raggruppamento titoli".

14 TITOLI DA COLLOCARE

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente" e "raggruppamento titoli".

PER CONTO DI ALTRE SOCIETÀ:

16 TITOLI COLLOCATI

È richiesta inoltre la classificazione per "provincia di controparte", "codice ISIN", "clientela MIFID" e "servizio consulenza".

18 ASSEGNAZIONI

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente" e "raggruppamento titoli".

20 TITOLI DA COLLOCARE

È richiesta inoltre la classificazione per "indicatore quotazione", "categoria emittente" e "raggruppamento titoli".

24 INOPERATIVITÀ NEL PERIODO

Voce: **41405**

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI DELEGATE A TERZI

È richiesta la classificazione per “tipo di gestione” e soggetto delegato (variabile: “delegante/delegato”) distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all’estero (variabile: “Stato unità segnalante”).

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 41402 – sottovoci da 02 a 29.

02 ACQUISTI

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente” e “raggruppamento titoli/derivati”.

04 VENDITE

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente” e “raggruppamento titoli/derivati”.

10 PATRIMONIO GESTITO

12 RACCOLTA EFFETTUATA NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte”.

14 RIMBORSI EFFETTUATI NEL PERIODO

È richiesta inoltre la classificazione per “provincia di controparte”.

16 NUMERO DI CONTRATTI IN ESSERE A FINE PERIODO

Forma oggetto di segnalazione il numero dei rapporti gestiti affidati a terzi, in essere alla data di riferimento della segnalazione, e non il numero dei contratti stipulati con gli enti cui è stata conferita la delega.

PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:

34 TITOLI

È richiesta inoltre la classificazione per “codice ISIN” e “clientela MIFID”.

35 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

È richiesta inoltre la classificazione per “indicatore quotazione”, “categoria emittente”, “raggruppamento titoli/derivati”, “rapporti con emittente” e “clientela MIFID”.

La segnalazione può assumere valore negativo.

LIQUIDITÀ:

Voce: **58630**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO I TERMINALI DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dalle banche in veste di "acquirer" (¹) e pertanto va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e "provincia di esecuzione dell'operazione".

OPERAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO ESERCENTI CONVEZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE:

È prevista la ripartizione per "categoria esercenti convenzionati".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE:

06 NUMERO

08 AMMONTARE

¹ Si considera "acquirer" la banca che, sulla base di uno specifico contratto stipulato con esercizi commerciali (contratto di "acquiring"), è responsabile della raccolta e della gestione dei flussi informativi relativi alle transazioni effettuate, nonché di norma del trasferimento dei fondi a favore dell'esercente.

Voce: **58633**

MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE

Per moneta elettronica, si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che si è emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente..

La presente voce ha periodicità annuale.

Non formano oggetto di segnalazione gli strumenti rilasciati ad esercenti commerciali utilizzabili solo per ricevere pagamenti effettuati dalla clientela e per riversare tali fondi sui propri conti ⁽²⁾.

Va segnalato il numero degli strumenti in circolazione alla data di riferimento della segnalazione, con esclusione di quelle bloccate o di sabilità. Vanno ricompresi gli strumenti non ricaricabili e quelli multifunzionali che assolvono altre funzioni (di debito, di credito, di garanzia assegni).

Limitatamente alle voci 58633.02, 58633.12 e 58633.14 è prevista la ripartizione per "provincia controparte". Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

PER TIPOLOGIA:

02 NOMINATIVI

04 ANONIMI

PER CARATTERISTICHE TECNICHE:

SUPPORTO FISICO (CARTA):

12 DISPOSITIVO DI ACCESSO

Vanno indicate le carte fisiche emesse dall'ente segnalante e utilizzate dalla clientela come dispositivo di accesso a un valore monetario non direttamente memorizzato sulla carta stessa.

14 BORSELLINO ELETTRONICO

Vanno indicate le carte fisiche emesse dall'ente segnalante e utilizzate dalla clientela come dispositivo di accesso a un valore monetario direttamente memorizzato sulla carta stessa.

² Gli strumenti in questione si riferiscono a dispositivi emessi a favore di esercenti commerciali al solo fine di consentire loro di ricevere i pagamenti relativi ai beni o servizi offerti. Tali dispositivi non consentono in alcun modo di attivare funzionalità di prelievo di contante o di pagamento.

16 NETWORK

Nel network il valore monetario è memorizzato sul server centrale (dotato del relativo software), accessibile dall'utente tramite codice di accesso senza l'impiego di una carta fisica (ad esempio "virtual card" o "scratch card").

18 ALTRO

Vanno inclusi in questa voce gli strumenti di moneta elettronica non considerati nelle precedenti sottovoci 12, 14 e 16 (ad es. valore monetario memorizzato su PC utente, tablet, smartphone, etc.).

Voce: **58635**

MONETA ELETTRONICA: UTILI USATI DALLA CLIENTELA DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING)

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

Formano oggetto di rilevazione nella presente sottovoce il numero e l'importo delle operazioni effettuate, in Italia e all'estero, con “moneta elettronica” e messa dall'azienda segnalante.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI:

Operazioni effettuate sia in Italia che all'estero. Vanno ricompresi anche i pagamenti eseguiti a “distanza” attraverso la comunicazione (per posta, per telefono, ecc.) del numero di identificazione dello strumento, con esclusione dei pagamenti effettuati su rete aperta (Internet).

02 NUMERO

06 AMMONTARE

SU RETE:

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti su rete aperta (Internet) finalizzati all'acquisto di beni e servizi.

10 NUMERO

14 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO:

18 NUMERO

22 AMMONTARE

OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA:

26 NUMERO

30 AMMONTARE

Voce: **58640**

**MONETA ELETTRONICA: UTILI ZZI P RESSO TERMINALI
GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)**

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

La presente voce ha periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dalle banche e in veste di “acquirer”. Per la definizione di “acquirer” si veda la voce 58630.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate e nel periodo di riferimento, in Italia o all'estero.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e per “provincia di esecuzione dell'operazione”.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

È prevista la ripartizione per “categoria esercenti convenzionati”.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO:

Operazioni di prelievo di contante effettuate presso ATM gestiti dalla banca segnalante con “strumenti di moneta elettronica” propri e/o emessi da altri soggetti.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58645**

MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

Numero e ammontare degli strumenti emessi nel periodo di riferimento (distinti tra prima emissione e successive operazioni di ricarica).

PRIMA EMISSIONE:

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58650**

MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

La presente voce ha periodicità annuale.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero degli esercizi commerciali, tradizionali o “virtuali” (ossia operanti tramite Internet), per i quali l’azienda svolge funzioni di “acquirer” relativamente agli acquisti effettuati con “moneta elettronica”. Per la definizione di “acquirer” si veda la voce 58630.

Gli esercizi commerciali presso i quali è possibile effettuare pagamenti sia tramite terminali installati presso di essi sia via Internet vanno segnalati in entrambe le sottovoci 58650.02 e 58650.06.

02 ESERCIZI TRADIZIONALI

06 ESERCIZI VIRTUALI

Voce: **58660**

**OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PREPAGATE E SERVIZI
CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE**

La presente voce ha periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dalle banche e in veste di "acquirer" - per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630 - e pertanto va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti. La presente voce non va invece segnalata dalle banche che, pur avendo negoziato i "voucher" di spesa, non hanno stipulato un contratto di "acquiring" con l'esercente stesso.

Formano oggetto di segnalazione il numero e l'ammontare delle operazioni effettuate presso gli esercizi convenzionati con carte sia proprie sia emesse da altri soggetti (residenti e non residenti).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte".

OPERAZIONI GESTITE TRAMITE TERMINALE ELETTRONICO:

Vanno segnalate le operazioni i cui dati sono acquisiti tramite terminale elettronico.

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALLA BANCA SEGNALANTE:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

DA ALTRI SOGGETTI:

06 NUMERO

08 AMMONTARE

ALTRE OPERAZIONI:

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALLA BANCA SEGNALANTE:

10 NUMERO

12 AMMONTARE

DA ALTRI SOGGETTI:

14 NUMERO

16 AMMONT ARE

Voce: **58665**

UTILI ZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI CREDITO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE PRESSO PROPRI ESERCIZI E I CONVENZIONATI:

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

È prevista la ripartizione per "provincia di esecuzione dell'operazione", per "Stato di controparte" e per "causale frode".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE PRESSO ALTRI ESERCIZI:

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

È prevista la ripartizione per "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

06 NUMERO

08 AMMONTARE

OPERAZIONI GESTITE DALL'ACQUIRER SU CARTE E MESSE DA ALTRI SOGGETTI:

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58660.

È prevista la ripartizione per "provincia di esecuzione dell'operazione", per "Stato di controparte" e per "causale frode".

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58670**

UTILI ZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI DEBITO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Le sottovoci da 02 a 12 vanno segnalate dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Le sottovoci 14 e 16 vanno segnalate dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

OPERAZIONI SU ATM CON CARTE GESTITE DALL'EMITTENTE:

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell'operazione” e per “causale frode”.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI SU POS CON CARTE GESTITE DALL'EMITTENTE:

PRESSO PROPRI ESERCIZI CONVENZIONATI:

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell'operazione” e per “causale frode”.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ALTRI ESERCENTI:

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

OPERAZIONI SU POS GESTITE DALL'ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA ALTRI:

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell'operazione” e per “causale frode”.

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58675**

UTILI ZZI FRAUDOLENTI DI MONETA ELETTRONICA

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante e effettuate con strumenti e messi dall'ente segnalante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione per "provincia di esecuzione dell'operazione", per "Stato di controparte" e per "causale frode".

OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE:

SU RETE:

06 NUMERO

10 AMMONTARE

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI:

Vanno incluse anche le frodi con pagamenti eseguiti a "distanza" (es. via telefono o posta).

14 NUMERO

18 AMMONTARE

SU ATM:

20 NUMERO

22 AMMONTARE

Voce: **58680**

NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE

La presente voce ha periodicità semestrale; va segnalata dalle sole banche che emettono proprie carte di credito. Pertanto tale voce non deve formare oggetto di rilevazione da parte delle banche che curano esclusivamente la distribuzione di carte di credito emesse da altri soggetti (ad esempio, nel caso di operazioni riferite a CartaSi, essendo quest'ultima emessa da Servizi Interbancari, le banche non sono tenute a rilevare la presente voce).

Numero di carte di credito in circolazione emesse dalla banca segnalante sia direttamente che per il tramite di altri soggetti. È prevista la ripartizione per "tipo carta".

02 CO-BR ANDED

Numero delle carte di credito emesse dalla banca segnalante in collaborazione con altri operatori offerenti beni o servizi.

06 ALTRE

Voce: **58685**

**NUMERO DI CARTE DI CREDITO E DEBITO IN CIRCOLAZIONE:
RIPARTIZIONE PER FUNZIONI**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

È prevista la ripartizione per "tipo carta" e per "tecnologia chip". Per quest'ultima, le carte di credito "Microchip compliant" sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

02 MONOFUNZIONALI

06 MULTIFUNZIONALI

Vanno comprese anche le carte che insieme alla funzione di credito assolvono ad altre funzioni (di debito, prepagate, di garanzia assegni).

Voce: **58695**

NUMERO DELLE POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI CREDITO

La presente voce ha periodicità annuale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero delle posizioni sulle quali è stata registrata almeno una operazione nell'anno.

È prevista la ripartizione per "tipo carta".

CON REGOLAMENTO:

02 CON ADDEBITO IN CONTO

Numero delle posizioni regolate mediante l'addebito preautorizzato in conto corrente.

06 CON ALTRI STRUMENTI

Numero delle posizioni regolate mediante assegni bancari, circolari ecc..

CON MODALITÀ DI RIMBORSO:

10 IN UN'UNICA SOLUZIONE

14 CON RATEIZZAZIONE

CON LIMITE DI SPESA:

18 FINO A 1.500 EURO

22 SUPERIORE A 1.500 EURO

26 SENZA LIMITE DI SPESA

Voce: **58700**

ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce (escluse le sottovoci 58700.06 e 58700.08) si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'ammontare degli anticipi di contante ai possessori di carte di credito.

EROGATI DALLA BANCA SEGNALENTE PRESSO PROPRI SPORTELLI O TRAMITE ATM A:

PORTATORI DI PROPRIA CARTA:

Anticipi concessi dalla banca segnalante a favore dei titolari di carte emesse dalla banca stessa. È prevista la ripartizione per "tipo carta".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PORTATORI DI ALTRA CARTA:

La presente sottovoce va segnalata da ogni banca che effettui anticipi di contante ai portatori di carte emesse da altri soggetti (residenti e non residenti), indipendentemente dal suo coinvolgimento (distributrice, "acquirer") verso tali carte di credito.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI CARTE EMESSE DALLA BANCA SEGNALENTE:

Anticipi a favore di possessori di carte di credito emesse dalla banca segnalante effettuati da altri soggetti. È prevista la ripartizione per "tipo carta".

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58705**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Figurano nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni presso esercizi commerciali effettuate, sia in Italia sia all'estero, dai titolari delle carte di credito emesse dalla banca segnalante.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "tipo carta".

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI:

Operazioni effettuate sia in Italia sia all'estero. Vanno compresi anche i pagamenti eseguiti "a distanza" attraverso la comunicazione (per posta, telefono, ecc.) del numero della carta di credito, con esclusione dei pagamenti effettuati su rete aperta (Internet).

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SU RETE:

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti su rete aperta (Internet) finalizzati all'acquisto di beni e servizi.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58715**

**OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNAL ANTE:
RIPARTIZIONE COMMERCIALE E TERRITORIALE**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58660.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni con carte di credito effettuate presso esercizi convenzionati, nel periodo di riferimento della segnalazione.

RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE:

Le informazioni vanno ripartite per "categoria commerciale dell'esercizio convenzionato".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

RIPARTIZIONE TERRITORIALE:

Le informazioni vanno ripartite per "provincia di esecuzione delle operazioni".

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58720**

**NUMERO DELLE CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE:
RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Figura nella presente voce il numero delle carte di credito emesse dall'ente segnalante sia direttamente sia per il tramite di altri soggetti, che alla data del 30 giugno ovvero al 31 dicembre risultino in circolazione.

È prevista la distinzione per "tipo carta" e per "provincia di controparte". Tale ultima è riferita alla provincia di residenza del titolare della carta.

La segnalazione relativa al primo semestre sarà riferita al periodo 1 gennaio – 30 giugno.

La segnalazione relativa al secondo semestre deve tener conto del semestre precedente; sarà quindi riferita al periodo 1 gennaio – 31 dicembre.

02 ATTIVE

Carte utilizzate almeno una volta nel periodo di riferimento della segnalazione che, alla data del 30 giugno ovvero del 31 dicembre, non risultino bloccate.

06 NON ATTIVE

Carte che non sono state mai utilizzate nel periodo di riferimento della segnalazione che, alla data del 30 giugno ovvero del 31 dicembre, non risultino bloccate.

10 BLOCCATE

Numero delle carte di credito che, alla data del 30 giugno ovvero del 31 dicembre, risultano bloccate a causa di furti, smarrimenti e utilizzi fraudolenti.

Voce: **58725**

NUMERO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

La presente voce ha periodicità annuale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58660.

Figura nella presente voce il numero degli esercizi con i quali la banca segnalante aveva in essere, alla data di riferimento della segnalazione, una convenzione per l'accettazione delle carte di credito.

SENZA TERMINALE POS:

02 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

È prevista la distinzione per “categoria commerciale”.

06 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

È prevista la distinzione per “provincia di controparte” (provincia della sede legale dell'esercizio stesso).

CON TERMINALE POS:

Si intendono tutti i terminali POS installati o meno dalla banca segnalante.

10 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

È prevista la distinzione per “categoria commerciale”.

14 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

È prevista la distinzione per “provincia di controparte” (provincia della sede legale dell'esercizio stesso).

Voce: **58730**

VERSAMENTO CONTANTE SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno rilevati i versamenti di contante e sui conti della propria clientela, esclusi i versamenti tramite ATM, che vanno segnalati nella voce 58735.

Sono oggetto di rilevazione anche le operazioni:

- “miste”, ossia relative al versamento contestuale di contante e titoli di credito;
- effettuate tramite Cassa Continua;
- di vendita di banconote estere con accredito sui conti in euro.

Va segnalato solo l'importo dei versamenti in discorso.

È prevista la distinzione per “provincia di esecuzione dell'operazione”. Tale ultima è riferita alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

02 SU CONTO CORRENTE

04 SU DEPOSITO A RISPARMIO

Voce: **58735**

VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM

La presente voce ha periodicità semestrale.

Operazioni di versamento di contante effettuate dalla propria clientela tramite l'utilizzo di ATM dell'azienda segnalante o di altre aziende del "gruppo".

Va segnalato solo l'importo dei versamenti in discorso.

È prevista la distinzione per "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima è riferita alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

Voce: **58740**

APPROVVIGIONAMENTO DI CONTANTE DA PARTE DI PROPRIA CLIENTELA PRESSO LO SPORTELLLO

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Va segnalato l'ammontare di tutte le operazioni di approvvigionamento di contante effettuate dalla propria clientela presso lo sportello dell'azienda segnalante o altri sportelli del gruppo, ad esclusione di quelle eseguite tramite ATM rilevate nella voce 58625.02 e 58625.06.

È prevista la distinzione per "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima è riferita alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

DA CONTO CORRENTE (ESCLUSO ATM):

In questa voce vanno segnalati anche i resti eventualmente richiesti dalla clientela in occasione di versamento di titoli di credito nonché di acquisti di banconote estere se regolati con addebito in conto.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

DA DEPOSITO A RISPARMIO:

Movimenti dare dei depositi a risparmio (liberi, vincolati, nominativi e al portatore).

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58745**

MOVIMENTI DEI CONTI CORRENTI CON CLIENTELA ORDINARIA

La presente voce ha periodicità annuale.

La voce riguarda i movimenti dare e avere rilevati dalle aziende in base alle proprie evidenze contabili interne, relative a tutte le operazioni in conto corrente, qualunque sia il segno del saldo contabile a fine mese. Vanno esclusi i movimenti collegati a rettifiche valuta, storni e saldi.

Tra le operazioni “book entry” (per la definizione si veda BCE - Blue Book on Payment and Securities Settlement in the EU-luglio 2007), vanno segnalate le operazioni originate dall’azienda segnalante senza un ordine separato o l’ausilio di uno specifico strumento di pagamento a disposizione del proprio correntista ed eseguite tramite semplice “scritturazione” contabile tra i movimenti del conto corrente.

Tra le “disposizioni in addebito” e “in accredito”, vanno segnalate tutte le altre operazioni di conto corrente, inclusi i prelievi o i versamenti di contante e quelle relative al regolamento di operazioni finanziarie o in cambi.

MOVIMENTI DARE:

DISPOSIZIONI IN ADDEBITO:

Vanno segnalate tutte le operazioni di addebito del conto corrente con clientela ordinaria (ad es. originate da pagamenti o da altre operazioni finanziarie), con esclusione di quelle segnalate nella successiva sottovoce “book entry in addebito”.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

“BOOK ENTRY” IN ADDEBITO:

Vanno segnalate le seguenti tipologie di operazioni di addebito del conto corrente (“debit entry”):

- per capitalizzazione interessi e altre competenze dovuti dalla clientela;
- per commissioni sui servizi bancari addebitate alla clientela;
- per il pagamento di tasse e altri oneri fiscali connessi agli investimenti finanziari, se separatamente addebitato sul conto del cliente e senza un ordine separato dello stesso all’azienda segnalante;
- per rimborso di prestiti da parte della clientela.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

MOVIMENTI AVERE:

DISPOSIZIONI IN ACCREDITO:

Vanno segnalate tutte le operazioni di accredito del conto corrente con clientela ordinaria (ad es. originate da incassi o da altre operazioni finanziarie) con esclusione di quelle segnalate nella sottovoce successiva “book entry” in accredito.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

BOOK ENTRY” IN ACCREDITO:

Vanno segnalate le seguenti tipologie di operazioni di accredito del conto corrente (credit entry):

- per capitalizzazione interessi bancari a favore della clientela, al netto della ritenuta fiscale, i recuperi di spesa tenuta conto e spese similari portati dall’azienda in riduzione dell’accredito interessi;

- per pagamento di dividendi a favore del correntista beneficiario;

- per somme riconosciute a fronte di prestiti concessi al cliente.

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58750**

COMMISSIONI ATTIVE: BONIFICI

DISPOSTI DALLA PROPRIA CLIENTELA:

02 CON MODALITÀ TRADIZIONALE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58550.02 e 58550.12.

04 CON MODALITÀ AUTOMATIZZATA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58550.34 e 58550.52.

06 RICEVUTI DALLA PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58555.02 e 58555.04.

Voce: **58755**

COMMISSIONI ATTIVE: DISPOSIZIONI DI INCASSO

02 PER ADDEBITI PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.02 e 58565.04.

06 PER ADDEBITI NON PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.10 e 58565.12.

08 PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alla voce 58567.

10 PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58570 e 58575.

Voce: **58760**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO

Per le sottovoci 04 e 06 è prevista la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

02 SU ATM CON CARTE DI DEBITO EMESSE DALL’AZIENDA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l’utilizzo di carte di debito a fronte delle operazioni di prelievo di contante da ATM di cui alle voci 58625.02 e 58625.06.

04 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Ammontare delle commissioni applicate agli esercenti convenzionati dall’azienda segnalante (c.d. *merchant fees*) in qualità di soggetto o “acquirer” (per la definizione cfr. voce 58630), a fronte di operazioni di pagamento con carte di debito di cui alle voci 58630.02 e 58630.04.

06 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Ammontare altri proventi da esercenti convenzionati con l’azienda segnalante, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce 58760.04.

08 ALTRI PROVENTI SU CARTE DI DEBITO EMESSE DALL’AZIENDA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Ammontare dei canoni o altre commissioni forfetarie riconducibili all’emissione della carta, applicati alla clientela titolare.

Voce: **58765**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

È prevista, limitatamente alle sottovoci 08 e 10, la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall’ente segnalante.

04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Commissioni maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall’ente segnalante a seguito di rimborso rateale, anticipo contante, acquisto beni o servizi (es. pedaggio autostrada, carburante), rimborsi spese e diritti su oscillazione cambi.

08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l’ente emittente per operazioni di pagamento con carte di credito (cd. *merchant fee*).

10 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Proventi da esercenti convenzionati con l’azienda segnalante, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce (es. gestione terminale POS, canoni, etc.).

Voce: **58770**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA

02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall'ente segnalante.

04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela a fronte di operazioni di pagamento o prelievo di contante effettuate nel periodo di riferimento con moneta elettronica. Vanno incluse le commissioni di ricarica.

06 SU ATM DI PROPRIETÀ O GESTITI DALL'AZIENDA

Ammontare delle commissioni applicate ai possessori di moneta elettronica per operazioni di prelievo su ATM di proprietà o gestiti dall'azienda segnalante, di cui alle voci 58640.06 e 58640.08.

08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA

È prevista la distinzione per "categoria esercizio convenzionato".

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l'ente emittente per operazioni di pagamento con moneta elettronica (cd. *merchant fee*) di cui alle voci 58640.02 e 58640.04.

Voce: **58775**

COMMISSIONI INTERBANCARIE

ATTIVE:

- 02** SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO
- 04** SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO
- 06** SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA
- 08** SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO

PASSIVE:

- 10** SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO
- 12** SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO
- 14** SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA
- 16** SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO

Voce: **58780**

RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE

06 COMMISSIONI

Figurano nella presente sottovoce i proventi, di competenza del periodo, rivenienti dall'applicazione di spese periodiche o variabili sui conti correnti (sia creditori sia debitori) della propria clientela (es. canoni, spese fidejussorie, spese di liquidazione, spese per il rilascio di libretti di assegni, spese di registrazione dei movimenti non coperti dal canone periodico).

08 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE

Figurano nella presente sottovoce i proventi, di competenza del periodo, che, in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali, costituiscono il merito rimborso delle spese sostenute dall'intermediario per la gestione dei conti correnti della propria clientela (es. imposte di bollo, spese di invio di estratti conto, spese per la duplicazione dei documenti).

Voce: **58781**

CORRES PONDENT BANKING: NUMERO DI CONTI

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per operatività di “*Correspondent banking*” si intende un accordo mediante il quale una banca (la “*customer bank*” oppure la banca ordinante) mette a disposizione di un’altra banca (la “*service provider bank*” oppure la banca beneficiaria) le somme di denaro per l’esecuzione delle disposizioni di pagamento, provenienti dalla clientela, che non sono immediatamente regolate nei sistemi di pagamento ⁽³⁾.

A tal fine, il conto in essere presso la “*customer bank*” intestato alla “*service provider bank*” si definisce “Conto Loro”; il conto presso la “*service provider bank*” intestato alla “*customer bank*” si definisce “Conto Nostro” ⁽⁴⁾.

Formano oggetto di rilevazione il numero dei “Conti Loro” e dei “Conti Nostro” detenuti dalla “*customer bank*” (o dalla banca ordinante) e dalla “*service provider bank*” (o dalla banca beneficiaria).

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei “Conti Loro” e “Conti Nostro” (Italia, paesi UME - diversi dall’Italia, altri paesi UE non UME, extra UE).

02 “CONTI LORO”

04 “CONTI NOSTRO”

³ Tali accordi vengono normalmente utilizzati dalle “*customer banks*” o dalle banche ordinanti per gestire ordini della clientela per transazioni *cross-border* in valuta estera. In taluni casi il Correspondent banking consente la partecipazione indiretta della “*customer bank*” ai sistemi di pagamento.

⁴ A fronte di una medesima operazione la banca può assumere contemporaneamente la veste di “*customer bank*” (banca ordinante) e di “*service provider bank*” (banca beneficiaria).

Voce: **58782**

CORRESPONDENT BANKING: IMPORTI

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per la definizione di “*Correspondent banking*” si veda la voce 58781.

Formano oggetto di rilevazione le somme accreditate nei “Conti loro” (a fronte di pagamenti inviati) e quelle addebitate nei “Conti nostro” (a fronte di pagamenti ricevuti), nel periodo di riferimento della segnalazione (⁵), per l’esecuzione di disposizioni di pagamento provenienti dalla clientela.

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei “Conti Loro” e “Conti Nostro” (Italia, paesi UME - diversi dall’Italia, altri paesi UE non UME, extra UE).

02 “CONTI LORO”

04 “CONTI NOSTRO”

⁵ Esempio 1. Si ipotizzi che la banca X debba effettuare, per conto di un suo cliente, un pagamento di 100 euro ad un cliente della banca Y e che l’operazione rientri nella definizione di Correspondent Banking.

La Banca X segnalerà: Voce “Correspondent Banking – conti loro (banca Y) – importi” =100 euro.

La Banca Y segnalerà: Voce “Correspondent Banking – conti nostro (banca X) – importi” =100 euro.

Esempio 2. Si ipotizzi che la banca X debba effettuare, per conto di un suo cliente, un pagamento di 500 euro ad un cliente della banca Y e che, per eseguire l’operazione, le due debbano appoggiarsi ad una terza banca Z.

La Banca X segnalerà: Voce “Correspondent Banking” – conti loro (banca Z) - importi =500 euro. La

Banca Z segnalerà: Voce “Correspondent Banking – conti nostro (banca X) – importi” =500 euro e

Voce “Correspondent Banking” – conti loro (banca Y) - importi =500 euro. La banca Y segnalerà:

Voce “Correspondent Banking” – conti nostro (banca Z) - importi =500 euro.

Voce: **58783**

CORRES PONDENT BANKING: NUMERO DEI MOVIMENTI

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per la definizione di “*Correspondent banking*” si veda la voce 58781.

Nella presente voce vanno rilevati i movimenti relativi a tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento della segnalazione (cfr. voce 58782).

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei “Conti Loro” e “Conti Nostro” (Italia, paesi UME - diversi dall’Italia, altri paesi UE non UME, extra UE).

02 “CONTI LORO”

04 “CONTI NOSTRO”

Voce: **58784**

CORRESPONDENT BANKING: SALDI MEDI

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per la definizione di “*Correspondent banking*” si veda la voce 58781.

Forma oggetto di segnalazione la media aritmetica dei saldi giornalieri dei “Conti Loro” e/o “Conti Nostro” registrati nel periodo di riferimento della segnalazione (cfr. voce 58782).

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei “Conti Loro” e “Conti Nostro” (Italia, paesi UME - diversi dall’Italia, altri paesi UE non UME, extra UE).

02 “CONTI LORO”

04 “CONTI NOSTRO”

Voce: **58850**

NUMERO SOCI DELLE BANCHE COOPERATIVE

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO:

02 AFFIDATI

Deve essere rilevato il numero dei soci intestatari di posizioni di rischio in bilancio o “fuori bilancio”.

04 ALTRI

08 BANCHE POPOLARI

Voce: **58855**

MASSA PROTETTA

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

04 SISTEMI DI GARANZIA NAZIONALI: FONDI FINO A 100.000 EURO

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare dei fondi che ricadono nella protezione dei sistemi di garanzia nazionali ai sensi dell'art. 96 bis del Testo Unico bancario e degli statuti dei sistemi di garanzia nazionali nonché delle istruzioni applicative dei medesimi.

Va indicato il valore complessivo di tutti i fondi di ammontare minore o uguale a 100.000 EURO.

SISTEMI DI GARANZIA ESTERI:

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare dei fondi delle filiali italiane di banche anche estere che ricadono nella protezione dei sistemi di garanzia esteri.

10 FILIALI DI BANCHE COMUNITARIE

12 FILIALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

PARTE SECONDA - QUALITÀ DEL CREDITO

Voce: **40700**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alla colonna " esposizione lorda" riportata nella tabella A.1.6 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

Si distingue per portafoglio di classificazione contabile: attività finanziarie di negoziazione; attività finanziarie valutate al *fair value*; attività finanziarie disponibili per la vendita; attività finanziarie detenute sino alla scadenza; crediti verso clientela; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

02 SOFFERENZE

04 PARTITE INCAGLIATE

06 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo scaduto").

ALTRE ATTIVITÀ:

12 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito". È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo scaduto"). È altresì prevista la distinzione tra esposizioni scadute e/o sconfinanti "fino a 3 mesi", "da oltre 3 mesi fino a 6 mesi", "da oltre 6 mesi fino a 1 anno", "da oltre 1 anno" (variabile "fascia scaduto").

14 ALTRE

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

16 DETERIORATE

18 ALTRE

Voce: **40701**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alla colonna " esposizione lorda" riportata nella tabella A.1.3 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

ESPOSIZIONI PER CASSA:

Si distingue per portafoglio di classificazione contabile: attività finanziarie di negoziazione; attività finanziarie valutate al *fair value*; attività finanziarie disponibili per la vendita; attività finanziarie detenute sino alla scadenza; crediti verso banche; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

02 SOFFERENZE

04 PARTITE INCAGLIATE

06 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo scaduto").

ALTRE ESPOSIZIONI:

12 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito". È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo scaduto"). È altresì prevista la distinzione tra esposizioni scadute e/o sconfinanti "fino a 3 mesi", "da oltre 3 mesi fino a 6 mesi", "da oltre 6 mesi fino a 1 anno", "da oltre 1 anno" (variabile "fascia scaduto").

14 ALTRE

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

16 DETERIORATE

18 ALTRE

21 ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **40712**

VARIAZIONI DEL LE ESPOSIZIONI CREDITI ZIE LORDE PER CASSA VERSO CLIENTELA IN SOFFERENZA

La presente voce (ad eccezione della sottovoce 32) corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

02 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

04 ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

TRASFERIMENTI DA:

06 PARTITE INCAGLIATE

08 ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

10 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

13 ESCUSSIONI DI GARANZIE

15 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

16 USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS

18 CANCELLAZIONI

20 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

22 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

24 ALTRE

26 TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE

30 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

32 NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI

Voce: **40713**

VARIAZIONI DEL LE ESPOSIZIONI CREDITI ZIE LORDE PER CASSA VERSO BANCHE IN SOFFERENZA

La presente voce (ad eccezione della sottovoce 32) corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.4 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

02 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

04 ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

TRASFERIMENTI DA:

06 PARTITE INCAGLIATE

08 ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

10 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

13 ESCUSSIONI DI GARANZIE

15 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

16 USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS

18 CANCELLAZIONI

20 INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

22 CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

24 ALTRE

26 TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE

30 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

32 NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI

Voce: **40714**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITI ZIE LORDE PER CASSA INCAGLIATE VERSO CLIENTELA

La presente voce (ad eccezione della sottovoce 34) corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "incagli" - riportate nella tabella A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

I versamenti e i prelievi sui c/c incagliati effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione (1° semestre, intero anno) vanno rilevati per sbilancio, allocando le eccedenze dei prelievi nella sottovoce 14 "altre variazioni in aumento" e le eccedenze dei versamenti nella sottovoce 20 "incassi".

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle posizioni incagliate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento del minimo di giorni di scaduto fissato dalla normativa segnaletica (c.d. "incagli oggettivi", cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Qualità del credito").

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni incagliate nel primo semestre e fra le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni incagliate; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni incagliate (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle sofferenze).

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

02 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

04 ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

TRASFERIMENTI DA:

06 SOFFERENZE

08 ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

10 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

13 ESCUSSIONI DI GARANZIE

15 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- 16** USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS
- 18** CANCELLAZIONI
- 20** INCASSI
- REALIZZI PER CESSIONI:
- 22** CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- 24** ALTRE
- TRASFERIMENTI A:
- 26** SOFFERENZE
- 28** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE
- 29** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
- 32** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
- 34** NUOVE POSIZIONI INCAGLIATE: NUMERO CLIENTI

Voce: **40715**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITI ZIE LORDE PER CASSA INCAGLIATE VERSO BANCHE

La presente voce (ad eccezione della sottovoce 34) corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "incagli" - riportate nella tabella A.1.4 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

I versamenti e i prelievi sui c/c incagliati effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione (1° semestre, intero anno) vanno rilevati per sbilancio, allocando le eccedenze dei prelevamenti nella sottovoce 14 "Altre variazioni in aumento" e le eccedenze dei versamenti nella sottovoce 20 "Incassi".

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle esposizioni incagliate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento del minimo di giorni di scaduto fissato dalla normativa segnaletica (c.d. "incagli oggettivi", cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Qualità del credito").

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni incagliate nel primo semestre e fra le sofferenze nel secondo semestre e del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni incagliate; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni incagliate (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle sofferenze).

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

02 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

04 ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

TRASFERIMENTI DA:

06 SOFFERENZE

08 ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

10 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

13 ESCUSSIONI DI GARANZIE

15 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

- 16** USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS
- 18** CANCELLAZIONI
- 20** INCASSI
- REALIZZI PER CESSIONI:
- 22** CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- 24** ALTRE
- TRASFERIMENTI A:
- 26** SOFFERENZE
- 28** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE
- 29** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
- 32** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
- 34** NUOVE POSIZIONI INCAGLIATE: NUMERO CLIENTI

Voce: **40716**

VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITI ZIE LORDE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA

La presente voce – ad eccezione della sottovoce 32 – corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni scadute" - riportate nella tabella A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

I versamenti e i prelievi sui c/c sconfinanti effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione (1° semestre, intero anno) vanno rilevati per sbilancio, allocando le eccedenze dei prelevamenti nella sottovoce 08 "Altre variazioni in aumento" e le eccedenze dei versamenti nella sottovoce 16 "Incassi".

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento della soglia di rischio scaduto/sconfinante fissata dalla definizione (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Qualità del credito").

Il passaggio di una posizione fra gli scaduti/sconfinanti nel primo semestre e fra le esposizioni ristrutturate, le esposizioni incagliate o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 con variazione in aumento delle esposizioni scadute/sconfinanti; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni scadute/sconfinanti (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle esposizioni ristrutturate, incagliate o sofferenze).

VARIAZIONI IN AUMENTO:

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

- 02** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE
- 04** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS
- 07** TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI INCAGLIATE
- 09** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS:

- 10** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE
- 12** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS
- 14** CANCELLAZIONI

26 PARTITE INCAGLIATE

30 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

32 NUOVE POSIZIONI RISTRUTTURATE: NUMERO CLIENTI

Voce: **40720**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU
SOFFERENZE VERSO CLIENTELA**

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.8 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

TRASFERIMENTI DA:

04 PARTITE INCAGLIATE

06 ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

11 ESCUSSIONI DI GARANZIE

13 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

14 DA INTERESSI

16 ALTRE

18 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

20 CANCELLAZIONI

22 TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE

26 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **40721**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE VERSO BANCHE

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.5 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

TRASFERIMENTI DA:

04 PARTITE INCAGLIATE

06 ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

11 ESCUSSIONI DI GARANZIE

13 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

14 DA INTERESSI

16 ALTRE

18 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

20 CANCELLAZIONI

22 TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE

26 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **40722**

VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU PARTITE INCAGLIATE VERSO CLIENTELA

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "incagli" - riportate nella tabella A.1.8 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

TRASFERIMENTI DA:

04 SOFFERENZE

06 ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

11 ESCUSSIONI DI GARANZIE

13 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

14 DA INTERESSI

16 ALTRE

18 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

20 CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI A:

22 SOFFERENZE

26 ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

27 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

28 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **40723**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU
PARTITE INCAGLIATE VERSO BANCHE**

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "incagli" - riportate nella tabella A.1.5 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

TRASFERIMENTI DA:

04 SOFFERENZE

06 ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

08 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

11 ESCUSSIONI DI GARANZIE

13 ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:

14 DA INTERESSI

16 ALTRE

18 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

20 CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI A:

22 SOFFERENZE

26 ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

27 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

28 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **40724**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU
ESPOSIZIONI CREDITI ZIE PER CASS A SCADUTE E E/O
SCONFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA**

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni scadute" - riportate nella tabella A.1.8 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

VARIAZIONI IN AUMENTO:

02 RETTIFICHE DI VALORE

INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:

03 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

05 ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

07 TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI INCAGLIATE

09 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

08 RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE

10 RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

12 CANCELLAZIONI

TRASFERIMENTI A:

14 SOFFERENZE

16 PARTITE INCAGLIATE

18 ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

22 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

- 38** ESPOSIZIONE NETTA
- 40** FAIR VALUE DELLA GARANZIA
- VERSO CLIENTELA:
- PER CASSA:
- TOTALMENTE GARANTITE:
- 42** ESPOSIZIONE NETTA
- 44** FAIR VALUE DELLA GARANZIA
- PARZIALM ENTE GARANTITE:
- 46** ESPOSIZIONE NETTA
- 48** FAIR VALUE DELLA GARANZIA
- FUORI BILANCIO:
- TOTALMENTE GARANTITE:
- 50** ESPOSIZIONE NETTA
- 52** FAIR VALUE DELLA GARANZIA
- PARZIALM ENTE GARANTITE:
- 54** ESPOSIZIONE NETTA
- 56** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

Voce: **40730**

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: DATI SOTTORIPARTITI PER GARANZIE

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia.

Le garanzie oggetto di rilevazione devono rispondere ai requisiti generali previsti dalla normativa prudenziale in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito (cfr. Circolare n.263 del 27 dicembre 2006).

Le garanzie sono distinte in: reali e personali (queste ultime includono anche i derivati su crediti). Le garanzie personali sono suddivise in: garanzie di Stati e di altri enti pubblici; garanzie di banche; garanzie di imprese non bancarie; garanzie di altri soggetti (famiglie consumatrici e istituzioni sociali private).

Nell'ipotesi di crediti parzialmente garantiti l'ammontare non oggetto di copertura va attribuito alla categoria dei crediti non garantiti.

Per le garanzie reali rappresentate da ipoteche occorre prendere in considerazione l'originario valore di iscrizione dell'ipoteca al netto di preesistenti ipoteche o gravami. Per le garanzie reali rappresentate da pegni occorre prendere in considerazione l'originario valore di stima o di perizia.

Ove siano acquisite due o più garanzie personali, si considera la somma dei valori delle garanzie, salvo che ricorrano vincoli di solidarietà fra i garanti.

Nell'ipotesi di concomitanza di garanzie di differente specie nell'ambito di quelle previste, l'ammontare del credito oggetto di copertura va ripartito (sino a concorrenza del valore di ciascuna tipologia di garanzia) attribuendolo dapprima alla quota di credito assistita da garanzia reale e, poi a quella assistita da garanzia personale. Nel caso di concorso di garanzie personali rilasciate da soggetti appartenenti a categorie diverse, l'attribuzione va effettuata in base al seguente ordine convenzionale:

- 1) garanzie di amministrazioni centrali italiane;
- 2) garanzie di amministrazioni locali italiane;
- 3) garanzie di enti di previdenza e assistenza italiani;
- 4) garanzie di amministrazioni pubbliche estere;
- 5) garanzie di banche;

- 6) garanzie di imprese non bancarie;
- 7) garanzie di altri soggetti.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito" (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi incentivanti", sottoparagrafo "Finalità del credito").

Voce: **40731**

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: SOFFERENZE - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE

Cfr. voce 40730 relativamente ai finanziamenti in sofferenza.

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela classificati in sofferenza, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza, distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 40730.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e, relativamente ai finanziamenti erogati alle famiglie, la ripartizione per "finalità del credito" (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi incentivanti", sottoparagrafo "Finalità del credito").

Voce: **40746**

**ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CAS SA VERSO CLIENTEL A:
NUMERO DI CLIENTI**

Cfr. voce 40700, sottovoci da 02 a 14.

ESPOSIZIONI DETERIORATE:

02 SOFFERENZE

06 PARTITE INCAGLIATE

10 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

14 ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”). Con riferimento all’approccio per “singola transazione”, qualora risultino scadute e/o sconfinanti più transazioni nei confronti del medesimo soggetto, quest’ultimo va segnalato una volta sola.

18 ALTRE ESPOSIZIONI

Voce: **40748**

FINANZIAMENTI A CLIENTELA: NUMERO NUOVI CLIENTI

Va fornito il numero di nuovi clienti affidati. La segnalazione va effettuata solo al momento dell'erogazione.

Nel caso di finanziamenti erogati su più *tranches* il nuovo cliente va rilevato solo con riferimento alla prima erogazione.

Voce: **40749**

**RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE S U E SPOSIZIONI
VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI**

Figurano nella presente voce le rettifiche di valore complessive, specifiche e di portafoglio, operate alla data di riferimento della segnalazione.

E' prevista la ripartizione per "Paese di controparte" del debitore principale.

SPECIFICHE:

- 02** ESPOSIZIONI PER CASSA
- ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:
- 06** GARANZIE RILASCIATE
- 10** IMPEGNI A EROGARE FONDI
- 14** DERIVATI CREDITIZI
- 18** DERIVATI FINANZIARI
- DI PORTAFOGLIO:
- 22** ESPOSIZIONI PER CASSA
- ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:
- 26** GARANZIE RILASCIATE
- 32** IMPEGNI A EROGARE FONDI
- 36** DERIVATI CREDITIZI

Voce: **40750**

**RETTIFICHE DI VALORE SU ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI
NON RESIDENTI**

Figurano nella presente voce le rettifiche di valore, specifiche e di portafoglio, operate nel periodo di riferimento della segnalazione.

E' prevista la ripartizione per "Paese di controparte" del debitore principale.

SPECIFICHE:

02 ESPOSIZIONI PER CASSA

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

06 GARANZIE RILASCIATE

10 IMPEGNI A EROGARE FONDI

14 DERIVATI CREDITIZI

DI PORTAFOGLIO:

22 ESPOSIZIONI PER CASSA

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

26 GARANZIE RILASCIATE

32 IMPEGNI A EROGARE FONDI

36 DERIVATI CREDITIZI

Voce: **40752**

ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE NON DETERIORATE

Va indicato il valore di bilancio.

Si distingue per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie di negoziazione; 2) attività finanziarie valutate al fair value; 3) attività finanziarie disponibili per la vendita; 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 5) crediti verso banche; 6) crediti verso clientela; 7) gruppi di attività in via di dissoluzione; (variabile “portafoglio contabile”).

È prevista la distinzione per fascia scaduto: 1) fino a 90 giorni; 2) da oltre 90 giorni fino a 180 giorni; 3) da oltre 180 giorni fino a 1 anno; 4) da oltre 1 anno.

È altresì richiesta la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

FINANZIAMENTI:

- 02** VERSO BANCHE
- 06** VERSO CLIENTELA
- 10** TITOLI DI DEBITO

Voce: **59502**

PATRIMONIO DI BASE (TIER 1)

ELEMENTI POSITIVI:

- 02** CAPITALE
- 04** SOVRAPREZZI DI EMISSIONE
- 06** RISERVE
- 07** STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE E STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE CON SCADENZA

STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE:

- 09** STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE COMPUTABILI FINO AL 35%
- 11** STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE COMPUTABILI FINO AL 50%
- 13** STRUMENTI OGGETTO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE (GRANDFATHERING)
- 12** UTILE DEL PERIODO

FILTRI PRUDENZIALI: INCREMENTI DEL PATRIMONIO DI BASE:

- 14** FAIR VALUE OPTION: VARIE AZIONI DEL PROPRIO MERITO CREDITIZIO
- 16** AZIONI RIMBORSABILI
- 18** RISORSE PATRIMONIALI OGGETTO DI IMPEGNI DI ACQUISTO A TERMINE COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE
- 20** ALTRI FILTRI PRUDENZIALI POSITIVI
- 28** TOTALE DEGLI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE

ELEMENTI NEGATIVI:

- 30** AZIONI O QUOTE PROPRIE
- 32** AVVIAMENTO
- 34** ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

36 PERDITA DEL PERIODO

ALTRI ELEMENTI NEGATIVI:

37 RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI

39 RETTIFICHE DI VALORE DI VIGILANZA RELATIVE AL
“PORTAFOGLIO BANCARIO”

38 RETTIFICHE DI VALORE DI VIGILANZA RELATIVE AL
“PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA”

40 ALTRI

FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DEL PATRIMONIO DI BASE:

42 FAIR VALUE OPTION: VARIAZIONI DEL PROPRIO MERITO
CREDITIZIO

RISERVE NEGATIVE SU TITOLI DISPONIBILI PER LA VENDITA:

44 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.

46 TITOLI DI DEBITO

48 PLUSVALENZA CUMULATA NETTA SU ATTIVITÀ MATERIALI

50 RISORSE PATRIMONIALI OGGETTO DI IMPEGNI DI ACQUISTO
A TERMINE NON COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE

52 ALTRI FILTRI NEGATIVI

60 TOTALE DEGLI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE

PATRIMONIO DI BASE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE:

90 VALORE POSITIVO

92 VALORE NEGATIVO

Voce: **59528**

**METODOLOGIA STANDARDIZZATA: TECNICHE DI
ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: AMMONTARE
PROTETTO**

STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE E
REALE (METODO SEMPLIFICATO)

ESPOSIZIONI GARANTITE:

- 02** ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA
- 04** GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI
- 06** CONT RATTI DERIVATI
- 08** OPERAZIONI SFT E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A
LUNGO TERMINE

STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE
(METODO INTEGRALE)

ESPOSIZIONI GARANTITE:

- 12** ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA
- 14** GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI
- 16** CONT RATTI DERIVATI
- 18** OPERAZIONI SFT E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A
LUNGO TERMINE

Voce: **59530**

**METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI: PROBABILITÀ
DI DEFAULT**

RISCHIO DI CREDITO:

02 AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI

04 INTERMEDIARI VI GILATI, ENTI PUBBLICI E TERRITORIALI E
ALTRI SOGGETTI

IMPRESE E FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI:

06 FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

07 PMI

09 ALTRE IMPRESE

POSIZIONI AL DETTAGLIO:

10 ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI

12 ESPOSIZIONI ROTATIVE AL DETTAGLIO QUALIFICATE

14 ALTRE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO

15 METODO PD/LGD

16 RISCHIO DI DILUIZIONE

Voce: **59534**

METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI: ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE

02 METODO PD/LGD: ATTIVITÀ DI RISCHIO

04 METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE: ATTIVITÀ DI RISCHIO

06 METODO DEI MODELLI INTERNI: ATTIVITÀ DI RISCHIO

Voce: **59536**

**CARTOLARI ESPOSIZIONI: METODOLOGIA STANDARDIZZATA:
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE**

ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA:

02 POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

03 POSIZIONI VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE

ATTIVITÀ DI RISCHIO FUORI BILANCIO:

04 POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

05 POSIZIONI VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE

06 CLAUSOLE DI RIMBORSO ANTICIPATO

20 TOTALE ESPOSIZIONI

Voce: **59541**

**CARTOLARI ESPOSIZIONI: METODOLOGIA BASATA SUI RATING
INTERNI: POSIZIONI VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE**

ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA:

- 02** METODO BASATO SUI RATING
- 04** METODO FORMULA DI VIGILANZA
- 06** METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

ATTIVITÀ DI RISCHIO FUORI BILANCIO:

- 12** METODO BASATO SUI RATING
- 14** METODO FORMULA DI VIGILANZA
- 16** METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA
- 20** CLAUSOLE DI RIMBORSO ANTICIPATO
- 30** TOTALE ESPOSIZIONI

Voce: **59542**

**CARTOLARI ZZAZIONI: METODOLOGIA BASATA SUI RATING
INTERNI: POSI ZIONI VE RSO LA CARTO LARIZZAZIONE:
AMMONTARE PROTETTO**

ATTIVITÀ DI RISCHIO:

**00 STRUMENTI DI PROTEZIONE D EL CREDITO DI TIPO REALE –
METODO INTEGRALE**

Voce: **59566**

**PORTAFOGLIO DI NEGOTIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:
METODOLOGIA STANDARDIZZATA - TITOLI DI DEBITO -
RISCHIO SPECIFICO**

POSIZIONI DIVERSE DA CARTOLARIZZAZIONI:

04 POSIZIONI LUNGHE

06 POSIZIONI CORTE

DERIVATI SU CREDITI DI COPERTURA DI:

POSIZIONI DIVERSE DA CARTOLARIZZAZIONI:

24 A FRONTE DI POSIZIONI LUNGHE

30 A FRONTE DI POSIZIONI CORTE

50 POSIZIONI COMPENSATE DIVERSE DA CARTOLARIZZAZIONI
ESPOSTE AL RISCHIO SPECIFICO

Voce: **59567**

**PORTAFOGLIO DI NEGOTIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:
METODOLOGIA STANDARDIZZATA – POSIZIONI VERSO LA
CARTOLARIZZAZIONE - RISCHIO SPECIFICO**

METODOLOGIA STANDARDIZZATA:

- 02 POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
- 04 POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
- 06 POSIZIONI LUNGHE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE
- 08 POSIZIONI CORTE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE

METODOLOGIA IRB:

- 10 POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
- 12 POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
- 14 POSIZIONI LUNGHE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE
- 16 POSIZIONI CORTE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE

METODO FORMULA DI VIGILANZA:

- 18 POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
- 20 POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
- 22 POSIZIONI LUNGHE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE
- 24 POSIZIONI CORTE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA:

- 26 POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
- 28 POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
- 30 POSIZIONI LUNGHE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE
- 32 POSIZIONI CORTE VERSO LA RI-CARTOLARIZZAZIONE
- 34 TOTALE DELLE POSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI

Voce: **59569**

**PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:
METODOLOGIA STANDARDIZZATA SOTTO PORTAFOGLIO DI
NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE – POSIZIONI VERSO LA
CARTOLARIZZAZIONE - RISCHIO SPECIFICO**

METODOLOGIA STANDARDIZZATA:

02 POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

04 POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

METODOLOGIA IRB:

10 POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

12 POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

METODO FORMULA DI VIGILANZA:

18 POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

20 POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA:

26 POSIZIONI LUNGHE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

28 POSIZIONI CORTE VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

POSIZIONI IN DERIVATI CREDITIZI *N-TO-DEFAULT*:

34 POSIZIONI LUNGHE

36 POSIZIONI CORTE

ALTRE POSIZIONI:

42 POSIZIONI LUNGHE

44 POSIZIONI CORTE

Voce: **59568**

**PORTAFOGLIO DI NEGOTIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:
METODOLOGIA STANDARDIZZATA - TITOLI DI CAPITALE**

POSIZIONI IN TITOLI DI CAPITALE

TITOLI DI PROPRIETÀ:

12 POSIZIONI LUNGHE

14 POSIZIONI CORTE

OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”:

16 POSIZIONI LUNGHE

18 POSIZIONI CORTE

POSIZIONI COMPENSATE DI CONTRATTI DERIVATI SU INDICI
AZIONARI DIVERSIFICATI

42 POSIZIONI LUNGHE

52 POSIZIONI CORTE

POSIZIONI NON COMPENSATE DI CONTRATTI DERIVATI SU INDICI
AZIONARI DIVERSIFICATI

64 POSIZIONI LUNGHE

66 POSIZIONI CORTE

STRUMENTI FINANZIARI SENSIBILI A PIU’ FATTORI DI RISCHIO

68 POSIZIONI LUNGHE

70 POSIZIONI CORTE

Voce: **59570**

**TRATTAMENTO DEI CONTRATTI DI OPZIONE: METODOLOGIA
STANDARDIZZATA - METODO «DELTA-PLUS»**

STRUMENTI SOTTOSTANTI

TITOLI DI DEBITO:

FATTORE GAMMA:

02 POSITIVO

04 NEGATIVO

FATTORE VEGA:

06 POSITIVO

08 NEGATIVO

TITOLI DI CAPITALE:

FATTORE GAMMA:

12 POSITIVO

14 NEGATIVO

FATTORE VEGA:

16 POSITIVO

18 NEGATIVO

VALUTE E ORO:

FATTORE GAMMA:

22 POSITIVO

24 NEGATIVO

FATTORE VEGA:

26 POSITIVO

28 NEGATIVO

Voce: **59572**

**PORTAFOGLIO DI NEGOTIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:
METODOLOGIA STANDARDIZZATA – CERTIFICATI DI
PARTECIPAZIONE A O.I.C.R. – TITOLI DI DEBITO – RISCHIO DI
POSIZIONE**

02 POSIZIONI LUNGHE

12 POSIZIONI CORTE

Voce: **59574**

**PORTAFOGLIO DI NEGOTIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:
METODOLOGIA STANDARDIZZATA – CERTIFICATI DI
PARTECIPAZIONE A O.I.C.R. – TITOLI DI CAPITALE – RISCHIO
DI POSIZIONE**

02 POSIZIONI LUNGHE

12 POSIZIONI CORTE

Voce: **59575**

**RISCHIO DI REGOLAMENTAZIONE PER LE TRANSAZIONI DVP -
ESPOSIZIONE**

Voce: **59578**

**RISCHIO DI CAMBIO: METODOLOGIA STANDARDIZZATA:
POSIZIONE NETTA APERTA IN CAMBI**

VALUTE:

04 POSIZIONI LUNGHE

08 POSIZIONI CORTE

ORO:

12 POSIZIONE LUNGA

16 POSIZIONE CORTA

30 ALTRE QUOTE DI O.I.C.R. – VALUTE DISTINTE

40 POSIZIONE NETTA APERTA IN CAMBI

Voce: **59580**

MODELLI INTERNI SUI RISCHI DI MERCATO: INFORMAZIONI SUL VAR

VAR REGOLAMENTARE DECADALE:

02 MEDIA RELATIVA AGLI ULTIMI 60 GIORNI MOLTIPLICATA PER IL FATTORE BETA

04 VAR T-1

VAR REGOLAMENTARE DECADALE IN CONDIZIONI DI STRESS:

05 MEDIA RELATIVA AGLI ULTIMI 60 GIORNI MOLTIPLICATA PER IL FATTORE β_s

07 VAR IN CONDIZIONI DI STRESS T-1

REQUISITO PER IL RISCHIO DI MIGRAZIONE E DEFAULT (IRC):

09 MEDIA RELATIVA ALLE 12 SETTIMANE PRECEDENTI

11 IRC T-1

APR:

13 MEDIA RELATIVA ALLE 12 SETTIMANE PRECEDENTI

15 APR T-1

17 APR FLOOR

20 REQUISITO PATRIMONIALE AGGIUNTIVO CONNESSO ALLE PROVE DI STRESS

22 NUMERO DI SCOSTAMENTI DEL VAR REGOLAMENTARE

24 FATTORE MOLTIPLICATIVO β_c

26 FATTORE MOLTIPLICATIVO β_s

VAR GESTIONALE:

16 INTERVALLO DI CONFIDENZA

18 ORIZZONTE TEMPORALE DI RIFERIMENTO

Voce: **59582**

**MODELLI INTERNI SU RISCHI DI MERCATO: INFORMAZIONI
SUL BACKTESTING**

VAR REGOLAMENTARE:

- 02** DECADALE
- 04** GIORNALIERO
- 05** VAR REGOLAMENTARE IN CONDIZIONI DI STRESS
- 06** VAR GESTIONALE
- 12** APR (ESCLUSO REQUISITO PATRIMONIALE AGGIUNTIVO
 CONNESSO ALLE PROVE DI STRESS)
- 14** REQUISITO PER IL RISCHIO DI MIGRAZIONE E DEFAULT (IRC)

BACKTESTING: UTILI E PERDITE

- 20** EFFETTIVI
- 22** IPOTETICI
- 30** LIMITI DEL VAR GESTIONALE

Voce: **59584**

**PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA -
METODOLOGIA STANDARDIZZATA – RISCHIO DI POSIZIONE
SU TITOLI DI DEBITO, TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI
O.I.C.R., OPZIONI: REQUISITI PATRIMONIALI**

RISCHIO GENERICO:

TITOLI DI DEBITO:

- 02 METODO BASATO SULLA SCADENZA
- 04 METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA
- 10 TITOLI DI CAPITALE

RISCHIO SPECIFICO:

- 13 TITOLI DI DEBITO
- 14 TITOLI DI CAPITALE
- 16 CARTOLARIZZAZIONI
- 18 PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE

RISCHIO DI POSIZIONE DEI CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE A
O.I.C.R.:

- 22 METODO DELLA SCOMPOSIZIONE SEMPLIFICATA
- 24 METODO DELLA SCOMPOSIZIONE PARZIALE
- 26 METODO RESIDUALE

OPZIONI:

- 32 METODO SEMPLIFICATO
- METODO «DELTA-PLUS»:
- 34 FATTORE GAMMA
 - 36 FATTORE VEGA
 - 38 METODO DI SCENARIO

Voce: **59587**

**RISCHIO DI REGOLAMENTO PER LE TRANS AZIONI DVP:
REQUISITO PATRIMONIALE**

Voce: **59588**

**RISCHIO DI CAMBIO – METODOLOGIA STANDARDIZZATA –
REQUISITO PATRIMONIALE**

Voce: **59590**

**RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI: METODOLOGIA
STANDARDIZZATA – REQUISITO PATRIMONIALE**

- 02** METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA
- 04** METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO
- 06** METODO SEMPLIFICATO

Voce: **59592**

**MODELLI INTERNI SUI RISCHI DI MERCATO – REQUISITO
PATRIMONIALE**

02 VAR

06 VAR IN CONDIZIONI DI STRESS

08 IRC

10 APR

Voce: **59594**

**PORTAFOGLIO DI NEGOTIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:
REQUISITO PATRIMONIALE SU STRUMENTI FINANZIARI
ESPOSTI A FATTORI DI RISCHIO NON CONTEMPLATI DALLA
NORMATIVA**

Voce: **59596**

RISCHI DI MERCATO: SEGNALAZIONE NEGATIVA

La presente voce va compilata unicamente dalle banche che non producono la segnalazione sui rischi di mercato.

Va convenzionalmente indicato il valore «1».